


Coesione e connessioni
Attrattività
Resilienza e governo integrato delle risorse
Riduzione del consumo di suolo e rigenerazione
Cultura e paesaggio

P T R
piano
territoriale
regionale



**PIANO
PAESAGGISTICO
REGIONALE**
Revisione 2022

Disciplina



Regione
Lombardia



Assessore al Territorio e Protezione Civile

Pietro Foroni

Direzione Generale Territorio e Protezione Civile

Direttore generale

Roberto Laffi

Ufficio di Piano:

Responsabile di progetto: Maurizio Federici, Sandra Zappella (da settembre 2021)

Coordinamento operativo: Cinzia Pedrotti

Sergio Appiani (dal 2022), Stefania Barbieri (dal 2022), Michela Cavallazzi, Chiara Penco, Luca Rossi (dal 2022), Antonella Zucca



Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e studi Urbani - DAsTU

Direttore: Massimo Bricocoli

Responsabile Scientifico: Andrea Arcidiacono

Responsabile per l'approfondimento degli ambiti assoggettati a tutela: Alberta Cazzani

Gruppo di lavoro:

Stefano Coloru, Viviana di Martino, Daniela Giannoccaro, Calogero Daniele Lentini, Guglielmo Pristeri, Silvia Restelli, Silvia Ronchi, Carlotta Maria Zerbi con Monica Aresi, Paolo Dilda, Marika Fior, Federico Ghirardelli, Giulio Giordano, Carlo Manfredi, Stefano Salata, Francesco Secchi



Rapporto Ambientale e Studio di Incidenza

Gioia Gibelli, Riccardo Vezzani,

Si ringraziano tutti i componenti del Gruppo di lavoro inter-direzionale regionale di cui al Decreto n. 3142 del 10/03/2020 e ss.mm. e ii., il Sistema Informativo Territoriale Integrato, nonché i funzionari e i tecnici regionali che hanno collaborato alla redazione del progetto

Settembre 2022

INDICE

PARTE PRIMA.....	6
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
CAPO I - PAESAGGIO E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	6
Art. 1 Tutela, valorizzazione e promozione del paesaggio.....	6
Art. 2 Piano Paesaggistico Regionale (PPR).....	6
Art. 3 Contenuto, natura ed effetti del Piano Territoriale Regionale (PTR) comprensivo del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).....	6
Art. 4 Struttura del PPR	7
Art. 5 Articolazione della Disciplina.....	8
Art. 6 Tutela paesaggistica e sostenibilità energetica.....	9
CAPO II - I PAESAGGI DI LOMBARDIA E GLI AMBITI GEOGRAFICI DI PAESAGGIO	9
Art. 7 Paesaggi di Lombardia.....	9
Art. 8 Ambiti Geografici di Paesaggio (AGP).....	10
Art. 9 Schede degli Ambiti Geografici di Paesaggio	10
TITOLO II - AMBITI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE PAESAGGISTICA.....	11
Art. 10 Tipologie ed individuazione degli Ambiti di tutela, valorizzazione e promozione paesaggistica	11
CAPO I - AREE TUTELATE PER LEGGE, IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO	11
Art. 11 Tipologia e individuazione.....	11
SEZIONE I - AREE TUTELATE PER LEGGE	12
Art. 12 Obiettivi generali di tutela e valorizzazione	12
Art. 13 Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi	13
Art. 13 bis Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità dei laghi.	19
Art. 14 Rete idrografica naturale	21
Art. 15 Aree Alpine e Appenniniche	22
Art. 15 bis Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità delle Aree Alpine ed Appenniniche.	26
Art. 16 Ghiacciai e circhi glaciali.....	28
Art. 17 Parchi e riserve nazionali o regionali.....	28
Art. 18 Boschi e foreste.....	29
Art. 19 Aree gravate da usi civici e Università agrarie	30
Art. 20 Zone umide.....	30
Art. 21 Zone di interesse archeologico	31
SEZIONE II - IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO.....	31

Art. 22 Immobili ed Aree di notevole interesse pubblico.....	31
Art. 23 Aggregazioni di immobili e aree di valore paesaggistico	35
CAPO II - ELEMENTI QUALIFICANTI IL PAESAGGIO LOMBARDO.....	35
Art. 24 Tipologie, individuazione e disciplina.....	35
SEZIONE I - SISTEMA GEOMORFOLOGICO E NATURALISTICO	36
Art. 25 Geositi.....	36
Art. 26 Scenari lacuali dei grandi laghi e Ambito dei laghi di Mantova.....	37
Art. 27 Cascate	37
Art. 28 Ambito paesaggistico del Po	37
SEZIONE II - SISTEMA AGRO-SILVO-PASTORALE	40
Art. 29 Alpeggi e malghe	40
Art. 30 Praterie naturali e prati stabili	41
Art. 31 Terrazzamenti e coltivazioni a vigneto, oliveto e frutteto	41
Art. 32 Marcite, fontanili e sistemazioni irrigue tradizionali.....	42
SEZIONE III - SISTEMA DEI VALORI STORICO CULTURALI	43
Art. 33 Nuclei di antica formazione e architetture storiche	43
Art. 33.1 Nuclei di antica formazione	44
Art. 33.2 Architetture di interesse storico	45
Art. 34 Alberi monumentali.....	46
Art. 35 Tracciati di interesse storico-culturale e paesaggistico e centuriazioni.....	46
Art. 35.1 Tracciati di interesse storico-culturale e paesaggistico.....	47
Art. 35.2 Centuriazioni.....	48
Art. 36 Canali e navigli di rilevanza regionale	49
Art. 37 Siti Unesco	50
Art. 38 Ecomusei	51
CAPO III – LA RETE VERDE REGIONALE.....	51
Art. 39 Rete Verde Regionale (RVR)	51
Art. 39.1 Rete Verde Regionale (RVR) a prevalente caratterizzazione naturalistica	52
Art. 39.2 Rete Verde Regionale (RVR) a prevalente caratterizzazione rurale	52
Art. 39.3 - Rete Verde Regionale (RVR) a prevalente caratterizzazione storico-culturale	53
Art. 39.4 Rete Verde Regionale (RVR) - Modalità di attuazione e rafforzamento.....	53
Art. 39.5 Rete Verde Regionale (RVR) - Progetti prioritari di rafforzamento	54
Art. 40 - Riqualficazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi e contenimento dei processi di degrado	55
PARTE SECONDA	59
TITOLO I - Criteri e modalità per la valutazione degli impatti sul paesaggio	59
Art. 41 Esame paesistico dei progetti.....	59

TITOLO II – Disposizioni finali e transitorie.....	60
Art. 42 Disposizioni particolari per il sistema della mobilità.....	60
Art. 43 Norma transitoria	60

PARTE PRIMA**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI****CAPO I - PAESAGGIO E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE****Art. 1 Tutela, valorizzazione e promozione del paesaggio**

1. Regione Lombardia, in armonia con la Costituzione e nel rispetto delle competenze ad essa attribuite per legge oltre che dei principi che ne ispirano l'esercizio e sulla base degli obiettivi prioritari contenuti nella l.r. 12/2005, persegue la tutela, la valorizzazione e la promozione del paesaggio quale componente essenziale del patrimonio culturale della Nazione, di cui all'art. 1 e 2 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" – Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (di seguito Codice).
2. La Regione recepisce nella propria azione la Convenzione Europea del Paesaggio (legge n. 14 del 9 gennaio 2006) e gli impegni che ne derivano in termini di cooperazione tra Stati fissati dalle convenzioni internazionali di conservazione e valorizzazione del paesaggio.
3. Gli enti pubblici territoriali aventi competenze in materia di governo del territorio (Comuni, Città metropolitana, Province, Enti gestori delle aree protette) adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale in occasione della loro prima revisione generale e, comunque, non oltre 5 anni dalla pubblicazione sul BURL del PTR-PPR, adeguando, inoltre, la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.
4. La Regione Lombardia coopera con lo Stato e con le Regioni confinanti al fine di coordinare le politiche del paesaggio relative a sistemi di rilevanza sovregionale e promuove, in tal senso, specifici tavoli di lavoro.

Art. 2 Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

1. Ai sensi della vigente legislazione regionale, il Piano Territoriale Regionale (PTR) nella sua componente paesaggistica (PPR) costituisce il riferimento prioritario per la pianificazione territoriale e paesaggistica in Lombardia.
2. Gli enti pubblici territoriali di cui al comma 3 del precedente articolo, nell'adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica agli obiettivi e alle misure generali di tutela paesaggistica dettati dal PTR, concorrono all'attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), sviluppandone i contenuti secondo il principio di maggiore definizione. In tale ottica gli stessi possono introdurre, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio lombardo, ulteriori previsioni, anche di maggiore dettaglio, che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale protezione dei valori paesaggistici.

Art. 3 Contenuto, natura ed effetti del Piano Territoriale Regionale (PTR) comprensivo del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

1. Il presente PPR non ha validità di Piano co-pianificato con il Ministero della Cultura ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Le attività di co-pianificazione sono attualmente in corso nel rispetto dei contenuti del "Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Ministero della Cultura per l'adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale al Codice dei beni culturali e del paesaggio". Sino all'approvazione del Piano Paesaggistico co-pianificato con il Ministero di cui al D.lgs. 42/2004, il Piano del Parco nazionale dello Stelvio, normato dalla l.r. 39/2015 e dalla legge quadro sulle Aree Protette n. 394/1991, prevale per gli aspetti paesaggistici sulla pianificazione regionale e provinciale.
2. Il presente PPR costituisce la componente paesaggistica del PTR e sostituisce, a tutti gli effetti, il Piano paesaggistico regionale 2010.

Il PTR-PPR concorre a perseguire uno sviluppo sostenibile del territorio della Lombardia, nel rispetto e in coerenza con il paesaggio regionale. Nello specifico, il PPR persegue la tutela e la valorizzazione del paesaggio dell'intero territorio regionale e concorre a definire le linee di indirizzo per la corretta declinazione di principi di tutela e valorizzazione del paesaggio negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché negli interventi di trasformazione del territorio. Il PPR opera, con le sue prescrizioni, come disciplina d'uso del territorio ed è coadiuvato, nella sua azione di tutela e valorizzazione, dai piani degli enti territoriali di cui al comma 3 art.1 della presente Disciplina.

3. Eventuali varianti, aggiornamenti o adeguamenti del PPR, in quanto parte integrante del PTR, sono soggette ai disposti degli art. 21 e 22 della l.r. 12/2005.
4. Le previsioni del PPR costituiscono il quadro di riferimento per la tutela e la valorizzazione del paesaggio regionale, in quanto misure di coordinamento e riferimento per tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, ad ogni livello; sono in ogni caso fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive contenute nei predetti strumenti.
5. Il PPR riconosce i contenuti paesaggistici dei Piani di seguito elencati:
 - a) Piani Territoriali Regionali d'Area (PTRA) approvati dopo l'entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale vigente approvato con D.C.R. n. 951 del 19 gennaio 2010:
 - PTRA Navigli lombardi;
 - PTRA Aeroporto di Montichiari;
 - PTRA Media ed Alta Valtellina;
 - PTRA della Franciacorta;
 - PTRA Valli alpine: le Orobie Bergamasche e l'altopiano della Valsassina;
 - b) Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e Piano Territoriale Metropolitano;
 - c) Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle riserve regionali.
6. I piani di cui al comma precedente, lettere b) e c), ai sensi dell'art. 2, comma 2, concorrono alla pianificazione del paesaggio integrando e sviluppando i contenuti del PPR alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio; gli stessi, in sede di adeguamento al PPR o in sede di successive varianti, sono sottoposti a verifica di compatibilità ai contenuti dello stesso. In base al principio di maggior definizione, le previsioni del PPR declinate nell'atto più definito e approvato nel rispetto del principio gerarchico sostituiscono a tutti gli effetti la disciplina paesaggistica previgente per i territori interessati, fatte salve le eventuali eccezioni formulate dalla Regione in sede di verifica di compatibilità del piano. Fino all'adeguamento dei suddetti Piani al presente PPR, si applicano comunque le disposizioni in essi contenute se non in contrasto con le prescrizioni del PPR.
7. Per gli impianti di trattamento rifiuti si applicano i criteri localizzativi settoriali stabiliti ai sensi degli artt. 196 e 197 del D.Lgs. 152/06.

Art. 4 Struttura del PPR

1. Il PPR è costituito dai seguenti elaborati:
 - **Relazione;**
 - **Disciplina;**
 - **Cartografia progettuale (PR):**
 - Tavola PR 1 Paesaggi di Lombardia - Individuazione degli Ambiti Geografici di Paesaggio (scala 1:300.000)
 - Tavola PR 2 Elementi qualificanti il paesaggio lombardo (scala 1:300.000 - 1: 100.000)
 - Tavola PR 3.1 Rete Verde Regionale (scala 1: 300.000)
 - Tavola PR 3.2 Rete Verde Regionale (scala 1: 100.000)
 - **Schede degli Ambiti geografici di paesaggio;**
 - **Schede indirizzi di tutela e valorizzazione delle aggregazioni** di immobili ed aree di valore paesaggistico;
 - **Quadro conoscitivo (QC)** Tavole scala 1:300.000:
 - Tavola 1.1 Fasce di paesaggio
 - Tavola 2.1 Sistema della naturalità
 - Tavola 2.2 Sistema del paesaggio antropico
 - Tavola 2.3 Sistema idro-geo-morfologico

- Tavola 2.4 Morfologie territoriali dei paesaggi urbanizzati
 - Tavola 3.1 Habitat Quality
 - Tavola 3.2 Valori del paesaggio agrario
 - Tavola 3.3 Valori del paesaggio antropico
 - Tavola 4.1 Trasformazioni d'uso del territorio: processi di antropizzazione dei suoli dal 1954 al 2018
 - Tavola 4.2 Livelli di impermeabilizzazione dei suoli
 - Tavola 4.3 Intensità delle trasformazioni d'uso del territorio
 - Tavola 5.1 Degrado: fattori potenziali e attivi
 - Tavola 5.2 Elementi di minaccia per gli ambiti agricoli: processi di semplificazione, degrado e abbandono
 - Tavola 6.1 Territori d'attenzione: densità delle pressioni sul paesaggio
 - Tavola 6.2 Carta di sintesi dei valori di Habitat Quality, degli elementi tutelati e dei valori del paesaggio lombardo
 - Tavola 7.1 Quadro dei beni tutelati per legge (scala 1: 300.000 - 1: 100.000)
- **Repertori.**

2. Sintesi dei contenuti degli elaborati del PPR:

- la **Relazione** illustra i contenuti e la struttura del PPR, gli obiettivi e le strategie generali e gli elementi innovativi del PPR; descrive la metodologia di costruzione del progetto di Rete Verde Regionale e del Quadro Conoscitivo;
- la **Disciplina** contiene l'insieme degli obiettivi, indirizzi, direttive, e prescrizioni per la tutela e la valorizzazione del paesaggio in Lombardia;
- la **Cartografia progettuale** (PR) contiene le scelte di pianificazione paesaggistica. Con riferimento alle diverse previsioni rappresentate nella cartografia progettuale, la presente Disciplina specifica quali di esse hanno carattere di indirizzo, quali di direttiva e quali di prescrizione.
- la **Cartografia del Quadro conoscitivo** (QC) contiene la rappresentazione del territorio alla scala 1:300.000;
- le **Schede degli Ambiti Geografici di Paesaggio** descrivono con maggior dettaglio i caratteri dei Paesaggi di Lombardia in essi compresi, individuandone gli elementi strutturanti anche dal punto di vista geostorico e architettonico e gli elementi di degrado paesaggistico, definendo obiettivi e orientamenti strategici a scala intercomunale, funzionali alla pianificazione locale, sovracomunale e di settore e definendo indirizzi per l'attuazione della rete verde regionale;
- le **Schede indirizzi di tutela e valorizzazione delle aggregazioni** di immobili ed aree di valore paesaggistico contengono orientamenti generali per la pianificazione locale e per l'attività delle commissioni paesaggistiche locali; tali orientamenti sono finalizzati alla gestione coordinata di aggregati di beni contigui ed omogenei per caratteristiche paesaggistiche (art. 136 comma 1, lettere c) e d) del Codice) e per raggruppamenti tipologici (art. 136 comma 1, lettere a) e b) del Codice);
- i **Repertori** individuano i beni e gli elementi di valore paesaggistico di rilevanza regionale; il documento è uno strumento di conoscenza e di supporto per la valorizzazione e promozione paesaggistica del territorio lombardo, anche funzionale allo sviluppo della Rete Verde Regionale.

Art. 5 Articolazione della Disciplina

1. La presente Disciplina ha carattere complementare e si coordina con le ulteriori previsioni di maggiore definizione introdotte da altri strumenti di pianificazione e programmazione, anche settoriale, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio. In caso di più Indirizzi, Direttive, Prescrizioni prevalgono quelle più restrittive.
2. Sono di seguito individuati Obiettivi, Indirizzi, Direttive e Prescrizioni in merito ai differenti Ambiti di tutela, valorizzazione e promozione del paesaggio di cui al Titolo II della presente Disciplina.
3. Si definiscono:
 - **Obiettivi:** le finalità che si intende perseguire per la tutela, la valorizzazione e la promozione del paesaggio;

- **Indirizzi:** le indicazioni e i criteri di carattere orientativo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rivolti agli strumenti di governo del territorio degli enti pubblici territoriali (Comuni, Città metropolitana e Province), ai piani degli Enti gestori delle aree naturali protette e dei parchi regionali e ai piani di settore alle diverse scale (regionale, provinciale, sovracomunale, comunali, delle Comunità Montane, ecc.);
- **Direttive:** le disposizioni che devono essere obbligatoriamente considerate nell'elaborazione degli strumenti di governo del territorio degli enti pubblici territoriali (Comuni, Città metropolitana e Province), dei piani degli Enti gestori delle aree naturali protette e dei parchi regionali e dei piani di settore alle diverse scale (regionale, provinciale, sovracomunale, comunali, delle Comunità Montane ecc.). Eventuali scostamenti proposti negli strumenti di governo del territorio degli enti pubblici territoriali e dei piani degli Enti gestori delle aree naturali protette e dei parchi regionali devono essere argomentati e motivati tecnicamente ed essere valutati nell'ambito delle verifiche di compatibilità previste ai sensi della l.r. 12/2005;
- **Prescrizioni:** le disposizioni relative a specifici beni o categorie di beni individuati dal Piano, che hanno diretta efficacia conformativa del regime giuridico dei suoli e che ne regolano gli usi e le trasformazioni ammissibili; esse sono vincolanti e cogenti e presuppongono immediata attuazione e osservanza da parte di tutti i soggetti con competenze di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore, nonché da parte di qualunque soggetto titolare di diritti di proprietà. Esse prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili contenute negli strumenti urbanistici o di pianificazione territoriale e settoriale vigenti.

Art. 6 Tutela paesaggistica e sostenibilità energetica

1. Nel quadro normativo complessivo della politica di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili definito a livello di Unione europea, nazionale e regionale, la Regione promuove la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche come azione di contrasto al cambiamento climatico.
2. L'utilizzo di fonti di energia rinnovabile deve essere prioritariamente promosso con modalità che determinino il minore impatto possibile sul paesaggio. A tal fine gli interventi, qualora non assoggettati ad Autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004, dovranno essere sottoposti all'esame paesistico dei progetti secondo quanto disposto all'art. 41 della presente Disciplina, nel rispetto delle "*Linee guida per l'esame paesistico dei progetti*" di cui alla D.G.R. n. 11045/2002.
3. In relazione al tema dell'integrazione dei pannelli fotovoltaici nei centri storici e/o negli ambiti tutelati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, si rimanda ai contenuti delle "*Linee guida per l'integrazione del fotovoltaico nei contesti di pregio storico e paesaggistico*" promosse nell'ambito del progetto Interreg IT-CH "BIPV Meets history" e finalizzate a fornire indirizzi per la progettazione e l'installazione di sistemi fotovoltaici integrati nei contesti tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
4. Restano validi i criteri generali per l'inserimento paesaggistico di impianti di produzione energetica contenuti nel documento di indirizzo "*Linee guida per l'attenta progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica*" di cui alla D.g.r. 10974 del 30/12/2009, che potranno essere adeguati, in coerenza con i contenuti del PPR, con successiva Delibera di Giunta regionale. Si rimanda altresì ai contenuti nelle "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili*" di cui alla D.g.r. 4803 del 31/05/2021.

CAPO II - I PAESAGGI DI LOMBARDIA E GLI AMBITI GEOGRAFICI DI PAESAGGIO

Art. 7 Paesaggi di Lombardia

1. Il PPR individua i Paesaggi di Lombardia rappresentati nella Tavola PR 1. I Paesaggi di Lombardia sono le componenti fondamentali e primarie per la caratterizzazione paesaggistica e morfologica del territorio lombardo e costituiscono il principale riferimento per la definizione delle omogeneità geografiche, idrologiche, geomorfologiche, ambientali, ecologiche, antropiche, storiche e culturali intrinseche agli Ambiti Geografici di Paesaggio (AGP) di cui all'art.8.

2. I Paesaggi di Lombardia sono descritti nel documento introduttivo alle Schede degli AGP e, in maggior dettaglio, nelle singole schede degli AGP.
3. I Paesaggi di Lombardia sono così articolati:
 - a. Paesaggi della montagna**
 - Paesaggi delle energie di rilievo
 - Paesaggi alpini delle valli e dei versanti
 - Paesaggi delle valli prealpine
 - b. Paesaggi della montagna appenninica**
 - c. Paesaggi collinari**
 - Paesaggi delle colline pedemontane, della conurbazione collinare e degli anfiteatri morenici
 - Paesaggi delle valli, delle dorsali collinari e appenniniche
 - d. Paesaggi lacuali**
 - e. Paesaggi fluviali**
 - Paesaggi dell'alta pianura asciutta, della conurbazione e delle valli fluviali scavate
 - Paesaggi fluviali della bassa pianura e sistema vallivo del fiume Po
 - f. Paesaggi della pianura**
 - Paesaggi della bassa pianura irrigua a orientamento risicolo
 - Paesaggi della bassa pianura irrigua a orientamento foraggero
 - Paesaggi della bassa pianura irrigua a orientamento cerealicolo
 - Paesaggi della pianura dell'Oltrepò pavese e mantovano
 - g. Conurbazione metropolitana.**
4. Gli enti di cui all'art. 1, co. 3 della presente Disciplina, ciascuno nei limiti e nelle forme dei poteri di governo del territorio attribuiti per legge, anche attraverso l'elaborazione delle Carte condivise del Paesaggio, di cui al successivo articolo, nonché mediante meccanismi di co-pianificazione e coordinamento da attuarsi prioritariamente entro l'AGP di riferimento, precisano, a scala di maggior dettaglio, i Paesaggi di Lombardia presenti sul proprio territorio, anche adottando una classificazione più articolata, ed individuano obiettivi qualitativi specifici nel rispetto della Disciplina del PPR.

Art. 8 Ambiti Geografici di Paesaggio (AGP)

1. A partire dai Paesaggi di cui all'art. 7, il PPR assume gli Ambiti Geografici di Paesaggio (AGP) (delineati in coerenza con gli Ambiti territoriali omogenei di cui al PTR), quali articolazioni territoriali alla idonea scala di riferimento per la valorizzazione e la progettazione paesaggistica.
2. Gli AGP, quali strumenti operativi e attuativi del PPR, sono il riferimento prioritario per:
 - a) la definizione del quadro conoscitivo dei Piani di Governo del Territorio dei Comuni e l'elaborazione della Carta condivisa del paesaggio comunale (CCP) di cui all'Allegato A della D.g.r. 1681/2005 "Modalità per la pianificazione comunale". La CCP dovrà essere redatta in coerenza con i contenuti paesaggistici dei PTC provinciali e del PTM della Città metropolitana; le Province e la Città metropolitana ne verificano la coerenza in sede di espressione del parere sul PGT ai sensi dell'art.13 della l.r 12/2005;
 - b) la definizione di contenuti paesaggistici condivisi e/o coordinati alla scala intercomunale qualora i Comuni costituiscano tra loro consorzi o concludano convenzioni aventi ad oggetto la pianificazione complessiva e coordinata dei rispettivi territori, ai sensi dell'art.13, comma 14, della l.r. 12/2005; in tal caso, l'elaborazione della CCP a scala di AGP, o parte di esso, sostituisce le CCP comunali;
 - c) la definizione dei contenuti paesaggistici di base per l'adeguamento paesaggistico dei PTCP, PTM e PTC dei Parchi Regionali e delle aree protette;
 - d) l'azione coordinata delle Commissioni per il paesaggio istituite a livello locale, anche nelle forme consortili e associative previste dall'art. 81 della l.r. 12/2005.

Art. 9 Schede degli Ambiti Geografici di Paesaggio

1. Ai fini dell'attuazione del PPR, in relazione a ciascun AGP, è predisposta una Scheda organizzata nelle seguenti sezioni tematiche:

- **riferimenti amministrativi, strumenti e tutele vigenti**, con indicazione degli strumenti di pianificazione e tutela vigenti e l'elenco dei beni assoggettati a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
 - **elementi strutturanti**, con la descrizione della trama geo-storica, la sintesi degli elementi strutturanti ed i detrattori e le criticità paesaggistiche;
 - **obiettivi ed orientamenti strategici per la pianificazione locale e di settore, indirizzi per l'attuazione della Rete Verde Regionale**: tali obiettivi sono declinati rispetto al sistema idro-geo-morfologico, gli ecosistemi ambiente e natura, l'impianto agrario e rurale, le aree antropizzate e sistemi storico-culturali; viene infine fornito un disegno di Rete Verde Regionale contestualizzato per singolo AGP.
2. Al fine di assicurare la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione paesaggistica, gli enti pubblici territoriali, ciascuno secondo la propria competenza e attraverso i propri strumenti di pianificazione, approfondiscono le analisi conoscitive contenute nelle Schede allo scopo di definire e sviluppare a scala adeguata i contenuti del PPR in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi di qualità paesaggistica in esse contenuti.
 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può provvedere all'aggiornamento dei contenuti di indirizzo per la pianificazione locale delle schede AGP.

TITOLO II - AMBITI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE PAESAGGISTICA

Art. 10 Tipologie ed individuazione degli Ambiti di tutela, valorizzazione e promozione paesaggistica

1. Il PPR individua all'interno dei Paesaggi di Lombardia i seguenti ambiti di tutela, valorizzazione e promozione paesaggistica:
 - a) Ambiti di tutela e valorizzazione:
 - le Aree tutelate per legge, immobili ed aree di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi dell'art. 136 di cui al Titolo II, Capo I (art.11 della presente disciplina) e le aree di cui all'art.142 del Codice, di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I (artt. 12-21 della presente Disciplina);
 - gli Elementi qualificanti il Paesaggio lombardo, ambiti e componenti di particolare pregio del Paesaggio di Lombardia, di cui al Titolo II Capo II (artt. 24-38 della presente Disciplina);
 - b) Ambiti di valorizzazione e promozione:
 - la Rete Verde Regionale, di cui al Titolo II, Capo III della presente Parte (artt. 39-40) della presente Disciplina);
2. Gli Ambiti di cui al comma 1 sono così individuati nella Cartografia:
 - Aree tutelate per legge, immobili ed aree di notevole interesse pubblico – Tavola QC 7.1;
 - Elementi qualificanti il Paesaggio lombardo - Tavola PR 2;
 - Rete Verde Regionale - Tavole PR 3.1 e PR 3.2.

CAPO I - AREE TUELATE PER LEGGE, IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Art. 11 Tipologia e individuazione

1. Le aree tutelate per legge mantengono lo stato giuridico definito dal D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio". Ulteriori elementi di specifica tutela normativa saranno individuati e declinati in accordo con il Ministero della Cultura in attuazione del "*Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Ministero della Cultura per l'adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale al Codice dei beni culturali e del paesaggio*".
Nelle more del completamento della suddetta co-pianificazione prevista con lo stesso Ministero della Cultura, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 42/2004, la presente Disciplina assume le norme del Piano Paesaggistico regionale 2010 in relazione alle aree e immobili tutelate per legge di cui agli art. 136 "*Immobili ed aree di notevole interesse pubblico*" e art. 142 "*Aree tutelate per legge*".

2. Il PPR individua nella tavola QC 7.1 e, in forma aggregata, nelle "Schede indirizzi di tutela e valorizzazione delle aggregazioni di immobili ed aree di valore paesaggistico" di cui al successivo art.23, gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del Codice e le aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del Codice.
3. La rappresentazione degli immobili e delle aree di cui al comma 1 corrisponde a quanto disponibile nel Sistema informativo beni ed ambiti paesaggistici (SIBA) di Regione Lombardia che ha carattere ricognitivo. Resta salva la necessità di procedere successivamente alla precisa definizione della perimetrazione ed individuazione di criteri di gestione prescrittivi dei beni di cui al comma 1, con le modalità previste dall'art.135, comma 1 del Codice, ai sensi dell'art.143, comma 1 b) dello stesso.
4. Con riferimento ai beni di cui all'articolo 142 del Codice, laddove vi sia contrasto tra la rappresentazione cartografica del bene e la presenza di fatto dello stesso, è quest'ultima a prevalere, essendo la tutela *ex lege* determinata dalla presenza di fatto del bene, indipendentemente dalla sua individuazione nel PPR.
5. Agli immobili ed alle aree di cui sopra si applica quanto previsto dal Titolo II, Capo I, Sezione I e II artt.12-22 della presente Disciplina, fatta salva l'ulteriore disciplina di tutela e valorizzazione prevista per gli "Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità", gli "Elementi qualificanti il paesaggio lombardo" e, per quanto meglio specificato, nelle "Schede indirizzi di tutela e valorizzazione delle aggregazioni di immobili ed aree di valore paesaggistico".

SEZIONE I - AREE TUTELE PER LEGGE

Art. 12 Obiettivi generali di tutela e valorizzazione
--

1. Nelle aree di cui all'art. 142 del Codice, il PPR persegue i seguenti obiettivi generali:
 - a) la tutela paesaggistica dei beni, nelle loro connotazioni morfologiche e naturalistiche, relazionate con i caratteri culturali, storico-insediativi e del patrimonio costruito, che contribuiscono a definire identità, riconoscibilità, integrità percettiva, valenza estetica dell'immagine tradizionale dei paesaggi interessati;
 - b) la tutela e il rafforzamento dei valori di naturalità presenti, anche attraverso la promozione della continuità ecologica del sistema ambientale e degli spazi aperti urbani e periurbani, nonché la tutela dell'equilibrio idrogeologico e la sicurezza dei territori;
 - c) la limitazione dei processi di antropizzazione del sistema ambientale, ad eccezione di quelli funzionali al mantenimento dei paesaggi tradizionali e il sostegno ai processi di riutilizzo e rigenerazione delle aree urbane poste in diretta relazione con gli ambiti di tutela, anche favorendo il recupero e la riqualificazione delle aree compromesse, degradate o in abbandono;
 - d) il tramandarsi del patrimonio costruito che caratterizza i diversi contesti nelle sue forme tradizionali storiche come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le darsene e gli approdi, gli edifici rurali, gli alpeggi, con particolare attenzione alla salvaguardia del rapporto storicamente consolidato tra insediamenti e/o singoli immobili con la rete dei percorsi e il sistema dei giardini;
 - e) la tutela e la valorizzazione di un sistema sostenibile di fruizione pubblica del paesaggio, con particolare riguardo a percorsi e punti panoramici, promuovendo l'estensione delle aree ad esclusivo uso pedonale, ciclopedonale o a traffico limitato;
 - f) la riduzione del consumo di suolo e l'individuazione delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale riconosciuti dalla l.r. n. 12/2005 quali obiettivi prioritari di interesse regionale;
 - g) la valorizzazione dei caratteri ambientali e paesaggistici delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali, mediante la salvaguardia, la qualificazione ed il potenziamento delle attività agro-silvo-pastorali, in quanto funzionali alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità della campagna, nonché alla fruizione educativa, culturale, scientifica e ricreativa.
2. Sono in ogni caso fatte salve:
 - a) le previsioni contenute nei piani degli enti di cui all'art.1, comma 3, vigenti alla data di approvazione del presente PPR;
 - b) le prescrizioni dettate dalla disciplina a corredo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi del comma 2 dell'art. 140 del Codice.

Art. 13 Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi

1. Ai fini della tutela del paesaggio lombardo, assumono specifica rilevanza la ricchezza e diversa connotazione dei numerosi laghi presenti sul territorio regionale.
2. Ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. b) del Codice, sono assoggettati alla tutela paesaggistica, di cui al Titolo I Parte III dello stesso Codice, *"i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi"*. Ad esclusione degli specchi d'acqua derivanti da attività estrattive o anche degli invasi artificiali di accumulo delle acque meteoriche per esigenze di conduzione agricola dei fondi o per rispondere al principio di invarianza idraulica degli insediamenti urbani, sono classificati come "laghi" quelli che, indipendentemente dalla loro origine, naturale o artificiale, nonché della loro denominazione, possiedono le caratteristiche fisiche dei laghi in quanto si configurano come "specchi d'acqua a carattere permanente".
3. Gli enti di cui all'art. 1, comma 3, della presente Disciplina, in base alle proprie competenze, anche attraverso forme di pianificazione condivisa e/o coordinata attuabili preferibilmente entro l'AGP di riferimento, declinano forme di tutela e valorizzazione del paesaggio dei laghi lombardi nell'ambito di quanto disposto dai commi successivi.

Obiettivi

4. In riferimento alle diverse tipologie di specchio lacuale e relativi contesti, con specifico riferimento alle procedure di legge per la tutela dei territori contermini come definiti dalla lettera b) dell'articolo 142, comma 1, del D.Lgs. 42/04, valgono i seguenti obiettivi generali:
 - Laghi alpini. La priorità paesaggistica è la preservazione dell'elevato grado di naturalità dello specchio lacustre e delle aree contermini. Vanno in tal senso attentamente considerati gli interventi di prelievo idrico e gli interventi di trasformazione delle sponde e dell'immediato intorno.
 - Laghi prealpini e collinari. Le priorità paesaggistiche sono la preservazione dell'elevato grado di naturalità e la valorizzazione delle differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche, con specifico riferimento al sistema di insediamenti di interesse storico e delle presenze archeologiche che li caratterizzano. Assume specifico rilievo, in termini di valorizzazione paesaggistica, la promozione di forme di fruizione compatibili con l'ambiente correlate alla valorizzazione dei beni culturali locali. Le province e i parchi, tramite la definizione dei contenuti paesaggistici dei propri P.T.C., valutano in tal senso le migliori modalità di correlazione e messa a sistema dei predetti ambiti con le previsioni di rete verde e percorsi di fruizione paesaggistica.
 - Lagheti di cava. Sebbene non assoggettati a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004, la priorità per i lagheti di cava è il recupero ambientale e paesaggistico volto alla costruzione o al ripristino degli elementi di correlazione con il paesaggio locale. La diffusa presenza di specchi d'acqua artificiali, che caratterizza alcune aree della pianura, rende necessario uno sforzo comune degli enti preposti per orientare il recupero funzionale e paesaggistico dei diversi siti, secondo azioni coordinate in una logica di sistema, prendendo in attenta considerazione:
 - i contenuti della D.G.R. del 25 luglio 2013 - n. X/495 *"Linee guida per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi in aggiornamento dei piani di sistema del piano paesaggistico regionale"*;
 - le problematiche ambientali per la tutela delle acque sotterranee e di superficie, anche a fronte dei possibili fenomeni di eutrofizzazione e della stabilità dei luoghi;
 - la compatibilità ambientale e paesaggistica dei lagheti con il contesto pianiziale padano;
 - le necessità di interventi di difesa del territorio, o di mitigazione della siccità e lotta alla desertificazione in prossimità dei corsi d'acqua, o le relazioni con la rete ecologica;
 - i rapporti potenziali con la rete verde provinciale di ricomposizione paesaggistica;
 - le indicazioni del P.T.C.P relative al sistema dei percorsi di fruizione e a sistemi, ambiti ed elementi di tutela e valorizzazione paesaggistica.

Direttive

5. **I Laghi di Mantova** costituiscono una rilevanza naturalistica e paesaggistica di particolare valore ed unicità nel contesto della pianura lombarda.

Gli enti di cui all'art. 1, comma 3 della presente Disciplina, ciascuno nei limiti e nelle forme dei poteri di governo del territorio attribuiti per legge, anche attraverso forme di pianificazione condivisa e/o coordinata da attuarsi preferibilmente entro l'AGP di riferimento, prevedono disposizioni per:

- a) la preservazione delle connotazioni naturalistiche, paesaggistiche e dei valori storico-culturali che connotano i laghi di Mantova e il loro intorno, con specifico riferimento alla salvaguardia dell'integrità e percepibilità delle relazioni visuali e simboliche con il centro storico di Mantova;
- b) la salvaguardia dei valori naturalistici ed ecologici degli specchi lacuali e relative sponde;
- c) la ricostruzione degli elementi e delle connessioni verdi di relazione con il contesto più ampio, anche tramite la riqualificazione delle aree degradate all'intorno dell'ambito lacuale, in particolare della città di Mantova.

Il Parco regionale del Mincio tramite il proprio P.T.C. e i comuni tramite il P.G.T. garantiscono la preservazione delle caratteristiche naturalistiche e dei valori storico-culturali che connotano i laghi e l'immediato intorno, con specifico riferimento alla tutela degli aspetti ecologici del sito e alla salvaguardia dell'integrità e percepibilità dello skyline del centro storico di Mantova.

La Giunta regionale promuove, con la Provincia di Mantova e il Parco regionale del Mincio e in accordo con il Comune di Mantova, la definizione di una specifica disciplina paesaggistica di dettaglio relativa all'area compresa tra il perimetro del suddetto Parco e il corso del canale Diversivo del Mincio, come indicata nella Tavola PR2 "Elementi qualificanti il paesaggio lombardo", individuando specifiche misure di salvaguardia e riqualificazione paesaggistica volte alla tutela e valorizzazione del contesto dei laghi, con riferimento al disegno della rete verde provinciale e tenendo conto delle necessarie correlazioni e coerenze con le indicazioni in tal senso contenute nel P.T.C. del Parco regionale del Mincio, nonché di quanto indicato nel presente comma, o meglio specificato in riferimento ad aree e beni oggetto di specifica tutela ai sensi dell'articolo 136 del D. Lgs. 42/2004. Il Comune di Mantova deve seguire, ai fini dell'approvazione degli atti costituenti il Piano di governo del territorio (PGT), la procedura indicata al comma 8 dell'art. 13 della l.r. 12/2005, per la verifica regionale sul corretto recepimento delle indicazioni e disposizioni di cui al presente comma.

6. **I grandi laghi insubrici, Maggiore, Como e Lecco, Lugano, Iseo, Idro e Garda**, costituiscono, individualmente e nel loro insieme, per estensione e particolare connotazione, una specificità del paesaggio di Lombardia di rilevanza sovregionale. La Regione persegue l'attenta salvaguardia delle connotazioni paesaggistiche specifiche e l'attenta valorizzazione delle rilevanze naturalistiche e culturali degli ambiti dei grandi laghi secondo quanto indicato nei successivi commi.

7. A tutela dei singoli laghi di cui al comma 6, viene individuato un ambito di salvaguardia paesaggistica del lago e dello scenario lacuale come indicato nelle tavole PR 2 "*Elementi qualificanti il paesaggio lombardo*", definito prioritariamente sulla base della linea degli spartiacque del bacino idrografico e delle condizioni di percezione dei caratteri di unitarietà che contraddistinguono il paesaggio di ogni singolo lago, meglio precisato in riferimento alla coincidenza con limiti amministrativi o delimitazioni di specifiche aree di tutela già vigenti, per il quale gli enti pubblici territoriali, tramite i P.T.C. di parchi e province e i P.G.T. prevedono disposizioni per:

- la preservazione della continuità e delle differenti specificità dei sistemi verdi e degli spazi aperti, costituiti da boschi, terrazzamenti e coltivazioni tipiche, alberate, parchi e giardini che connotano i versanti prealpini e gli ambiti pianeggianti non urbanizzati;
- la salvaguardia degli sbocchi delle valli che si affacciano sullo specchio lacuale, con specifica attenzione alla tutela delle connotazioni morfologiche che li contraddistinguono, sia in riferimento alla definizione dello scenario del lago, sia quali aperture, in termini visuali ma non solo, verso contesti paesaggistici più distanti ai quali il lago è storicamente relazionato;
- il recupero e la valorizzazione di centri e nuclei di antica formazione, degli insediamenti rurali e dell'edilizia tradizionale, con specifica attenzione sia ai caratteri morfologici, materici e cromatici che li caratterizzano, sia al contesto paesaggistico di riferimento, con specifica attenzione alla tutela del

sistema di percorrenze lago-monte, lungolago e di mezza costa, che ne ha storicamente definito la struttura di relazioni;

- il massimo contenimento delle edificazioni sparse e l'attenta individuazione delle aree di trasformazione urbanistica al fine di salvaguardare la continuità e la riconoscibilità del sistema insediamenti-percorrenze-coltivi che caratterizza i versanti e le sponde del lago, evitando pertanto sviluppi urbani lineari lungo la viabilità ed indicando le aree dove dimensioni ed altezza delle nuove edificazioni devono essere attentamente commisurate alle scale di relazione e ai rapporti storicamente consolidati tra i diversi elementi del territorio;
- l'attento inserimento paesaggistico di edifici e manufatti relativi alla conduzione agricola, tenendo conto dei caratteri propri del paesaggio rurale tradizionale e dei sistemi di relazioni che lo definiscono, privilegiando collocazioni limitrofe a insediamenti e nuclei esistenti;
- l'attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione degli interventi di adeguamento delle infrastrutture della mobilità e di impianti, reti e strutture per la produzione di energia, tenendo conto dell'elevato grado di percepibilità degli stessi dallo specchio lacuale e dall'intero bacino e della necessità, sopra evidenziata, di preservare la continuità dei sistemi verdi e di salvaguardare continuità e riconoscibilità del sistema insediamenti-percorrenze-coltivi;
- la migliore integrazione tra politiche ed interventi di difesa del suolo e obiettivi di valorizzazione e ricomposizione paesaggistica dei versanti;
- la promozione di azioni volte alla valorizzazione del sistema della viabilità minore e dei belvedere quali capisaldi di fruizione paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile, anche in correlazione con la promozione della rete sentieristica di interesse escursionistico e storico-testimoniale e dei beni ad essa connessi;
- la promozione di azioni finalizzate alla riqualificazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione del paesaggio, volte alla ricomposizione paesaggistica dei luoghi e alla valorizzazione delle identità della tradizione e della cultura locale, con particolare attenzione alla costruzione o al ripristino degli elementi di integrazione con i sistemi di relazione e i caratteri connotativi del contesto paesaggistico sopra evidenziati;
- la tutela organica delle sponde e dei territori contermini come precisato nel successivo comma 8;
- il restauro e il mantenimento del sistema di approdi e dei luoghi per il ricovero delle imbarcazioni (darsene e porti) esistenti che presentano un notevole interesse architettonico;
- la verifica della compatibilità paesaggistica delle strutture per la fruizione e la balneazione esistenti (zone di sosta pedonali, campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive similari), valutando per le situazioni più critiche la possibilità di rilocalizzazione ed indicando le condizioni per un adeguato inserimento nel paesaggio di eventuali nuovi interventi.

Sono in ogni caso fatte salve le indicazioni paesaggistiche di dettaglio dettate dalla disciplina a corredo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi del comma 2 dell'articolo 140 del D. Lgs. 42/2004.

I Comuni, nella redazione dei propri Piani di Governo del Territorio, recepiscono e declinano le Direttive del presente articolo, considerando attentamente le condizioni di contesto, preferibilmente entro l'AGP di appartenenza e con specifico riferimento al coordinamento con i Comuni confinanti e alle relazioni percettive con i territori prospicienti fronte lago.

I P.T.C. delle Province relativi ad uno stesso specchio lacuale, nel definire le indicazioni per la pianificazione comunale, verificano la coerenza reciproca delle indicazioni relative alla tutela degli ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo-percettivo.

8. **I territori contermini ai laghi di cui al precedente comma 6**, come definiti dalla lettera b) dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004, inclusi i centri abitati e lo specchio lacuale, costituiscono l'ambito di maggiore caratterizzazione per la compresenza, in stretta e reciproca relazione, di valori storico-culturali e naturalistici, la cui capacità attrattiva per la residenza e il turismo induce forti pressioni trasformative di potenziale rischio per l'integrità del delicato assetto paesaggistico; in questi territori le priorità di tutela e valorizzazione del paesaggio sono specificamente rivolte a garantire la coerenza e organicità degli interventi riguardanti sponde e aree contermini, al fine di salvaguardare l'unitarietà e la riconoscibilità del

lungolago; gli enti pubblici territoriali, tramite i P.T.C. di parchi e province e i P.G.T., prevedono ulteriori disposizioni che specificano ed integrano quanto indicato al precedente comma 7:

- la salvaguardia delle sponde nelle loro connotazioni morfologiche e naturalistiche (con specifica attenzione alla tutela degli habitat ripariali, ambienti ecotonali di transizione tra il sistema lacustre e terrestre) strettamente relazionate con i caratteri culturali e storico-insediativi, che contribuiscono a definire identità, riconoscibilità e valori ambientali della consolidata immagine dei paesaggi rivieraschi, con specifica attenzione alla conservazione degli spazi inedificati al fine di evitare la continuità del costruito che alteri la lettura dei distinti episodi insediativi;
- la conservazione dei compendi culturali di particolare caratterizzazione delle rive dei laghi, come le ville costiere con i relativi parchi e giardini, gli edifici di servizio (serre, portinerie, rustici ecc.), le darsene e gli approdi, con particolare attenzione alla salvaguardia del rapporto storicamente consolidato tra insediamenti e/o ville con la rete dei percorsi e il sistema giardini-bosco;
- la preservazione delle coerenze materiche, cromatiche e dimensionali che contraddistinguono il suddetto sistema, evitando di introdurre elementi dissonanti o impropri e salvaguardando i caratteri compositivi storici tanto delle architetture quanto dei giardini, per i quali si dovrà porre attenzione all'integrazione di elementi vegetali ammalorati con individui arborei o arbustivi della stessa essenza o di essenze compatibili sia botanicamente che paesaggisticamente;
- la valorizzazione del sistema di fruizione pubblica del paesaggio lacuale costituito da accessi a lago e da percorsi e punti panoramici a lago, correlata all'estensione delle aree ad esclusivo uso pedonale o a traffico limitato, con previsione di adeguate strutture di sosta a basso impatto visivo, escludendo di massima il lungolago. Particolare cautela dovrà essere posta nell'inserimento degli elementi di arredo urbano, di pavimentazioni e di eventuali piantumazioni che sono preferibilmente da coordinare a livello sovracomunale per valorizzare il sistema lungolago nella sua organicità;
- la valorizzazione dei servizi di trasporto lacuale le cui linee costituiscono percorsi di fruizione panoramica dello scenario lacuale di particolare rilevanza, come evidenziato nella Tavola PR 2 "Elementi qualificanti il paesaggio lombardo" del presente piano alla voce "tracciati guida paesaggistici", e attenta valutazione paesaggistica degli interventi relativi a nuovi approdi e porti per mezzi nautici privati, definendo in tal senso criteri di indirizzo condivisi a livello sovracomunale e sovra provinciale, ove necessario;
- il recupero degli ambiti degradati o in abbandono, inquadrato in programmi organici sovracomunali di ricomposizione paesaggistica del sistema spondale e del lungolago, prioritariamente rivolti a sostenere l'offerta di forme di turismo e fruizione sostenibile;
- la promozione di azioni finalizzate a migliorare la compatibilità paesaggistica, il contenimento e la migliore integrazione nel paesaggio delle infrastrutture ricettive per la fruizione e la balneazione (quali campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive similari), valutandone la percettività ed il relativo impatto rispetto ai punti di osservazione più sensibili accessibili al pubblico, nonché dai numerosi scorci che si aprono nel percorrere il lungolago; è da valutare altresì la possibilità di rilocalizzazione per le situazioni più critiche;
- la salvaguardia dello specchio lacuale con particolare attenzione al massimo contenimento di opere e manufatti che insistono sullo stesso, comprese le strutture galleggianti, in considerazione anche del loro impatto cumulativo, in termini percettivi, da verificarsi attentamente in riferimento alle interferenze visuali, simboliche e di coerenza con il contesto storico-culturale oltre che ambientale.

Prescrizioni

9. Nei territori di cui al comma 8, fatto salvo il rispetto dei requisiti derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni nonché nei rispettivi strumenti attuativi di gestione, le trasformazioni od opere, anche infrastrutturali, sono assoggettate alle seguenti prescrizioni:

- è comunque esclusa la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, nuove cave ed attività estrattive o di lavorazione inerti, nuovi centri commerciali e grandi strutture di vendita;

- la previsione di nuovi porti o approdi deve essere oggetto di attenta valutazione paesaggistica nei P.T.C. di parchi e province e/o in piani territoriali regionali di settore, con riferimento alle previsioni di sviluppo dell'intero bacino lacuale; comunque, la realizzazione di interventi relativi a nuovi approdi, nuovi porti o ampliamenti oltre il 20% di quelli esistenti, è subordinata all'attenta valutazione paesaggistica con province, parchi, comuni interessati e contermini, consorzi lacuali, anche tramite convocazione di specifica conferenza dei servizi, al fine di verificarne l'accettabilità dell'impatto rispetto alle Direttive di cui al precedente comma 8, nonché la coerenza paesaggistica dell'intervento complessivo (porto o approdo, aree e strutture contermini), prevedendo del caso adeguati interventi e opere di integrazione e correlazione tra questi e il paesaggio urbano e naturale circostante;
- tutti i comuni, anche solo marginalmente interessati dalla specifica tutela dei laghi di cui all'art. 142 del D. Lgs. 42/2004, devono seguire, ai fini dell'approvazione degli atti costituenti il Piano di governo del territorio (PGT), la procedura indicata al comma 8 dell'art. 13 della l.r. 12/2005, per la verifica regionale sul corretto recepimento delle indicazioni e disposizioni del presente articolo.

Direttive

10. Per i singoli laghi di cui al comma 6, fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 7 e 8, ai fini di una maggiore tutela e valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche che li distinguono, gli enti di cui all'art. 1, comma 3 della presente Disciplina, ciascuno nei limiti e nelle forme dei poteri di governo del territorio attribuiti per legge, anche attraverso forme di pianificazione condivisa e/o coordinata da attuarsi preferibilmente entro l'AGP di riferimento, prevedono ulteriori disposizioni per:

Lago Maggiore:

- la migliore valorizzazione dei punti e percorsi panoramici sugli ampi scenari alpini, la sponda piemontese e le Isole Borromee, per rafforzare le potenzialità di fruizione del paesaggio del Verbano, tenendo conto delle indicazioni regionali relative alla tutela delle strade panoramiche e alla valorizzazione di specifici percorsi, quali i tracciati guida paesaggistici regionali e dei belvedere, contenute nel successivo articolo 35.1, con particolare riferimento al Sentiero Italia e al Belvedere Sasso del Ferro, quali elementi di attenzione regionale per la valorizzazione delle potenzialità di fruizione del paesaggio del Verbano;
- il miglioramento e potenziamento di percorsi e accessi a lago in correlazione al recupero dei nuclei storici;
- il recupero del sistema storico-culturale delle fornaci di calce e, in generale, del patrimonio di archeologia industriale presente, in riferimento ad una strategia complessiva di rilancio dell'ambito in termini turistico-culturali sovralocali. Il sistema rappresenta, infatti, una risorsa paesaggistica e storico-testimoniale che concorre in modo significativo alla connotazione del paesaggio lacuale anche in termini di percezione visiva degli elementi emergenti (landmark);
- la tutela delle zone umide presenti nella parte meridionale del lago (area di Angera).

Lago di Lugano:

- la salvaguardia degli ampi scenari naturali caratterizzati dall'alternanza boschi e prati che connotano fortemente le sponde e i versanti del lago percepibili dall'ambito;
- il recupero e valorizzazione del Belvedere di Sighignola, di rilevanza regionale ai sensi del successivo articolo 35.1;
- la valorizzazione dei luoghi della memoria biografica e letteraria del Fogazzaro, che assegnano un particolare significato simbolico all'ambito del Ceresio.

Lago di Lecco e Como:

- la salvaguardia e valorizzazione della particolare organizzazione a terrazzamenti dei versanti che costituisce un carattere distintivo di ampie parti dei versanti a lago, percepibile dal lago e dal territorio, e segna morfologicamente la distinzione tra territori rurali maggiormente antropizzati e paesaggi dell'elevata naturalità;
- la valorizzazione del sistema dei percorsi di fruizione panoramica e paesaggistica del Lario, sia sul lungo lago che sui versanti; in considerazione della rilevanza regionale, si ricordano: il Sentiero del Viandante, l'Antica Strada Regina, la Dorsale Orobica lecchese, la Via Regia;

- la tutela e valorizzazione delle visuali sensibili, con particolare attenzione alle visuali sensibili dai punti peculiari di osservazione, anche storicamente riconosciuti, che costituiscono per il Lario una componente paesaggistica di valore non solo percettivo ma anche simbolico e celebrativo a livello sovraregionale, che integra e valorizza ulteriormente il sistema dei percorsi al punto precedente; si ricordano: Brunate, Monte Bisbino, Madonna del Ghisallo;
- la salvaguardia del sistema delle ville, anche minori, e dei grandi alberghi che testimoniano la qualificata attrattività turistica del Lario, sistema interessato da unità culturali complesse costituite da ville, edifici di servizio, parchi e giardini, darsene e approdi, che intrattengono un interessante rapporto con gli elementi paesaggistici di contesto, quali borghi e percorsi storici, aree boscate e coltivate. Gli interventi di recupero e valorizzazione di questo ingente patrimonio culturale e paesaggistico devono tenere conto delle connotazioni storico-architettoniche degli edifici ma anche dell'intero sistema, evitando di introdurre elementi o manufatti che ne compromettano coerenze dimensionali e tipologiche e tessiture relazionali.

Lago d'Iseo:

- la salvaguardia e valorizzazione degli interessanti episodi di architettura del '900, in particolare del Liberty, inseriti nel pittoresco contesto di edilizia spontanea, evitando interventi che ne alterino i caratteri distintivi;
- la tutela dei caratteri distintivi dell'edilizia minore presente lungo le coste e lungo i versanti, al fine di conservare la leggibilità dei nuclei di antica formazione (NAF) e il relativo rapporto pieni-vuoti con gli elementi di naturalità circostante, nonché la leggibilità del tradizionale sistema di coperture, cromie e componenti materiche dei luoghi, nel rispetto dell'immagine consolidata della costa lacuale;
- la salvaguardia dell'articolata morfologia dei versanti, che vede l'alternarsi di pareti rocciose, versanti boschivi, coltivi e alte conche e terrazzi che prospettano sull'intero ambito, come riferimento per l'attenta valorizzazione dei nuclei minori e della viabilità secondaria in alternativa alla diffusione estensiva di seconde case;
- la tutela di Monte Isola, che conferisce all'intero Lago d'Iseo una specificità paesaggistica ponendosi come luogo del lago percepibile da entrambe le coste; per questa sua eccezionale esposizione richiede una particolare attenzione nella conservazione dei caratteri peculiari tramite: la tutela degli insediamenti storici costieri e dei loro elementi tipologici, la limitazione degli interventi viabilistici di mezza costa, la preservazione dell'integrità dell'intorno dell'importante landmark del Santuario della Madonna della Ceriola, posto in posizione dominante sulla montagna;
- la valorizzazione del rapporto con la Val Camonica e i luoghi di testimonianza dell'antica civiltà Camuna.

Lago d'Idro:

- la salvaguardia dei valori naturalistici del lago e degli scenari prealpini, contraddistinti da versanti acclivi e fitte coperture boschive, che contraddistinguono il paesaggio in cui si incastona lo specchio lacuale, anch'esso segnato da particolari caratteristiche ambientali;
- la salvaguardia e valorizzazione della presenza degli insediamenti preistorici a palafitte di Ponte Caffaro;
- l'attenta riqualificazione del sistema insediativo a lago e la sistemazione delle sponde;
- la coordinata riqualificazione degli insediamenti, degli spazi pedonali e delle aree a verde lungo la strada statale n. 237;
- la tutela e valorizzazione dell'insediamento storico di forte connotazione paesaggistica di Bagolino, della viabilità che lo collega al lungolago e delle peculiarità geomorfologiche e geologiche di contesto.

Lago di Garda:

- la tutela e recupero paesaggistico unitario del tracciato dell'alta Gardesana, quale viabilità storica di elevato valore paesaggistico e ingegneristico di rilevanza regionale, di cui alla tavola PR2 "Elementi qualificanti il paesaggio lombardo";
- la valorizzazione del sistema dei percorsi di fruizione paesaggistica, nel quale spiccano i tracciati guida paesaggistici di rilevanza regionale della Bassa Via del Garda e della Greenway del Benaco, che si connettono con l'entroterra e con il complesso sistema viario militare risalente alla Grande Guerra;

- la valorizzazione della valle delle cartiere, quale sistema di archeologia industriale già oggetto di programmi di recupero e valorizzazione turistica integrati in uno scenario di sviluppo locale sostenibile di particolare interesse regionale;
- la salvaguardia delle limonaie, sistema architettonico e paesaggistico complesso ed unico al mondo, ad elevato valore storico-testimoniale e di forte connotazione paesaggistica, correlata alla particolare configurazione morfologica e materica di manufatti, terrazzamenti, caselli e pilastri, viabilità di accesso, rete idrica e cisterne, sistemi di cipressi, che deve trovare modalità di recupero volte a salvaguardarne le relazioni tra le diverse parti, anche con la possibilità di considerarne una tutela "museale" storicistica legata sia alla trasmissione della specifica modalità di coltivazione degli agrumi che dei manufatti quali elementi testimoniali da conservare nei loro caratteri costruttivi e materici residuali, evitando ripristini parziali che ne alterino la complessità;
- la salvaguardia della particolare configurazione dei terrazzamenti che connota i versanti del Benaco, contraddistinti in larga parte delle coltivazioni tipiche del vigneto e dell'ulivo, spesso connesso al laureto, che rappresentano una testimonianza di elevato valore storico culturale dell'ambito da valorizzare tramite reti e percorsi di interesse paesaggistico, gastronomico-culturali e di promozione del territorio rurale;
- la salvaguardia e valorizzazione, in particolare nell'area di Salò e Gardone, del sistema di ville e grandi alberghi, contraddistinto da specifici rapporti tra edifici, approdi a lago, giardini o parchi, terrazze belvedere, strada e, più in generale, il sistema dei percorsi e il sistema delle aree verdi. Gli interventi di valorizzazione e di recupero di questo ingente patrimonio culturale e paesaggistico devono tenere conto delle connotazioni storico architettoniche degli edifici ma anche dell'intero sistema, evitando di introdurre elementi o manufatti che ne compromettano coerenze dimensionali e relazionali;
- la salvaguardia della particolare connotazione derivante dall'utilizzo storicamente consolidato nei parchi e giardini di particolari essenze, anche esotiche, e dall'uso dei cipressi, soprattutto nella parte alta del lago, derivante dal particolare clima che rende la sponda occidentale del Garda un ecosistema eccezionale caratterizzato da una flora tipicamente mediterranea;
- la tutela di Sirmione, quale emergenza geo-morfologica e storico-culturale unica e complessa, contraddistinta dal sistema archeologico delle Grotte di Catullo e dal castello fortificato.

Art. 13 bis Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità dei laghi.
--

1. Il PPR, all'interno dei territori di cui all'articolo 13, individua specifiche porzioni di territorio che, per i caratteri naturali del soprassuolo, sono considerate di rilievo per l'erogazione di servizi ecosistemici connessi al paesaggio e al sistema ambientale. Tali porzioni, denominate "*Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità dei laghi*", identificano quei contesti territoriali di elevato valore ambientale, vegetazionale e paesaggistico, nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata o assente. Tali ambiti sono individuati alla scala regionale nella Tavola PR2 "Elementi qualificanti il paesaggio lombardo".
2. In sede di maggior definizione ai sensi dell'articolo 2 della presente Disciplina e sulla base di approfondimenti e verifiche sullo stato dei luoghi, gli enti territoriali con competenza di governo del territorio, di cui all'art. 1 comma 3, possono definire, con maggiore precisione e in coerenza con l'effettiva realtà dei luoghi, i perimetri degli Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Il processo di maggior definizione esclude da tali ambiti:
 - la superficie urbanizzata esistente;
 - la superficie urbanizzabile vigente all'entrata in vigore della l.r. 31/14, ad eccezione delle porzioni che nel frattempo siano state ricondotte dai PGT a superficie agricola o naturale per effetto dell'adeguamento dei piani alla l.r. 31/14, comunque nel rispetto del bilancio ecologico del suolo di cui all'art.2 della l.r. 31/2014).
3. Laddove il processo di maggior definizione sia operato dai Comuni in fase di redazione dei PGT o di loro varianti, le Province e la Città metropolitana controllano, nella fase di verifica di compatibilità dei PGT o loro varianti ai PTCP e PTM, la coerenza della maggior definizione operata dal Comune rispetto a quanto

indicato dalla presente Disciplina e dai criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Fino all'avvenuto adeguamento di cui sopra continua a trovare applicazione il contenuto dell'ex art. 17 del PPR 2010, riportato all'art. 43 della presente Disciplina.

Direttive

Le seguenti Direttive integrano le Direttive di cui all'art. 13 "Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi".

4. Gli enti di cui all'art. 1 comma 3 della presente Disciplina, in base alle proprie competenze, anche attraverso forme di pianificazione condivisa e/o coordinata da attuarsi preferibilmente entro l'AGP di riferimento, prevedono negli atti di governo del territorio (PTCP, PTC dei parchi, PGT) disposizioni per:
- a) la tutela, il recupero e il mantenimento dell'alto grado di naturalità dei luoghi e dell'eccezionale qualità paesaggistica, tutelandone le caratteristiche morfologiche e ambientali complessive, garantendo comunque lo svolgimento delle attività quotidiane di coloro che vi risiedono e lavorano;
 - b) la conservazione e il recupero del sistema di beni e opere di carattere storico-insediativo e testimoniale che connotano i laghi ed i territori contermini, quali espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo e lago, nonché per la tutela dei caratteri e delle forme dell'agricoltura tradizionale e dell'assetto rurale e paesaggistico ambientale;
 - c) la promozione delle azioni che attengono alla manutenzione e alla sicurezza del territorio, nonché al mantenimento e alla produttività delle tradizionali attività agricole e/o silvopastorali;
 - d) la promozione delle forme di fruizione rispettose dell'ambiente e del turismo sostenibile;
 - e) il restauro, il recupero e la valorizzazione di quegli elementi del paesaggio o di quei contesti che, in seguito a trasformazioni antropiche, hanno subito un processo di degrado e abbandono;
 - f) l'individuazione e la rimozione delle presenze antropiche non compatibili con gli obiettivi di tutela degli ambiti ad elevata naturalità, anche con l'individuazione di aree idonee al trasferimento delle corrispondenti volumetrie;
 - g) favorire la connessione con i vari elementi naturalistici del contesto e il collegamento con la Rete Verde Regionale di cui al successivo art. 39;
 - h) garantire, a partire dalla data di efficacia del PPR, la compensazione dei servizi ecosistemici e del grado di naturalità eroso nelle superfici urbanizzabili previste dai PGT. Per superfici urbanizzabili si intendono le aree vigenti nei PGT riportate con carattere ricognitivo nella tavola PR 2 "Elementi qualificanti del paesaggio lombardo", il cui carattere conformativo è sancito dalla carta del consumo del suolo (di cui all'art. 10 comma 1 lett. e) bis l.r. 12/2005) dei Piani delle Regole dei singoli Comuni, redatta secondo i criteri definiti dal PTR in applicazione dell'art. 19, comma 2, lettera b-bis, 5) della l.r.12/2005.

Restano salvi i criteri di qualità per la riduzione del Consumo di suolo del PTR, che vedono negli ambiti di cui al presente articolo uno degli elementi preminenti ove operare per la riduzione del Consumo di Suolo.

Prescrizioni

5. È vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a, b, c, d, comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:
- a) necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli per la viabilità a uso agricolo e forestale, ivi compresa la realizzazione di eventuali strutture aziendali connesse all'attività agricola e alla residenza dell'imprenditore agricolo, pur nel rispetto del corretto inserimento paesaggistico e dei caratteri di elevata naturalità del contesto;
 - b) relativi alla realizzazione di impianti e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché interventi per il miglioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e per il rinnovamento e potenziamento degli impianti per l'utilizzo di energie rinnovabili già esistenti.
6. Relativamente a quanto disposto al precedente comma 5, resta comunque possibile la revisione delle superfici urbanizzabili vigenti alla data di entrata in vigore della l.r.31/14, nel rispetto del "bilancio ecologico del suolo" di cui all'art.2 della l.r. 31/14 e in relazione alla minore o equivalente qualità ambientale dei suoli interessati, fatto salvo comunque il rispetto della soglia di riduzione del Consumo di suolo dettata dal PTR o dal PTCP, se già adeguato alla stessa l.r. 31/14.

Art. 14 Rete idrografica naturale

1. La Regione riconosce il valore paesaggistico dell'idrografia naturale superficiale quale struttura fondamentale della morfologia del paesaggio lombardo e riferimento prioritario per la costruzione della Rete Verde Regionale.
2. Ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del Codice, sono assoggettati alla tutela paesaggistica di cui al Titolo I Parte III dello stesso Codice i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

Obiettivi

3. La tutela e riqualificazione paesaggistica di fiumi, torrenti e corsi d'acqua naturali di Lombardia è volta a:
 - a) salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei e degli ambiti dei corsi d'acqua, anche tramite un'attenta gestione della risorsa idrica e degli interventi di regimazione idraulica, al fine di garantire un'adeguata presenza d'acqua;
 - b) tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geo-morfologici dei singoli torrenti e fiumi, quali, ad esempio, cascate, forre, orridi, meandri, lanche e golene;
 - c) salvaguardare e valorizzare il sistema di beni e opere di carattere storico-insediativo e testimoniale che connotano i diversi corsi d'acqua quale espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo e fiume;
 - d) riqualificare le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico in coerenza con le finalità di salvaguardia e tutela sopraindicate.
4. Gli enti di cui all'art. 1, comma 3 della presente Disciplina, in base alle proprie competenze, anche attraverso forme di pianificazione condivisa e/o coordinata attuabili preferibilmente entro l'AGP di riferimento, declinano forme di tutela e valorizzazione del paesaggio della Rete idrografica naturale nell'ambito di quanto disposto dai commi successivi.

Indirizzi

5. Al fine di promuovere un approccio integrato ai bacini e sottobacini idrografici che tenga in attenta considerazione lo scenario paesaggistico di riferimento, individuandone azioni e misure di riqualificazione e valorizzazione, la Giunta regionale supporta e incentiva azioni e programmi sovracomunali proposti dagli enti locali, anche in accordo con l'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, finalizzati alla valorizzazione paesaggistica, riqualificazione ambientale e mitigazione dei rischi naturali a scala di intero sottobacino o di parti significative dello stesso, tramite iniziative di sostenibilità ambientale, protocolli o accordi tra enti, proposte di contratti di fiume o di progetti strategici di sottobacino idrografico ai sensi dell'art. 55 della l.r. 12/2005;
6. Assumono valore prioritario all'interno delle proposte di promozione di azioni integrate:
 - a) il recupero delle situazioni di degrado paesaggistico e la riqualificazione ambientale e ricomposizione paesaggistica correlati ad interventi di difesa e gestione idraulica, con specifico riferimento alla individuazione di nuovi spazi di possibile esondazione del fiume, coerentemente agli indirizzi del PAI e alle misure del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA);
 - b) la tutela e il miglioramento dei paesaggi naturali, anche in funzione degli obiettivi regionali di salvaguardia della biodiversità e di ricostruzione di connessioni ecologiche;
 - c) la tutela e valorizzazione del sistema insediativo consolidatosi storicamente intorno alla valle fluviale e delle rilevanze storico-culturali che la connotano, con attenta considerazione e valorizzazione delle diverse componenti, dei singoli beni e dei sistemi di relazione fisica e simbolica che li correlano, compatibilmente con il livello di rischio idrogeologico presente;
 - d) la promozione di forme di fruizione sostenibile tramite l'individuazione di itinerari, percorsi e punti di sosta da valorizzare e potenziare o realizzare.
7. La Giunta regionale, al fine di promuovere un approccio integrato ai bacini e sottobacini idrografici che tenga in attenta considerazione lo scenario paesaggistico di riferimento, supporta altresì iniziative e programmi di manutenzione integrata del territorio che comprendano misure specifiche per la cura e

valorizzazione dei caratteri connotativi del paesaggio locale in attuazione dell'art. 20 della l.r. 4/2016 (d.g.r. 238/2018).

Prescrizioni

8. Nelle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. c), all'esterno della superficie urbanizzata e della superficie urbanizzabile di cui all'art.2, co.1, lett b) della l.r. 31/14, così come meglio specificate nelle linee tecniche dettate dal PTR per la costruzione della Carta del Consumo di Suolo di cui all'art. 10, co.1 lett. e) bis della l.r. 12/05, esistenti o vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 31/14, non è ammessa la realizzazione edifici destinati a nuove attività produttive industriali/logistiche/artigianali, medie e grandi strutture di vendita. È ammesso l'ampliamento delle attività già esistenti.

Art. 15 Aree Alpine e Appenniniche

1. Ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. d) del Codice, sono assoggettati alla tutela paesaggistica di cui al Titolo I Parte III dello stesso Codice, *“le montagne per la parte eccedente i 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina ed i 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica”*.
2. Il PPR riconosce le aree costituite dal sistema di terre formatosi a seguito dell'orogenesi alpino-appenninica e delle correlate dinamiche glaciali, quale componente strutturale del paesaggio lombardo e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile.

Obiettivi

3. In tali areali il PPR persegue, oltre alle finalità di tutela e valorizzazione del sistema paesistico ambientale, gli obiettivi generali di favorire:
 - a) le condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano;
 - b) la permanenza delle tradizionali attività agrosilvopastorali;
 - c) le azioni che attengono alla manutenzione e alla sicurezza del territorio.
4. Si definiscono domini sciabili gli areali, anche al di sotto dei 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e dei 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica, individuati negli strumenti di pianificazione territoriale regionale o provinciale (PTRA, PTCP e PTC dei Parchi), al cui interno sono ricomprese, in una logica di sistema, le aree destinate alla pratica dello sci (a titolo esemplificativo e non esaustivo piste da discesa, piste da fondo, itinerari pedonali nella neve, rifugi, parcheggi). La realizzazione e/o la modifica di tracciati di piste e impianti, nonché di aree di servizio e manutenzione all'interno del perimetro dei domini sciabili individuati dai suddetti strumenti (PTRA, PTCP e PTC dei Parchi), è subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
5. Nel rispetto dell'art. 15, comma 7 quater della l.r. 12/2005, spetta al PTCP della Provincia di Sondrio il compito della definizione dei domini sciabili, l'estensione e perimetrazione degli ambiti di elevata naturalità e la definizione dei criteri di dettaglio per l'attuazione delle previsioni di sviluppo e di tutela rispettivamente ivi previsti, che devono essere recepiti dalla pianificazione sotto-ordinata.

Indirizzi

6. All'interno del perimetro dei domini sciabili individuati negli strumenti di pianificazione regionale e/o provinciale (PTRA, PTCP e PTC dei Parchi):
 - a) nel caso di realizzazione e/o modifica degli attuali tracciati (piste e impianti) che determinino una perdita di servizi ecosistemici e/o la sottrazione di territori coperti da foreste e boschi sono necessariamente da prevedere misure di compensazione ambientale quantitativamente a saldo positivo. Gli eventuali interventi interessanti servizi ecosistemici e/o territori coperti da foreste e boschi devono essere improntati a criteri di minimo impatto ambientale tra cui: minor numero di elementi arborei abbattuti e minor quantità di terreno vegetale da asportare nel caso di movimentazione di terra;
 - b) sono fatte salve le ordinarie procedure in materia di autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004 e l.r. 12/2005;

- c) le misure di compensazione, qualora non realizzabili nel sito-specifico, dovranno essere localizzate prioritariamente in prossimità dell'area di intervento; se non tecnicamente fattibile, le stesse dovranno essere finalizzate all'attuazione della Rete Verde di cui alla Tavola PR 3.2.;
 - d) in ogni caso, contestualmente alla realizzazione di nuovi impianti da sci, in ciascun dominio sciabile è obbligatoria la dismissione di quelli non più utilizzati, la riqualificazione delle relative aree interessate e la messa in sicurezza dei cavi sospesi degli impianti di risalita e delle linee elettriche a servizio dei rifugi;
 - e) le piste dichiarate dismesse devono essere rimboschite con essenze forestali adatte alla zona fitoclimatica e prescelte fra la flora locale, salvo che la loro originaria configurazione sia a prato. La presente norma, relativa alla rinaturalizzazione delle piste non utilizzate, si applica in riferimento ai nuovi contratti di concessione degli impianti di risalita e/o in sede di aggiornamento delle concessioni in essere, per eventuali proroghe.
7. In coerenza con gli obiettivi di cui all'art.3, commi 1, 2 e 3, il PPR promuove azioni finalizzate a rendere vantaggiosa la permanenza di coloro che abitano e lavorano nei territori montani, favorendo il mantenimento e lo sviluppo sostenibile delle attività economiche tradizionali tipiche delle valli alpine ed appenniniche per evitare il rischio di spopolamento e consentire, al contempo, il presidio e la manutenzione dei territori. In tale ottica, Province, Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi promuovono e coordinano progetti infrastrutturali di mobilità sostenibile di valenza sovracomunale (realizzazione di percorsi di fruizione culturale, rurale ecc., anche relativi alla rete verde provinciale e/o comunale) lungo i quali sia possibile avviare attività economiche sostenibili, anche minori, ma essenziali per il presidio dei territori, ovvero attività di produzione, promozione e vendita di prodotti tipici locali in specifici punti di ristoro e/o agriturismi localizzati lungo le infrastrutture di cui sopra. Tali azioni devono essere sviluppate nel rispetto del contesto paesaggistico di riferimento, al fine di rilanciare un turismo eco-sostenibile e non invasivo che coniughi la valorizzazione delle attività economiche tradizionali di sostentamento (pastorizia, agricoltura e allevamento in generale) con la più recente forma di turismo innovativa dell' "accoglienza diffusa", in sinergia con elementi attrattivi e/o iniziative di interesse culturale-paesaggistico-ambientale, anche in connessione con i "Tracciati di interesse storico-culturale e paesaggistico" (di cui all'art.35) ed il sistema della Rete Verde regionale (di cui all'art.39).

Direttive

8. Gli enti di cui all'art. 1, comma 3, della presente Disciplina, in base alle proprie competenze, nei limiti e nelle forme dei poteri di governo del territorio attribuiti per legge, anche attraverso forme di co-pianificazione preferibilmente attuabili entro l'AGP di riferimento e in coerenza con gli indirizzi di cui al precedente comma 7, prevedono disposizioni per:
- a) garantire la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri ecosistemici, geografici, geomorfologici e storico-identitari delle aree montane, promuovendo il mantenimento degli ambiti dedicati alle attività agricole (in particolare pascoli e terrazzamenti) e zootecniche tradizionali, che svolgono un fondamentale presidio territoriale, e le attività selvicolturali compatibili con i valori paesaggistici e naturalistici degli ecosistemi forestali, anche in funzione della difesa del suolo e di riduzione del rischio idrogeologico;
 - b) incentivare il mantenimento dell'attività di alpeggio e il recupero degli edifici (malghe) e dei manufatti del sistema rurale, prioritariamente a fini produttivi del sistema rurale, nonché la fruizione turistico ricreativa connessa alle produzioni tipiche locali;
 - c) mantenere e valorizzare i percorsi e gli elementi della viabilità storica (sistema dei sentieri e mulattiere), che costituisce la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema insediativo regionale (massicciate, ponti, ricoveri, cippi, gallerie, edicole sacre, calchi, stazioni, caselli, porte, ecc.), tutelandone la permanenza e la leggibilità nel loro sviluppo urbano ed extraurbano, salvaguardando la toponomastica storicamente riconosciuta ed incentivando, altresì, la realizzazione di percorsi di interesse turistico di valore naturalistico e paesaggistico. La valorizzazione a fini turistici di tali percorsi dovrà, tuttavia, cercare di evitare interventi fortemente impattanti che incidono sulle qualità paesaggistiche degli stessi percorsi, nel rispetto delle naturali asperità dei terreni;

- d) tutelare i caratteri tipologici e morfologici degli insediamenti, degli edifici e dei manufatti di valore storico e architettonico, favorendo il recupero del patrimonio edilizio abbandonato tradizionale e delle frazioni rurali. In tale ottica, gli interventi di miglioramento della prestazione energetica e del miglioramento sismico sul patrimonio storico tradizionale e di edilizia rurale - sia che si tratti di immobili isolati che ricompresi nei centri o nuclei storici - privilegiano soluzioni compatibili con le caratteristiche formali, tipologiche, materiche delle costruzioni, anche mediante analisi e valutazioni sito – specifiche del contesto di riferimento;
- e) tutelare e valorizzare le vedute paesistiche che preludono o concludono il percorso di una valle, salvaguardando la permanenza delle visuali d'interesse panoramico costituite dalle linee di crinale e dalle dorsali montane da cui è possibile godere la bellezza dei rilievi alpini, sia in riferimento al loro valore scenico, sia a quanto visibile dai percorsi fruitivi;
- f) evitare interventi di trasformazione che, per localizzazione e dimensione, risultino fuori scala e determinino impatti incompatibili con i valori paesaggistici del contesto, in particolare ove la pendenza del versante superi il 30%.

Prescrizioni

9. È vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a, b, c, d comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi di seguito elencati:
- a) la realizzazione di percorsi di interesse turistico di valore naturalistico e paesaggistico, nel rispetto delle direttive sopraindicate e della conformazione morfologica dei versanti e dei valori paesaggistici e ambientali del contesto territoriale di riferimento;
 - b) interventi relativi al completamento della superficie urbanizzata, come definita dall'integrazione del PTR ai sensi della l.r.31/2014 per la riduzione del consumo di suolo (D.C.R 411 del 19/12/2018) e all'ampliamento delle costruzioni esistenti;
 - c) interventi ricadenti nella superficie urbanizzabile presente all'entrata in vigore della l.r. 31/2014 (compresi gli interventi di cui alle lett. e) ed f) del comma 1, articolo 3, del DPR n. 380), ad eccezione delle porzioni che, nel frattempo, siano state ricondotte dal PGT a superficie agricola o naturale per effetto dell'adeguamento dei Piani alla l.r. 31/2014, comunque nel rispetto del bilancio ecologico del suolo. Resta comunque possibile la revisione delle superfici urbanizzabili (vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 31/2014), nel rispetto del bilancio ecologico del suolo (di cui all'art. 2 della l.r. 31/2014) e in relazione alla minore o equivalente qualità ambientale dei suoli interessati, fatto salvo comunque il rispetto della soglia di riduzione del consumo di suolo dettata dal PTR o dal PTCP, se già adeguato alla stessa l.r. 31/2014;
 - d) interventi per il miglioramento dello stato di qualità dei corpi idrici nonché eventuali piccole derivazioni d'acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi idrici, da verificarsi anche in relazione ai criteri di cui alla d.g.r. n. 2727 del 22 dicembre 2011;
 - e) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti;
 - f) interventi per il rinnovamento e potenziamento degli impianti già esistenti per l'utilizzo delle energie rinnovabili, favorendo in ogni caso quelli che utilizzano tecnologie di minor impatto sull'ambiente, il paesaggio e gli ecosistemi;
 - g) interventi necessari per la difesa del suolo e la protezione civile, opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica nonché tutti gli interventi di difesa della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali;
 - h) interventi necessari per la viabilità a uso agricolo-silvo-pastorale e forestale. Nel rispetto della DGR 8 aprile 2009 n.8/9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008", così come integrata dalla DGR n. X/632 del 06/09/2013 e s.m.i con riguardo alle ZPS appartenenti alle categorie "AMBIENTI APERTI ALPINI" e "AMBIENTI FORESTALI ALPINI", è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali, con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla

pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi o nei piani della viabilità agro-silvo-pastorale di cui all'art. 59 comma 1 l.r. n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito. È vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti”;

- i) la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico (quali acquedotti, captazioni idriche ad uso potabile, reti fognarie, infrastrutture per la telecomunicazione) e di impianti, quali gasdotti ed elettrodotti, a condizione che le opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra, ecc.) si inseriscano nel contesto secondo i principi di coerenza paesaggistica e non modifichino le caratteristiche morfologiche e l'assetto idrogeologico;
- j) interventi relativi all'utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali connesse all'attività agricola e alla residenza dell'imprenditore agricolo, che si inseriscano nel contesto secondo i principi di coerenza paesaggistica;
- k) la manutenzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture esistenti di rifugi e bivacchi al fine di garantire una fruizione della montagna in sicurezza e/o per esigenze tecniche (edilizie, di efficientamento energetico, strutturali, agibilità ecc.). È ammessa la demolizione e sostituzione edilizia di rifugi e bivacchi anche fuori sedime, purché nell'area pertinenziale del lotto di riferimento, qualora sia tecnicamente dimostrato che siano necessari interventi di ristrutturazione edilizia per garantire la tutela dell'incolumità pubblica e una fruizione in sicurezza della montagna.
È altresì ammessa la realizzazione di nuovi bivacchi al fine di garantire il presidio ambientale dei territori.

10. Non è ammessa la circolazione fuori strada di mezzi motorizzati, motoslitte incluse, ad esclusione di quelli diretti alle proprietà o necessari per la gestione dei fondi, fatti salvi i casi autorizzati dalle autorità preposte.

11. Gli interventi sottoelencati sono ammessi solo se previsti nei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali e/o siano ricompresi in strumenti di programmazione e pianificazione regionale:

- a) nuove attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e turistico al di fuori della superficie urbanizzata e urbanizzabile di cui all'art. 2, comma 1, lettera b, della l.r. 31/2014; nel caso di nuove aree attrezzate destinate agli sport invernali o all'eventuale ampliamento o rinnovamento di quelli esistenti, gli eventuali nuovi tracciati e gli invasi per l'innervamento artificiale devono essere paesaggisticamente compatibili, con maggiore aderenza possibile alla morfologia dei luoghi e realizzati in modo tale da concorrere alla qualità del paesaggio anche durante la stagione estiva;
- b) opere relative alle attività estrattive di cava;
- c) nuove strade di comunicazione, infrastrutture ferroviarie e infrastrutture per il trasporto di energia e fluidi, che non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, subordinate all'individuazione di opportune forme di mitigazione e compensazione, previa verifica dell'impraticabilità di soluzioni alternative a minore impatto da argomentare con apposita relazione in sede progettuale.

12. Non sono ammessi interventi o attività che compromettano gli assetti morfologici, le emergenze geomorfologiche o la qualità del paesaggio d'alta quota nelle sue diverse componenti (vette, crinali, ambiti forestali delle praterie e delle brughiere, aree umide, laghi, torbiere e ambienti rupestri), o che determinino la progressiva saturazione edilizia degli spazi liberi dei fondovalle, alterandone i caratteri di naturalità esistenti, ad eccezione degli interventi di cui al comma 11 di rilevante interesse pubblico, solo laddove sia tecnicamente dimostrata l'impossibilità di sviluppare soluzioni alternative a minore impatto, da argomentare con apposita relazione in sede progettuale, comunque nel rispetto del bilancio ecologico del suolo. Per i piani o progetti di rilevante interesse pubblico che interessano siti della rete natura 2000 vale in ogni caso quanto previsto dall'art.6 paragrafo 4 della Direttiva 92/43 del 21 maggio 1992 (Direttiva "Habitat").

Art. 15 bis Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità delle Aree Alpine ed Appenniniche.

1. Il PPR individua, all'interno delle Aree Alpine e Appenniniche di cui all'art.15, specifiche porzioni che, per i caratteri naturali del soprassuolo, sono considerate di rilievo per l'erogazione di servizi ecosistemici connessi al paesaggio e al sistema ambientale. Tali porzioni, denominate "*Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità delle Aree alpine ed appenniniche*", identificano specifici contesti territoriali di elevato valore vegetazionale e paesaggistico, nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata o assente. Tali ambiti sono individuati alla scala regionale nella Tavola PR2 "*Elementi qualificanti il paesaggio lombardo*".
2. In sede di maggior definizione ai sensi dell'articolo 2 della presente Disciplina e sulla base di approfondimenti e verifiche sullo stato dei luoghi, gli enti pubblici territoriali con competenza di governo del territorio possono definire, con maggiore precisione e in coerenza con l'effettiva realtà dei luoghi, i perimetri degli Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale. Il processo di maggior definizione esclude da tali ambiti:
 - a) la superficie urbanizzata esistente;
 - b) la superficie urbanizzabile vigente all'entrata in vigore della l.r. 31/14, ad eccezione delle porzioni che nel frattempo siano state ricondotte dai PGT a superficie agricola o naturale, per effetto dell'adeguamento dei piani alla l.r. 31/14, comunque nel rispetto del bilancio ecologico del suolo (di cui all'art. 2 della l.r. 31/2014);
 - c) le aree dei domini sciabili esistenti o già approvati dagli atti di governo del territorio (PTCP, PTC dei Parchi o da eventuali PTRAs) alla data di adozione del PPR come definiti al comma 4 dell'art. 15.
3. Laddove il processo di maggior definizione sia operato dai Comuni in fase di redazione dei PGT o di loro varianti, le Province controllano, nella fase di verifica di compatibilità dei PGT o loro varianti con il PTCP, la coerenza della maggior definizione operata dal Comune rispetto a quanto indicato dalla presente Disciplina e dai criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Fino all'avvenuto adeguamento di cui sopra, continua a trovare applicazione il contenuto dell'ex art. 17 del PPR 2010, riportato all'art. 43 della presente Disciplina.

Direttive

Le seguenti Direttive integrano le Direttive di cui all'art. 15 "Aree Alpine e Appenniniche".

4. Gli enti di cui all'art. 1, comma 3, della presente Disciplina, in base alle proprie competenze, anche attraverso forme di pianificazione condivisa e/o coordinata da attuarsi preferibilmente entro l'AGP di riferimento, prevedono negli atti di governo del territorio (PTCP, PTC dei parchi, PGT) disposizioni per:
 - a) la tutela, il recupero e il mantenimento dell'alto grado di naturalità e della eccezionale qualità paesaggistica dei luoghi, garantendo comunque lo svolgimento delle attività quotidiane di coloro che vi risiedono e lavorano;
 - b) la conservazione e il recupero del sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo, tutelando i caratteri e le forme dell'agricoltura tradizionale e dell'assetto rurale e paesaggistico-ambientale;
 - c) la promozione delle forme di fruizione rispettose dell'ambiente e del turismo equilibrato, armonico e sostenibile;
 - d) il restauro, il recupero e la valorizzazione di quegli elementi del paesaggio o di quei contesti che, in seguito a trasformazioni antropiche incoerenti, hanno subito un processo di degrado e abbandono;
 - e) l'individuazione e la rimozione delle presenze antropiche non compatibili con gli obiettivi di tutela degli ambiti a elevata naturalità, anche con l'individuazione di aree idonee al trasferimento delle corrispondenti volumetrie;
 - f) lo smantellamento di impianti dismessi ed il ripristino di un coerente stato di naturalità dei luoghi;
 - g) la compensazione dei servizi ecosistemici e del grado di naturalità eroso nelle superfici urbanizzabili già previste dai PGT a seguito della realizzazione degli interventi, a partire dalla data di efficacia del PPR. Per superfici urbanizzabili si intendono le aree dei PGT vigenti riportate con carattere ricognitivo

nella tavola PR 2 "Elementi qualificanti del paesaggio lombardo", il cui carattere conformativo è sancito dalla carta del consumo del suolo (di cui all'art. 10 comma 1 lett. e) bis l.r. 12/2005) dei Piani delle Regole dei singoli Comuni, redatta secondo i criteri definiti dal PTR in applicazione dell'art. 19 comma 2, lettera b-bis, 5) della l.r. 12/2005.

Prescrizioni

5. È vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a, b, c, d, comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:
 - a) già citati all'art 15 "Aree Alpine e Appenniniche" comma 9, lett. a), b), c), d), e), g), h), k);
 - b) necessari per il permanere delle attività agro-silvo-pastorali, ivi compresa la realizzazione di eventuali strutture aziendali connesse all'attività agricola e alla residenza dell'imprenditore agricolo, purché nel rispetto dei caratteri di elevata naturalità del contesto. La trasformazione di aree boscate è ammessa ove previsto dai Piani di Indirizzo Forestale (PIF) redatti ai sensi dell'art. 43, c. 4, della l.r. 31/2008;
 - c) interni ai domini sciabili così come individuati dagli strumenti di pianificazione di livello regionale o provinciale (PTRA, PTCP e PTC dei Parchi) e definiti all'art. 15 commi 4 e 5 e 6, privilegiando quelli necessari per la razionalizzazione, l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici e gli interventi volti alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni dei PTRA, dei PTCP provinciali e dei PTC dei Parchi alle condizioni indicate al precedente comma 4 dell'art. 15;
 - d) contemplati dai Piani Cava nel rispetto dei valori paesaggistici dei luoghi;
 - e) necessari per la produzione, trasmissione e la distribuzione dell'energia qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'area in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a) e c) e 157 del Codice. Tali interventi devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi necessari all'esercizio in sicurezza degli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia. I progetti devono prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e ambientale, quantitativamente a saldo positivo, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi. Sono inoltre consentiti i tracciati viari per la realizzazione o la conduzione in sicurezza degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere, è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato utilizzabile per la manutenzione degli impianti, riducendolo alla larghezza minima necessaria;
 - f) relativi alla rete di livello regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti o, per quelli nuovi, se necessari esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni.
6. Relativamente a quanto disposto al precedente comma 5, resta comunque possibile la revisione delle superfici urbanizzabili vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 31/14, nel rispetto del "bilancio ecologico del suolo" di cui all'art.2 della l.r. 31/14 e in relazione alla minore o equivalente qualità ambientale dei suoli interessati, fatto salvo comunque il rispetto della soglia di riduzione del Consumo di suolo dettata dal PTR o dal PTCP, se già adeguato alla stessa l.r. 31/14.
7. All'interno degli "Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità", sono ammissibili ampliamenti e/o potenziamenti dei domini sciabili in coerenza con le seguenti prescrizioni:
 - solo se previsti da strumenti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale (PTRA, PTCP e PTC dei Parchi), accompagnati dai relativi procedimenti di valutazione ambientale e di valutazione degli impatti paesaggistici previsti per legge (VAS e/o VIA), tesi a garantire il pieno rispetto degli obiettivi generali e delle finalità contenute nel presente PTR/PPR. Sono fatte salve le ordinarie procedure autorizzative previste per legge;
 - qualora i suddetti interventi determinino una perdita dei servizi ecosistemici e/o la sottrazione di territori coperti da foreste e boschi, sono necessariamente da prevedere misure di compensazione

ambientale quantitativamente a saldo positivo (come impianto di essenze arboree su altre aree compatibili). Gli eventuali interventi dovranno essere improntati a criteri di minimo impatto ambientale tra cui: minor numero di elementi arborei abbattuti e minor quantità di terreno vegetale da asportare nel caso di movimentazione di terra;

- le misure di compensazione, qualora non realizzabili nel sito-specifico, dovranno essere localizzate prioritariamente in prossimità dell'area di intervento; se non tecnicamente fattibile, le stesse dovranno essere finalizzate all'attuazione della componente della Rete Verde di cui alla Tavola PR.3.2.

Art. 16 Ghiacciai e circhi glaciali

1. Ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. e) del Codice, sono assoggettati a tutela paesaggistica per legge i ghiacciai e i circhi glaciali.

Direttive

2. Gli enti di cui all'art. 1, comma 3, della presente Disciplina, ciascuno nei limiti e nelle forme dei poteri di governo del territorio attribuiti per legge, anche attraverso forme di pianificazione condivisa e/o coordinata da attuarsi prioritariamente entro l'AGP di riferimento, prevedono disposizioni per:
 - a) la tutela e preservazione delle caratteristiche morfologiche dei ghiacciai e dei circhi glaciali e degli altri elementi geomorfologici di origine glaciale ad essi correlati (ambienti di alta quota periglaciali, depositi morenici, creste di circo), nelle loro componenti idrogeologiche, litologiche, vegetazionali floristiche ed ecosistemiche;
 - b) la tutela degli assetti paesaggistici, ambientali, morfologici, idraulici ed ecosistemici delle vallette nivali situate nell'ambito dei ghiacciai e circhi glaciali;
 - c) la tutela di ambienti periglaciali di alta quota, laddove vengano alla luce, a causa del ritiro progressivo dei ghiacciai in considerazione dei cambiamenti climatici in atto, eventuali vestigia e palinsesti connessi alla Grande Guerra (beni mobili e immobili) tutelati e valorizzati quali elementi culturali sia dalla normativa statale che da quella regionale.

Prescrizioni

3. Sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla difesa idrogeologica, ecologica e per la sicurezza dei versanti, per la ricerca e divulgazione scientifica, nonché opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti sciistici esistenti.
4. Al fine di garantire una fruizione della montagna in sicurezza e/o per esigenze tecniche (edilizie, di efficientamento energetico, ecc.), è ammessa la manutenzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture esistenti di rifugi e bivacchi. È ammessa la demolizione e sostituzione edilizia di rifugi e bivacchi anche fuori sedime, purché nell'area pertinenziale del lotto di riferimento, qualora sia tecnicamente dimostrato che siano necessari interventi di ristrutturazione edilizia per garantire la tutela dell'incolumità pubblica e una fruizione in sicurezza della montagna. Al fine di garantire il presidio ambientale dei territori, è altresì ammessa la realizzazione di nuovi bivacchi.

Art. 17 Parchi e riserve nazionali o regionali

1. L'art. 142, comma. 1, lett. f), del Codice, assoggetta a tutela i Parchi e le riserve nazionali o regionali.
2. La gestione e la pianificazione del Parco Nazionale dello Stelvio sono normate dalla l.r. 39/2015 e dalla legge quadro sulle Aree Protette n. 394/1991.
3. La definizione di Parchi e Riserve regionali è contenuta nell'art.1, comma 1, lett. a), b), c) della l.r. 86/83 e s.m.i..
4. L'istituzione e la gestione delle Riserve e dei Parchi regionali lombardi è normata dalla l.r. n.86/1983 e s.m.i. e dalla l.r. n. 16/2007.

Direttive

5. Gli Enti competenti, nella definizione dei contenuti paesaggistici dei propri piani si attengono a quanto indicato nella D.g.r. n. 1343 del 7 febbraio 2014 *“Criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali e per la definizione della documentazione minima a corredo delle proposte finalizzata alla semplificazione”* e alle seguenti direttive generali:
- a) mantenere e valorizzare i caratteri ambientali e paesaggistici delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali, mediante la salvaguardia, la qualificazione ed il potenziamento delle attività agro-silvo-pastorali, in quanto funzionali alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità della campagna, nonché alla fruizione educativa, culturale, scientifica e ricreativa;
 - b) evitare attività che possano depauperare il valore estetico-percettivo dell’area protetta, tutelando gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline) e tutti gli elementi che contribuiscono alla riconoscibilità degli aspetti identitari e paesaggistici dei beni tutelati di cui al presente articolo; attrezzature o impianti sono ammissibili all’interno delle aree protette regionali ove dimostrato che non possano diversamente essere localizzati o laddove collocati in aree da riqualificare, permettendo così meccanismi di recupero e valorizzazione di ambiti degradati; sono fatti salvi gli interventi che ricadano in zone di iniziativa comunale (IC);
 - c) riqualificare le aree compromesse dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, definendo i principi per il loro recupero in rapporto al tipo di degrado, favorendo una riqualificazione del territorio che privilegi gli interventi con finalità naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali e l’eventuale rilevazione di attività ritenute incompatibili con il contesto ambientale.

Art. 18 Boschi e foreste

1. Ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del Codice, sono aree tutelate per legge i boschi e le foreste.
2. La definizione di bosco utile ai fini dell’applicazione dell’art.142, co. 1, lett. g), è quella dettata dal D.Lgs. 34/2018 *“Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali”* e dalla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31.

Direttive

3. Gli enti di cui all’art. 1, comma 3, della presente Disciplina, in base alle proprie competenze, anche attraverso forme di pianificazione condivisa e/o coordinata da attuarsi preferibilmente entro l’AGP di riferimento, prevedono disposizioni per:
 - a) minimizzare l’impatto degli interventi di trasformazione che possano ridurre la naturalità, l’integrità e la qualità degli ecosistemi o che possano determinarne l’isolamento od alterare la riconoscibilità dei paesaggi forestali, nonché compromettere i valori storico culturali ed estetico-percettivi degli edifici e dei manufatti di valore storico e architettonico, con particolare riferimento alle testimonianze della cultura agro-silvo-pastorale, favorendone il recupero e il riuso compatibile con i valori del contesto paesaggistico;
 - b) la riqualificazione di tali ambiti e per il rafforzamento del loro ruolo strategico, anche come punti nodali della rete ecologica regionale e come contrasto ai cambiamenti climatici;
 - c) promuovere il recupero e la manutenzione della sentieristica, con particolare riferimento ai percorsi di interesse storico ambientale, garantendone, ove possibile, l’accessibilità e la fruizione pubblica;
 - d) valorizzare, con finalità di conservazione paesaggistica e naturalistica, le proprietà pubbliche forestali, con particolare riferimento al patrimonio forestale regionale e alle proprietà comunali nonché agli eventuali usi civici di cui al successivo art. 19 della presente Disciplina.

Prescrizioni

4. Nelle aree di cui al presente articolo non sono ammessi:
 - a) gli interventi di trasformazione del bosco, di cui al comma 2 dell’art. 43 della L.R. 31/2008, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, per il territorio di propria competenza, che siano compatibili con le esigenze di conservazione della biodiversità, di stabilità dei terreni, di tutela dell’azione frangivento e di igiene ambientale locale, esplicitate in particolare dai Piani di indirizzo

- foresta (PIF) ai sensi dell'art.43, comma 4, della l.r. 31/2008 e nel rispetto delle procedure autorizzate in materia paesaggistica ai sensi del l.r. 12/2005;
- b) l'ammasso anche temporaneo di materiale di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi e dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per le cataste di legname;
- c) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica al servizio degli enti pubblici, quella obbligatoria ai sensi del Codice della strada e quella per l'escursionismo.
5. Laddove ammessi, gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate ai sensi del precedente comma 4 devono valutare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina.
6. Sono fatti salvi i contenuti dei Piani di indirizzo forestali previsti dalla l.r. 31/2008.

Art. 19 Aree gravate da usi civici e Università agrarie

1. Ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h), del Codice, sono assoggettate a tutela paesaggistica le zone gravate da usi civici e le aree assegnate alle università agrarie.
2. Per usi civici, come definiti dalla l. 16 giugno 1927, n.1766, si intendono quei diritti proprietari, gravanti su notevoli estensioni di terre, che si sono venuti consolidando nel corso dei secoli a favore delle popolazioni di determinati territori che da queste terre traevano le risorse necessarie alla propria sopravvivenza, attraverso regole e statuti di prelievo e di coltivazione che garantivano la riproducibilità e la tutela delle risorse naturali.

Direttive

3. Gli enti di cui all'art. 1, comma 3, della presente Disciplina, in base alle proprie competenze, anche attraverso forme di pianificazione condivisa e/o coordinata da attuarsi preferibilmente entro l'AGP di riferimento, precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree di cui al presente articolo e prevedono disposizioni per il mantenimento delle caratteristiche dei beni, in quanto testimonianza storica di gestione territoriale che ha determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio.

Art. 20 Zone umide

1. Ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. i), del Codice, sono Aree tutelate per legge le zone umide di interesse internazionale specificamente individuate con DPR n. 448 del 13 marzo 1976 e successivo DPR n. 184 del 11 febbraio 1987. Rientrano tra le aree protette le zone umide definite nel 1971 dall'art. 1 della Convenzione internazionale di Ramsar, anche se l'ordinamento non le classifica.
2. La predetta Convenzione attribuisce alle zone umide il valore di grande risorsa ecologica, naturalistica, economica, culturale, scientifica, fisico-idraulica e ricreativa.
3. Si elencano di seguito le zone umide di interesse internazionale presenti in Lombardia, i comuni interessati dal vincolo, i relativi decreti ministeriali e provvedimenti regionali istitutivi.

Zona umida	Comuni interessati	Decreto Ministeriale	Provvedimento regionale istitutivo
Palude Brabbia	Casale Litta, Cazzago Brabbia, Inarzo, Ternate, Varano Borghi	11.06.1984	DCR 1855 - 19.12.1984
Palude di Ostiglia	Ostiglia	11.06.1984	DCR 1737 11.10.1984
Valli del Mincio	Curtatone, Mantova, Porto Mantovano, Rodigo	11.06.1984	DCR 1739 - 11.10.1984

Pian di Spagna e Lago di Mezzola	Gera Lario, Sorico, Dubino, Novate	6.06.1980	DCR 1913 - 06.02.1985
Torbiere di Iseo	Corte Franca, Iseo, Provaglio	11.06.1984	DCR 1846 - 19.12.1984
Isola Boscone	Carbonara Po, Borgofranco Po	15.10.1985	DCR 566 - 29.01.1987

Direttive

4. Gli enti pubblici territoriali e i soggetti pubblici, fatto salvo quanto già disposto nei piani di gestione laddove approvati, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, prevedono disposizioni per:
- garantire la conservazione delle zone umide nelle loro componenti geomorfologiche, idrauliche, vegetazionali ed ecologiche, contrastando la diffusione di specie aliene invasive e i fenomeni di interrimento, nonché riduzione qualitativa e quantitativa degli apporti idrici;
 - individuare i livelli di sostenibilità degli usi antropici tenendo conto dei valori e dei livelli di vulnerabilità delle componenti naturalistiche, geomorfologiche e paesaggistiche.

Prescrizioni

5. Non sono ammessi:
- la bonifica e il prosciugamento, anche se solo temporaneo, ad eccezione di quelli attuati con finalità di conservazione;
 - le attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti, ad eccezione di quelle attuate con finalità di conservazione;
 - qualsiasi intervento di manomissione, drenaggio escavazione che alteri l'equilibrio delle zone umide, ivi compreso qualsiasi intervento di captazione anche parziale delle sorgenti delle acque di alimentazione, ad eccezione di quelli attuati con finalità di conservazione.
6. È ammessa, con le seguenti limitazioni, la realizzazione di:
- percorsi per la mobilità ciclo pedonale se non comporta l'impermeabilizzazione dei suoli e l'aumento dei livelli di artificializzazione;
 - attrezzature e servizi finalizzati allo svolgimento di attività escursionistiche, didattiche e di promozione dei valori paesaggistici e naturalistici, purché siano utilizzate tecniche e materiali eco-compatibili, strutture di tipo leggero, rimovibili e riciclabili, al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali.

Art. 21 Zone di interesse archeologico

1. Nel territorio lombardo non risultano ancora individuate zone ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m), "Zone di interesse archeologico".

Direttive

2. Nel caso di istituzione di zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice, gli enti pubblici territoriali di cui all'art. 1, comma 3 della presente Disciplina, ciascuno per la propria competenza, provvedono a definire disposizioni volte a favorire la fruizione pubblica delle aree archeologiche valutandone la sostenibilità in relazione alla rilevanza archeologica e ai valori identitari del bene e del contesto di giacenza, alla vulnerabilità di ciascun sito, alla possibilità di garantire l'accessibilità, la manutenzione e la sicurezza.

SEZIONE II - IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Art. 22 Immobili ed Aree di notevole interesse pubblico

Obiettivi

1. Il PPR individua i seguenti obiettivi generali:

- a) il riconoscimento di tali beni negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- b) la loro tutela e valorizzazione anche attraverso il migliore inserimento dei beni nel contesto circostante;
- c) la tutela del bene da ogni forma di azione o intervento esterno passibile di comprometterne i caratteri.

Indirizzi

2. La tutela dei valori paesaggistici dei beni di cui alla presente Sezione deve avvenire in osservanza alle prescrizioni dettate dal provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del Codice.

Direttive

3. Gli enti pubblici territoriali inseriscono negli strumenti di pianificazione l'individuazione dei beni di cui alla presente Sezione e assicurano il rispetto della disciplina paesaggistica per essi prevista.¹ Nelle more della definizione della loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione nonché della determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso con le modalità previste dagli artt.135 comma 1 e 143 comma 2 del Codice, e di quanto previsto dal comma 1b dell'art.143 "Ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico" ai sensi dell'art.136, si applicano gli orientamenti per la pianificazione locale e l'attività delle commissioni paesaggistiche degli enti locali contenuti nel documento "Schede indirizzi di tutela e valorizzazione delle aggregazioni di immobili ed aree di valore paesaggistico" (di cui al successivo art.23 "Aggregazioni di immobili ed aree di valore paesaggistico").

Prescrizioni

4. Per i beni paesaggistici di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 dello stesso decreto o da precedenti dichiarazioni di notevole interesse pubblico, qualora non sia precisata nei provvedimenti suddetti la specifica disciplina di tutela alla quale attenersi, si applicano le seguenti prescrizioni:
 - i beni paesaggistici individuati di cui alla lettera a) suddetta devono essere salvaguardati nella loro consistenza e riconoscibilità, preservandone l'identità e l'integrità naturalistica e morfologica, simbolica e/o scientifica che ne ha determinato l'individuazione quale bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica; sono quindi da escludersi tutti gli interventi che possano compromettere i predetti caratteri del bene in sé e le aree a contorno degli stessi e comprese nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, in quanto tali aree sono da intendersi specificamente finalizzate a costituire una fascia di rispetto dei suddetti beni per garantirne la percepibilità e limitare i possibili effetti indotti da trasformazioni al contorno o da eccessiva pressione antropica;
 - per i beni paesaggistici individuati di cui alla lettera a) suddetta dei quali non risultino più riconoscibili i caratteri di singolarità o integrità che ne hanno determinato l'individuazione originaria, le prescrizioni di cui al punto precedente sono da intendersi quale intangibilità del bene fino alla revisione del provvedimento/dichiarazione di tutela del bene stesso;
 - le ville, i giardini e i parchi, di cui alla lettera b) suddetta, devono essere salvaguardati nella loro identità, consistenza e riconoscibilità, con specifico riferimento alla preservazione dei caratteri morfologici e stilistici dei correlati manufatti architettonici, alla salvaguardia dei valori storici e vegetazionali dei giardini e dei parchi, la cui preservazione come "aree verdi attraenti" diviene assolutamente prioritaria e inderogabile qualora si tratti di parchi o giardini inclusi in contesti urbanizzati; inoltre:

¹ Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

- a) devono essere salvaguardate le essenze arboree presenti, con particolare riferimento a quelle di più vecchio impianto, e devono essere scelti con particolare cura materiali e arredi;
 - b) deve essere garantita la percepibilità delle suddette aree verdi dagli spazi di pubblica circolazione circostanti;
 - c) si deve tenere conto del valore simbolico e testimoniale di queste aree nella definizione delle scelte di illuminazione;
 - d) deve essere attentamente valutata la disposizione e scelta di cartelli e cartelloni informativi ed è da escludersi l'inserimento di pannelli pubblicitari;
 - e) deve essere valutata con grande attenzione l'eventuale introduzione di strutture di servizio (chioschi o simili) e per il gioco e comunque la scelta degli elementi e materiali che vanno a comporre devono risultare idonei al carattere storico-culturale e ambientale dell'area;
 - f) sono da escludersi destinazioni d'uso e interventi che possano erodere o pregiudicare l'integrità del complesso architettonico e del sistema verde e va pertanto opportunamente considerato, in tal senso, l'esercizio di eventuali manifestazioni o attività ad elevato impatto di pubblico.
- per i beni paesaggistici di cui alla lettera b) suddetta dei quali non risultino più riconoscibili i caratteri di non comune bellezza o rilevanza ambientale e della flora che ne hanno determinato l'individuazione, le prescrizioni di cui al punto precedente sono da intendersi quale indicazione di non modificabilità del bene, salvo i necessari interventi di manutenzione, fino alla revisione del provvedimento/dichiarazione di tutela del bene stesso;
 - per i beni paesaggistici di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 dello stesso decreto o da precedenti dichiarazioni di notevole interesse pubblico, qualora non siano precisate nei provvedimenti suddetti le specifiche indicazioni di tutela alle quali attenersi, valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) si applicano i *"Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici"* di cui alla D.g.r. n. 2727/2011 approvati dalla Giunta regionale;
 - b) i Piani di governo del territorio, i piani attuativi e i piani integrati di intervento vengono verificati dalla Commissione per il paesaggio in riferimento al pieno rispetto dei criteri e delle prescrizioni e delle indicazioni di cui ai punti precedenti, considerando attentamente gli elementi costitutivi del settore geomorfologico e naturalistico e del settore antropico e ponendo specifica attenzione, per questo ultimo, agli elementi strutturanti e caratterizzanti il paesaggio agrario, alla collocazione e ai caratteri tipologici dei sistemi insediativi e ai caratteri materici e cromatici prevalenti degli insediamenti;
 - c) nelle more dell'approvazione della specifica disciplina di cui all'art. 141 bis del D. Lgs. 42/2004 relativa ai suddetti beni, i Comuni e le Province possono proporre alla Regione e al Ministero della Cultura una disciplina di dettaglio che possa assumere, nell'ambito del Piano delle regole del PGT e delle norme del PTCP, lo stesso compito in via transitoria;
 - d) valgono comunque nelle aree di cui ai beni oggetto del presente comma le seguenti prescrizioni specifiche:
 - a. Cartellonistica e mezzi pubblicitari:
 - cartellonistica stradale: è sempre ammissibile la cartellonistica obbligatoria ai sensi del Codice della Strada, da collocare con attenzione in rapporto a posizione e numero dei cartelli;
 - cartellonistica informativa (ad es. quella relativa ad emergenze naturalistiche o storico-artistiche, percorsi tematici, informazioni di carattere turistico): è ammissibile nel rispetto delle specifiche indicazioni di settore della Giunta regionale, a condizione che persegua il minimo intervento indispensabile, riducendo il più possibile l'introduzione di manufatti, uniformandone la tipologia, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottimizzarne un inserimento armonico nel contesto;
 - cartellonistica e altri mezzi pubblicitari: sono da escludersi lungo tutti i tracciati stradali all'esterno dei centri abitati e devono essere valutati con grande attenzione all'interno dell'urbanizzato, al fine di evitare l'introduzione di elementi di evidente disturbo visivo, anche temporaneo.

b. Sentieri, percorsi rurali e tracciati di fruizione ciclo-pedonale:

- devono essere tutelati e valorizzati quale infrastruttura per la fruizione sostenibile del paesaggio e al contempo componente connotativa dello stesso;
- devono esserne mantenute di massima le dimensioni, il fondo naturale, la vegetazione e le finiture che ne caratterizzano l'assetto tradizionale;
- vanno promosse le iniziative volte alla manutenzione e riqualificazione dei sentieri e dei percorsi pedonali in disuso;
- devono esser impediti interventi che possano frammentarne la continuità e/o comprometterne le connotazioni specifiche di rete di mobilità a carattere principalmente pedonale o ciclo-pedonale.

c. Viabilità storica, comprendente sia tracciati di rilevanza sovralocale sia percorsi locali urbani e rurali:

- tutela e valorizzazione della permanenza e leggibilità dei tracciati nel loro sviluppo extraurbano;
- salvaguardia della permanenza dei "calchi" e degli allineamenti all'interno degli abitati;
- salvaguardia degli elementi funzionali storicamente connessi al "sistema strada" quali stazioni, caselli, locande, cippi, edicole sacre, muri di cinta e/o di fabbrica, porte ecc.;
- salvaguardia della toponomastica storicamente riconosciuta;
- perseguimento del decoro ambientale, scongiurando e controllando ogni forma di disordine (escavazioni, discariche di materiali, depositi anche temporanei ecc.);
- inibizione o comunque massima limitazione della realizzazione di nuove reti tecnologiche fuori terra.

d. Alberate, filari e macchie boschive:

- nei paesaggi rurali di pianura devono essere salvaguardati, potenziati e valorizzati i filari e le quinte arboree o arbustive tradizionalmente correlati alla partizione agraria che connotano il paesaggio agrario tradizionale segnandone, tramite quinte verdi, la tessitura e le relazioni con gli insediamenti e l'idrografia; specifica attenzione deve essere rivolta alla tutela delle alberature di pregio, dei filari storici, della vegetazione lungo i bordi di fondi agricoli e dei tracciati stradali di accesso ai nuclei; devono essere altresì tutelate e valorizzate le macchie boschive esistenti e i sistemi verdi di ripa che affiancano gli elementi dell'idrografia superficiale;
- nei paesaggi rurali collinari, deve essere tutelata la conformazione morfologica dei versanti e, ove presente, la particolare organizzazione agraria caratterizzata da balze e terrazzamenti; i manufatti utilizzati per il contenimento delle terre devono essere realizzati con tecniche coerenti con la tradizione locale; specifica attenzione deve essere rivolta alla tutela delle alberature di pregio, dei filari storici, delle alberature che segnano l'accesso a ville e parchi, della vegetazione lungo i bordi di fondi agricoli; gli interventi riguardanti i boschi devono essere finalizzati in generale al loro mantenimento, le eventuali riduzioni delle loro superfici devono essere compensate attraverso l'attuazione di piani di rimboschimento conformemente alla normativa di settore e in coerenza con la salvaguardia dei caratteri connotativi del paesaggio locale;
- nei paesaggi rurali montani, deve essere tutelata la conformazione morfologica dei versanti e, ove presente, la particolare organizzazione agraria caratterizzata da balze e terrazzamenti, i manufatti utilizzati per il contenimento delle terre devono essere realizzati con tecniche coerenti con la tradizione locale; specifica attenzione deve essere rivolta alla tutela e valorizzazione di alpeggi e maggenghi, alla salvaguardia dei caratteri di naturalità dei versanti meno antropizzati e alla cura dei boschi; in ogni caso, l'eventuale sostituzione e reintegro della vegetazione presente, dovrà essere realizzata mediante l'utilizzo di essenze di specie autoctone o comunque già consolidate nel contesto paesaggistico, di opportuna dimensione e nel rispetto delle connotazioni vegetazionali, tradizionalmente consolidate nell'area.

e. Belvedere, visuali sensibili e percorsi panoramici:

- devono essere salvaguardate le potenzialità di percezione del paesaggio indicate nella descrizione del bene, valutando in tal senso con particolare attenzione la collocazione di insediamenti, complessi edilizi e impianti tecnologici in riferimento ai rischi di intrusione o ostruzione della veduta panoramica;
- devono essere evitati interventi e attività che:
 - possono portare alla parziale o totale ostruzione delle visuali;
 - possono compromettere le condizioni di accessibilità e fruibilità pubblica dei siti e dei tracciati;
 - possono compromettere decoro e tranquillità della percezione, valutando con particolare attenzione interventi di arredo e illuminazione, collocazione di spazi per la sosta di automezzi e inserimento di impianti tecnologici.

Art. 23 Aggregazioni di immobili e aree di valore paesaggistico

1. Il PPR con l'obiettivo di rendere gli ambiti tutelati ai sensi dell'art.136 del Codice un elemento portante della pianificazione regionale, da considerare in modo coordinato e integrato con l'intero sistema delle tutele di livello statale, sovranazionale e regionale, sia di carattere paesaggistico, naturale che monumentale, delimita Aggregazioni di immobili e aree di valore paesaggistico caratterizzati dalla presenza di beni contigui ed omogenei per caratteristiche paesaggistiche (art. 136 comma 1, lettere c) e d) del Codice) e/o da Aggregazioni tipologiche (prevalentemente riferibili all'art. 136 comma 1, lett. a) e b) del Codice).
2. Le Aggregazioni sono Ambiti di tutela e valorizzazione paesaggistica identificate nella Tavola PR 2 "Elementi qualificanti il paesaggio lombardo" del PPR.
3. Ciascuna Aggregazione è oggetto della disciplina contenuta in apposite "Schede indirizzi di tutela e valorizzazione delle aggregazioni di immobili ed aree di valore paesaggistico", contenenti obiettivi ed indirizzi per la pianificazione locale e l'orientamento dell'attività delle Commissioni paesaggistiche degli enti locali.
4. La Giunta regionale può provvedere all'aggiornamento dei contenuti di indirizzi alla pianificazione locale delle Schede con propria deliberazione.

Direttive

Gli enti pubblici territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, recepiscono le aggregazioni presenti, anche parzialmente, sul proprio territorio considerando il contenuto delle Schede quale strumento di orientamento per la pianificazione urbanistico-territoriale e paesaggistica dei propri territori.

CAPO II - ELEMENTI QUALIFICANTI IL PAESAGGIO LOMBARDO

Art. 24 Tipologie, individuazione e disciplina

1. Il PPR, individua, nella tavola PR 2 e negli allegati Repertori, le seguenti categorie di *Elementi qualificanti il paesaggio lombardo*:
 - Sistema geomorfologico e naturalistico;
 - Sistema agro- silvo-pastorale;
 - Sistema dei valori storico-culturali.
2. Costituiscono altresì primari Elementi qualificanti il paesaggio lombardo, gli Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità dei laghi e della montagna, disciplinati rispettivamente dagli artt. 13bis e 15bis della presente Disciplina.
3. Gli enti di cui all'art. 1, comma 3, della presente Disciplina, in base alle proprie competenze, anche attraverso forme di co-pianificazione da attuarsi prioritariamente entro l'AGP di riferimento, assumono

nei propri piani gli Elementi qualificanti il paesaggio lombardo all'ideale scala di dettaglio, ne implementano il censimento e promuovono azioni di tutela e conservazione, valorizzazione e riqualificazione degli stessi, nel rispetto delle connotazioni identitarie, costruttive, materiche e decorative dei manufatti esistenti (anche descritte nelle schede degli AGP), evitando di snaturare le matrici tipologiche e gli elementi architettonici di valore strutturanti, in particolar modo nelle fattispecie riconducibili alle demolizioni con ricostruzione, qualora consentite.

4. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni contenute nei piani degli enti di cui all'art.1 comma 3, vigenti alla data di approvazione del PTR.

SEZIONE I - SISTEMA GEOMORFOLOGICO E NATURALISTICO

Art. 25 Geositi

1. Si definisce Geosito un elemento geologico qualora ad esso sia possibile associare un valore scientifico ai fini della comprensione dei processi geologici in atto e/o nei termini dell'esemplarità didattica.
2. Il PPR identifica le seguenti categorie di geositi di rilevanza regionale:
 - a) geografico, geomorfologico, paesistico, naturalistico, idrogeologico, sedimentologico;
 - b) geologico stratigrafico, minerario, geologico strutturale, petrografico;
 - c) paleontologico, mineralogico.

Obiettivi

3. Il PPR individua i seguenti obiettivi:
 - a) la salvaguardia dei geositi di categoria a), al fine di preservarne la specifica conformazione e connotazione;
 - b) la salvaguardia dei geositi di categoria b), al fine di preservarne, oltre alla specifica conformazione e connotazione, anche l'accessibilità e la visibilità delle esposizioni esistenti;
 - c) la protezione dei geositi di categoria c) da forme di fruizione e uso che ne compromettano l'integrità.

Direttive

4. Gli enti di cui all'art. 1, comma 3, della presente Disciplina, in base alle proprie competenze, anche attraverso forme di pianificazione condivisa e/o coordinata da attuarsi prioritariamente entro l'AGP di riferimento, provvedono alla:
 - individuazione cartografica dei geositi in coerenza con le linee guida disponibili a scala nazionale e regionale;
 - previsione di norme di maggior dettaglio volte alla tutela e valorizzazione dei geositi;
 - individuazione, perimetrazione, tutela e valorizzazione di geositi di interesse locale;
 - individuazione di misure per promuovere la valorizzazione museale e/o didattica dei geositi di categoria a), anche tramite la proposta di geoparchi, in sinergia con la definizione delle reti di percorsi e di itinerari di fruizione paesaggistica del proprio territorio;
 - individuazione delle azioni di valorizzazione museale e/o didattica dei geositi di categoria b), anche in sinergia con la definizione delle reti di percorsi e degli itinerari di fruizione paesaggistica del proprio territorio.

Prescrizioni

5. Nei geositi di categoria a), sono da escludersi tutti gli interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità, causando sbancamenti o movimenti di terra che modifichino in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici;

6. Nei geositi di categoria b), sono da escludersi gli interventi sullo stato dei luoghi di cui alla categoria a) nonché quelli che possano nascondere alla vista le esposizioni o impedirne di fatto la possibilità di accedervi e visitarli;
7. Nei geositi di categoria c), è vietata la manomissione e devono essere predisposte efficaci misure di limitazione all'accesso e di vigilanza per garantirne l'integrità, impedendo sottrazioni di materiale che possano depauperarne il valore, fatte salve situazioni motivatamente escluse dal divieto in quanto non a rischio di compromissione dello specifico valore scientifico.

Art. 26 Scenari lacuali dei grandi laghi e Ambito dei laghi di Mantova

1. A complemento e fatto salvo quanto già previsto dall'art.13, in relazione alla tutela dei territori contermini ai laghi, il PPR identifica, nella Tavola PR2:
 - a) gli Scenari lacuali dei grandi laghi, definiti prioritariamente sulla base della linea degli spartiacque del bacino idrografico e delle condizioni di percezione dei caratteri di unitarietà che contraddistinguono il paesaggio di ogni singolo lago, che costituiscono per estensione e particolare connotazione una specificità del territorio lombardo di rilevanza sovregionale;
 - b) l'Ambito dei laghi di Mantova, così come ricompreso fra il perimetro del Parco regionale del Mincio ed il corso del canale Diversivo del Mincio di Mantova.
2. Si rimanda all'art.13 "Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi" che detta le relative Direttive e Prescrizioni, nonché ulteriori misure differenziate per i diversi ambiti lacuali individuati dal PPR.

Art. 27 Cascate

1. Le cascate sono un elemento qualificante della rete idrografica naturale e del paesaggio nel quale si inseriscono ed il PPR ne prevede la salvaguardia e valorizzazione.

Direttive

2. I Comuni, in considerazione della particolare importanza naturalistica e paesistica delle cascate censite nei Repertori del PPR, provvedono, nei PGT e nelle loro varianti, alla puntuale individuazione cartografica delle cascate esistenti sul proprio territorio e dettano disposizioni volte al mantenimento della loro percezione evitando la realizzazione di opere o interventi edilizi nell'immediato contesto, promuovendo interventi di valorizzazione ambientale e turistico fruitiva nel rispetto della naturalità dei luoghi.

Art. 28 Ambito paesaggistico del Po

1. Il sistema vallivo del fiume Po (delimitato come inviluppo della fascia C del Piano di Assetto idrogeologico, approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001, e dell'area allagabile per la piena straordinaria – 500 anni - delimitata nelle mappe di pericolosità del Piano di gestione del rischio di alluvioni vigente, approvato in attuazione della Direttiva 2007/60/CE e D. Lgs. 49/2010, approvato con D.P.C.M del 27/10/2016), che interessa larga parte del territorio meridionale della Lombardia e pone la stessa in diretta correlazione con le altre regioni rivierasche, rappresenta il principale riferimento del sistema idrografico regionale e, allo stesso tempo, elemento identitario di rilevanza sovralocale della bassa pianura. La presenza del grande fiume e la specifica connotazione che nel tempo è venuto ad assumere l'ambito fluviale, hanno fortemente condizionato la formazione e conduzione dei paesaggi circostanti.
2. Relativamente al fiume Po, l'ambito assoggettato a tutela paesaggistica riguarda il corso del fiume e si estende, dal corso del fiume medesimo, sino a comprendere una fascia di 150 metri misurata dal piede esterno dell'argine maestro e, dove questo manchi, l'ambito assoggettato a tutela comprende una fascia di 150 metri misurata a partire dalla linea che definisce il limite tra le fasce fluviali B e C, indicate sull'elaborato n° 8 del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001, oppure dal limite dell'area allagabile per la piena poco frequente (200 anni), delimitata nelle mappe vigenti di pericolosità del Piano di gestione del rischio di alluvioni, approvato con D.P.C.M 27/10/2016, laddove tale limite è esterno al limite di fascia B.

Obiettivi

3. La Regione, anche in accordo con le regioni confinanti, persegue la tutela e valorizzazione del Po nelle sue diverse caratterizzazioni tramite i seguenti obiettivi:
- a) la salvaguardia del fiume quale risorsa idrografica e paesaggio naturale, con particolare attenzione alla preservazione di lanche, meandri, golene e bodri (o bugni), che caratterizzano il paesaggio fluviale lungo gli argini golenali, e difesa delle specifiche valenze ecologiche;
 - b) la tutela e valorizzazione dell'argine maestro, quale elemento di connotazione e strutturazione morfologica in termini di costruzione del paesaggio agrario e di percezione del contesto paesaggistico, oltre che di difesa idraulica;
 - c) la valorizzazione del fiume quale elemento identitario potenzialmente attrattore di forme di fruizione ambientale e paesaggistica sostenibili;
 - d) la tutela e valorizzazione del complesso sistema insediativo storico che connota le diverse tratte fluviali, a partire dalla presenza dei principali centri e nuclei storici, percorsi e opere d'arte e manufatti idraulici, i sistemi di chiuse per l'ingresso ai porti commerciali, per comprendere l'edilizia tradizionale e il sistema di beni culturali minori che costella l'ambito fluviale, facendo riferimento agli studi sviluppati in proposito da province e Giunta regionale.

Prescrizioni

4. Fatto salvo il rispetto dei requisiti derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po in attuazione del Piano di bacino distrettuale e dei suoi stralci funzionali (PAI, PGRA e PDG). La fattibilità dei progetti deve in ogni caso garantire la permeabilità faunistica rispetto all'assetto dei territori attraversati dal reticolo idrico, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni, nonché nei rispettivi strumenti attuativi di gestione.

In coerenza con gli obiettivi indicati al precedente comma, nell'ambito di tutela paesaggistica del Po, come individuato ai sensi della lettera c) dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004 e tenendo conto del Piano di Bacino e dei suoi stralci funzionali, si applicano le seguenti prescrizioni:

- a) nelle aree soggette alle norme delle fasce A e B del PAI si applicano le limitazioni all'edificazione e le indicazioni di ricollocazione degli insediamenti contenute nella parte seconda delle NOME di attuazione per le fasce fluviali del Piano suddetto;
- b) nella restante parte dell'ambito di specifica tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, vale a dire fino al limite della fascia dei 150 metri oltre il limite superiore delle relative sponde o piedi degli argini, al fine di garantire per l'argine maestro e territori contermini i necessari interventi di tutela e valorizzazione paesaggistica nonché la corretta manutenzione per la sicurezza delle opere idrauliche esistenti, all'esterno della superficie urbanizzata così come definita dall'integrazione del PTR ai sensi della l.r.31/2004 per la riduzione del consumo di suolo (DCR n.411 del 19/12/2018), non sono consentiti nuovi interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, adeguamento funzionale degli edifici esistenti; sono altresì ammessi interventi per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico che dovranno essere attentamente verificati in riferimento al corretto inserimento paesaggistico e ai correlati interventi di riqualificazione e/o valorizzazione del sistema arginale;
- c) la valorizzazione in termini fruitivi del sistema fluviale, in coerenza con il Protocollo d'intesa per la tutela e la valorizzazione del territorio e la promozione della sicurezza delle popolazioni della Valle del Po tra Province ed Autorità di Bacino distrettuale del 27 maggio 2005 e s.m.i., deve avvenire nel rispetto delle indicazioni di tutela di cui al precedente comma 3;

- d) la promozione di azioni e programmi per la navigazione fluviale e la realizzazione di itinerari e percorsi di fruizione dovrà essere correlata all'attenta considerazione delle misure di corretto inserimento paesaggistico di opere e infrastrutture e, ove possibile, ad azioni di riqualificazione e recupero di aree e manufatti in condizioni di degrado, privilegiando comunque forme di fruizione a basso impatto;
 - e) gli interventi e le opere di difesa, regimazione idraulica e mitigazione della siccità devono essere preferibilmente inquadrati in proposte organiche di rinaturalizzazione del fiume e delle sue sponde, tutelando e ripristinando gli andamenti naturali dello stesso entro il limite morfologico storicamente definito dall'argine maestro;
 - f) il recupero e la riqualificazione ambientale degli ambiti di cessate attività di escavazione e lavorazione inerti, tramite la rimozione di impianti e manufatti in abbandono e l'individuazione di corrette misure di ricomposizione paesaggistica e ambientale delle aree, assume carattere prioritario nelle azioni di riqualificazione del fiume e delle sue sponde;
 - g) la previsione di nuovi interventi correlati ad attività come bonifiche o realizzazione di vasche di raccolta idrica deve essere attentamente valutata nelle possibili ricadute paesaggistiche ed essere accompagnata, qualora considerata assolutamente necessaria, da scenari ex-ante di ricomposizione paesaggistica e riqualificazione ambientale a cessata attività, che evidenzino le correlazioni tra interventi di recupero e perseguimento degli obiettivi di tutela di cui al comma 3;
 - h) il recupero paesaggistico e ambientale di aree, ambiti e manufatti degradati o in abbandono assume rilevanza regionale e, come tale, diviene elemento prioritario nella valutazione delle proposte di intervento afferenti a piani, programmi o piani di riparto regionali;
 - i) la Provincia, nell'atto di formulazione del parere di competenza relativo ai Piani di governo del territorio dei comuni anche solo marginalmente interessati dalla specifica tutela paesaggistica del fiume Po ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, deve esplicitamente dichiarare gli esiti del puntuale accertamento in merito al pieno e corretto recepimento delle indicazioni e disposizioni del presente comma, con particolare riferimento alla lettera b), e le eventuali prescrizioni che ne derivano quale condizione necessaria per l'approvazione del PGT.
5. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di individuare in modo puntuale ambiti di particolare rilevanza paesaggistica afferenti a specifiche situazioni locali da assoggettare a particolari cautele, si assume quale ambito di riferimento per la tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po quello delimitato come fascia C dal P.A.I. o assoggettato a tale norma.
6. Nell'ambito di cui al precedente comma 5, la pianificazione locale tramite i P.T.C. provinciali e dei parchi e i P.G.T. comunali, anche ai sensi del comma 4 dell'articolo 31 delle Norme di attuazione del P.A.I., persegue le seguenti linee di azione d'indirizzo regionale:
- contenimento del consumo di suolo tramite idonee misure per la limitazione dei fenomeni di dispersione urbana e di sviluppo lineare lungo le arterie della mobilità;
 - priorità, nelle scelte di sviluppo, per il recupero urbanistico di aree dismesse in contesti già urbanizzati;
 - azioni di ricomposizione paesaggistica del paesaggio rurale e naturale tramite il potenziamento della rete verde, con specifica attenzione ai sistemi verdi correlati all'idrografia superficiale e al trattamento dei territori liberi da edificazione contermini alla viabilità principale; i comuni possono dedicare a queste azioni quote specifiche di standard qualitativi e le province individuare misure di intervento correlate all'utilizzo di fondi compensativi provinciali;
 - tutela e valorizzazione, anche in termini di accessibilità pubblica e idoneo equipaggiamento vegetale, della viabilità minore e della rete dei percorsi di fruizione del territorio, quale sistema di relazione tra i centri e nuclei di antica formazione, gli insediamenti rurali tradizionali e i beni storico-culturali diffusi sul territorio, nonché necessario supporto per la loro promozione;
 - recupero e valorizzazione dell'ingente patrimonio architettonico storico-tradizionale, costituito da centri storici, nuclei di antica formazione, edilizia rurale diffusa ed esempi di archeologia industriale, anche tramite la promozione di servizi connessi a circuiti e percorsi di fruizione culturale ed agro-eno-gastronomica e a forme di turismo sostenibile correlate al rilancio del sistema turistico del Po;
 - recupero paesaggistico e ambientale delle aree degradate e in abbandono con prioritaria attenzione ai territori contermini alla rete verde provinciale e alla rete irrigua;

- individuazione di specifiche azioni di mitigazione di insediamenti e infrastrutture a rilevante impatto paesistico, con particolare attenzione ai detrattori assoluti e relativi, tramite schermature verdi coerenti con il disegno e le connotazioni vegetazionali del contesto paesaggistico locale;
- attenta valutazione, sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, di previsioni relative a nuovi impianti industriali, poli logistici e grandi strutture di vendita, privilegiando in tal senso aree dismesse o comunque già oggetto di forte alterazione delle connotazioni paesaggistiche e ambientali.

SEZIONE II - SISTEMA AGRO-SILVO-PASTORALE

Art. 29 Alpeggi e malghe

1. Gli alpeggi e le malghe qualificano il sistema agro-silvo-pastorale alpino lombardo per la molteplicità dei ruoli che rivestono e per la pluralità dei servizi che offrono alla collettività attraverso la protezione e la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e umano alpino.

Obiettivi

2. Il PPR individua i seguenti obiettivi:
 - a) la valorizzazione e la tutela degli alpeggi, delle malghe e degli insediamenti antropici e dei relativi spazi aperti. La valorizzazione deve riguardare anche gli elementi in stato di abbandono e/o degrado;
 - b) il mantenimento e la manutenzione del paesaggio esistente anche attraverso il pascolo, la pastorizia, la coltivazione e la manutenzione dei boschi.

Direttive

3. Gli enti di cui all'art. 1, comma 3, della presente Disciplina, in base alle proprie competenze, anche attraverso forme di co-pianificazione da attuarsi preferibilmente entro l'AGP di riferimento, prevedono disposizioni per:
 - a) il censimento degli alpeggi e delle malghe presenti sul proprio territorio e l'individuazione di misure di tutela e valorizzazione;
 - b) il recupero, il mantenimento e la valorizzazione degli alpeggi, delle malghe e delle aree a pascolo, anche in stato di abbandono e/o degrado, per la loro funzione di presidio territoriale e di valenza multifunzionale, privilegiando prioritariamente l'utilizzo produttivo degli stessi, nonché lo sviluppo delle potenzialità ecoturistiche del sistema, prevedendo usi anche diversi da quello agro-silvo-pastorale purché gli interventi siano compatibili con la conduzione agricola ed il contesto paesaggistico;
 - c) il recupero e la riqualificazione delle strutture tipo-morfologiche degli edifici presenti e della rete dei sentieri e delle mulattiere, per gli stessi fini elencati al precedente punto b), purché gli interventi siano compatibili con il contesto paesaggistico e con le esigenze di fruizione e uso sostenibile del territorio di alpeggi e malghe.

Gli interventi di recupero, riuso e valorizzazione, oltre che per funzioni agrosilvopastorali, potranno essere promossi per:

- programmi di "formazione attiva", in coordinamento con Università e/o istituti scolastici, ove sperimentare: tradizioni legate all'artigianato e agli antichi mestieri, tecniche di costruzione alpina, applicazioni di bioarchitettura, escursioni tematiche a carattere storico-architettonico (conoscenza dei borghi antichi con osservazione delle tecniche di costruzione), programmi di educazione ambientale;
- programmi enogastronomici in coordinamento con i produttori locali e/o con i ristoratori;
- finalità turistico-ricettive (es. rifugi, Bed & Breakfast, multifunzionalità degli alpeggi).

Prescrizioni

4. Non sono consentiti interventi che prevedano la demolizione del patrimonio edilizio tradizionale come identificato negli strumenti di pianificazione e la riduzione delle aree di pascolo; per quanto riguarda gli interventi volti al ripristino di edifici o parti di essi eventualmente crollati, si rimanda alla normativa vigente in materia. Nel caso la demolizione riguardi opere incongrue si applicano i disposti di cui alla D.g.r. 18 novembre 2016 - n. X/5832 *“Criteri per l’identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico”* (art. 4, comma 9, l.r. 31/2014).

Art. 30 Praterie naturali e prati stabili

1. Praterie naturali e prati stabili e formazioni erbose, così come individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, sono un elemento qualificante diffuso del sistema agro-silvo-pastorale lombardo, la cui protezione e valorizzazione contribuisce a garantire la varietà dei paesaggi e la loro valenza ecosistemica.

Obiettivi

2. Il PPR individua i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere il recupero e la valorizzazione dei prati permanenti e da vicenda, dei pascoli e delle formazioni lineari di campo (siepi e filari) che qualificano l’ecosistema e l’ambiente naturale;
 - b) incentivare la conservazione degli equilibri delle risorse produttive delle praterie alpine più adatte al pascolo e dei prati connessi alle produzioni tipiche.

Direttive

3. Gli enti di cui all’art. 1, comma 3, della presente Disciplina, in base alle proprie competenze, anche attraverso forme di pianificazione condivisa e/o coordinata da attuarsi prioritariamente entro l’AGP di riferimento individuano le praterie e i prati stabili presenti nel proprio territorio e prevedono una idonea disciplina di tutela.

Art. 31 Terrazzamenti e coltivazioni a vigneto, oliveto e frutteto

1. Il modellamento nel corso dei secoli delle aree acclivi, al fine di consentire lo svolgimento delle pratiche agricole, ha prodotto la nascita dei terrazzamenti necessari allo sviluppo di un’agricoltura di versante che ha legato le comunità ai propri territori dando vita ad una connotazione di alto rilievo paesaggistico.

Obiettivi

2. Il PPR favorisce e promuove il recupero e la valorizzazione dei terrazzamenti e delle coltivazioni a vigneto, oliveto e frutteto, quali elementi caratterizzanti/qualificanti il paesaggio e l’ambiente naturale e agricolo della regione.

Direttive

3. Gli enti di cui all’art. 1, comma 3, della presente Disciplina, in relazione alle proprie competenze, in coordinamento e/o collaborazione con Regione Lombardia:
 - a) individuano le coltivazioni a vigneto, uliveto e frutteto presenti nel proprio territorio, ne definiscono i caratteri e le tipologie e prevedono una idonea disciplina di tutela; nel caso di ambiti interessati da coltivazioni DOP i comuni definiscono altresì una fascia di protezione delle colture di pregio a cui dovrà essere attribuita nel PGT sensibilità paesistica molto alta;
 - b) individuano e precisano a scala di maggior dettaglio le aree terrazzate e dettano norme tese al mantenimento dei tradizionali muri di sostegno in pietra impiegando i medesimi tipi di materiali litoidi e le stesse tecniche costruttive tradizionali, evitando l’impiego di strutture in calcestruzzo o

murature con materiali estranei alle tipologie costruttive storiche, alla regimazione dello scolo delle acque;

- c) individuano misure per favorire la tutela dei sistemi vitivinicoli su terrazzamenti storici, conservando le forme di impianto originarie, cercando di disincentivare la sostituzione della viticoltura e di altre colture identitarie con altre tipologie colturali ed evitando nuovi interventi di edificazione, urbanizzazione e alterazione delle geomorfologie esistenti;
- d) promuovono interventi finalizzati al recupero dei terrazzamenti degradati o invasi dalla vegetazione arbustiva e arborea in seguito all'abbandono delle pratiche agrarie, promuovendo al contempo il loro riutilizzo agricolo e la reintroduzione di coltivazioni di pregio laddove si è verificata una compromissione dei terrazzamenti dovuta alla carenza di gestione delle superfici boscate e forestali, in coerenza con quanto disposto dalla l.r. 31/2008;
- e) prevedono specifiche disposizioni per favorire il recupero del patrimonio edilizio tradizionale di servizio alle attività agricole in coerenza con quanto disposto dalla l.r. 12/2005.

Prescrizioni

- 4. Gli interventi dovranno assicurare:
 - a) la conservazione degli spazi aperti, evitando di massima le recinzioni fisse e in muratura, in continuità con lo stato e la cultura dei luoghi sedimentata nel tempo e la modifica delle colture tradizionali e l'uso di specie non autoctone;
 - b) la valorizzazione di vigneti, oliveti e frutteti in termini identitari per il loro significato geo-storico-culturale e per la rilevante componente paesaggistica.
- 5. È in ogni caso vietato effettuare movimenti di terra, sbancamenti e livellamenti nelle aree caratterizzate dai terrazzamenti, che possano creare discontinuità visuali ed estetiche nel paesaggio, con alterazione della morfologia originaria dei luoghi, fatti salvi gli interventi volti a garantire la stabilità idrogeologica o le necessità di garantire il perpetuarsi della conduzione agricola.

Art. 32 Marcite, fontanili e sistemazioni irrigue tradizionali

- 1. La rete irrigua contraddistingue tradizionalmente la pianura lombarda, caratterizzata da un capillare sistema di canali e rogge per l'adduzione e lo smaltimento delle acque, connessi a un complesso apparato di manufatti idraulici, di strade poderali, di ponti e di impianti vegetali. Si tratta di un patrimonio di valore ecologico, oltre che storico-testimoniale, che possiede un fondamentale ruolo di strutturazione del paesaggio rurale. I fontanili attivi e gli ambiti vegetazionali e idrogeologici connessi agli stessi e alle relative aste costituiscono zone umide il cui ecosistema complesso è contemporaneamente di alto valore naturalistico e ambientale, ancora funzionale agli usi agricoli e tipico del paesaggio della pianura irrigua. Le sistemazioni irrigue tradizionali, di notevole interesse storico-culturale, costituiscono una risorsa per l'agricoltura irrigua attuale.

Obiettivi

- 2. Il PPR individua il seguente obiettivo: salvaguardare, riqualificare e valorizzare le marcite, i prati marcitori, le risaie tradizionali, i fontanili e le sistemazioni irrigue tradizionali, in funzione del loro valore di testimonianza della storia, del paesaggio agrario ed anche per la loro importanza sotto il profilo naturalistico.

Direttive

- 3. Gli enti di cui all'art. 1, comma 3, della presente Disciplina, anche in collaborazione con i consorzi irrigui e i consorzi di bonifica, in base alle proprie competenze, anche attraverso forme di pianificazione condivisa e/o coordinata e da attuarsi prioritariamente entro l'AGP di riferimento:
 - a) individuano a scala di maggior dettaglio, le marcite, le risaie storiche, i fontanili e le sistemazioni irrigue tradizionali presenti sul proprio territorio, riconoscendo il complesso sistema di manufatti idraulici, di strade poderali, di ponti e di impianti vegetali correlati alla capillare rete di canali e rogge e ne

promuovono il recupero e la riqualificazione, in correlazione con il progetto di Rete Verde Regionale di cui al successivo art. 39.

Gli interventi di trasformazione che interessino tali ambiti dovranno garantire:

- la tutela e il recupero delle strade poderali, dei ponti, dei manufatti e delle opere idrauliche di valore storico e tradizionale;
- la salvaguardia del fondo naturale e delle sponde dei canali e delle rogge, ove compatibile con le esigenze irrigue e di sicurezza idraulica, prevedendo eventuali azioni di consolidamento con interventi di ingegneria naturalistica per preservarne il valore ecologico-ambientale sotto il profilo vegetazionale e faunistico;
- la salvaguardia e integrazione della vegetazione ripariale lungo i canali e le rogge e delle zone alberate e dei filari;
- la salvaguardia del sistema di gestione per la distribuzione e raccolta delle acque, con particolari cautele relative ad interventi di interruzione, interrimento, adeguamento della complessa rete idrica;

b) promuovono la tutela dell'alimentazione idrica, limitando, ove necessario, i prelievi delle acque sotterranee all'intorno e prevedendo modalità efficaci di corretta e costante manutenzione, impedendo azioni o interventi che possano compromettere le risorse idriche superficiali e sotterranee, in particolare le alterazioni del capo fonte e del relativo microambiente.

Prescrizioni

4. Per i fontanili, entro una fascia di rispetto minima di metri 10 dal limite della incisione morfologica della testa e lungo l'asta del fontanile, almeno per il primo tratto di derivazione di metri 200, deve essere mantenuta la vegetazione spontanea, fatto salvo per gli eventuali punti di accesso necessari alla manutenzione e alla pulizia del fontanile; in questa fascia possono essere realizzati esclusivamente percorsi pedonali nel massimo rispetto delle caratteristiche ambientali dei siti.
5. L'ambito dei fontanili e le relative aree di rispetto, per le quali è vietata ogni opera di trasformazione ad esclusione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relative al ripristino della funzionalità irrigua, sono definiti transitoriamente da una fascia non inferiore a 50 metri misurati dall'orlo della testa; sono tuttavia ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su manufatti edilizi esistenti regolarmente assentiti.
6. Laddove i fontanili siano ricompresi all'interno della superficie urbanizzata di cui alla l.r. 31/14, il vincolo di mantenimento e i limiti di intervento di cui al precedente comma si applicano alle porzioni che hanno mantenuto una effettiva naturalità e che non sono già stati oggetto di antropizzazione. In tali casi i Comuni si adoperano comunque, in fase di pianificazione urbanistica o di attuazione di interventi di trasformazione dell'esistente, per il ripristino dei maggiori gradi di naturalità possibili rispetto allo stato dei luoghi e alle possibilità effettive di intervento;
7. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma 5, l'ambito dei fontanili e le relative aree di rispetto, per le quali è vietata ogni opera di trasformazione, sono definiti transitoriamente da una fascia non inferiore a metri 50 misurati dall'orlo della testa. In sede di PTCP e PTM, le Province o la Città Metropolitana possono meglio definire l'individuazione e la regolamentazione dell'ambito di rispetto di cui sopra.

SEZIONE III - SISTEMA DEI VALORI STORICO CULTURALI

Art. 33 Nuclei di antica formazione e architetture storiche

7. Il PPR riconosce, quali elementi costitutivi della matrice storica ed identitaria del sistema insediativo lombardo, nonché patrimonio strategico per conseguire obiettivi di qualità paesaggistica, le seguenti due categorie:
 - i Nuclei di antica formazione, di cui al comma 2, art.10 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
 - le architetture storiche.

Art. 33.1 Nuclei di antica formazione**Obiettivi**

1. Il PPR individua i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere la conoscenza del sistema dei nuclei di antica formazione, costituito da centri storici, nuclei rurali e insediamenti sparsi, nonché del patrimonio edilizio che li costituisce, in particolare di quello di interesse storico, culturale e documentario;
 - b) conservare e valorizzare i nuclei di antica formazione, il loro contesto e il loro patrimonio edilizio, attraverso il loro recupero e riuso sostenibile, inteso anche come forma di contenimento del consumo di suolo;
 - c) valorizzare, anche in funzione fruitiva, i sistemi di relazione tra i nuclei di antica formazione e il loro contesto paesaggistico, anche attraverso progetti da attuarsi nell'ambito della costruzione della Rete Verde Regionale di cui ai successivi articoli.

Direttive

2. I Comuni, in base alle proprie competenze, anche attraverso forme di pianificazione condivisa e/o coordinata da attuarsi preferibilmente entro l'AGP di riferimento:
 - a) precisano a scala di maggior dettaglio (preferibilmente a scala 1:1.000) i perimetri dei nuclei di antica formazione, comprendendovi gli eventuali spazi aperti pubblici e privati, interclusi ed esterni adiacenti, nonché gli edifici isolati e/o manufatti di rilievo storico-paesaggistico e gli edifici identificati ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 42/2004, utilizzando come riferimento base per l'identificazione e la perimetrazione la prima levata delle tavolette IGM 1/25.000, motivando eventuali scostamenti e valutando, in base alle specifiche connotazioni paesaggistiche locali, l'opportunità di utilizzare per l'individuazione dei nuclei di antica formazione anche altre rappresentazioni cartografiche relative allo stato di fatto del territorio comunale, con particolare riferimento all'impianto catastale precedente al 1950;
 - b) prevedono per i nuclei storici, così come eventualmente individuati dal PGT, come rappresentativi dell'identità locale e della memoria storica, indicazioni di tutela e conservazione integrale, stabilendo una fascia di attenzione di almeno 50 metri a cui deve essere attribuita classe di sensibilità paesistica molto alta, al fine di evitare che le eventuali modifiche del sistema insediativo o gli eventuali interventi di trasformazione possano incidere negativamente sulla percezione degli stessi. La suddetta fascia potrà essere ampliata, alla scala comunale, in relazione ad eventuali tipologie di intervento di alto impatto visivo che, rispetto al nucleo storico esistente, possono determinare alterazioni percettive di ampio raggio prospettico;
 - c) assumono gli ambiti individuati con le modalità di cui alla lettera a), come base di riferimento per la predisposizione del quadro conoscitivo del Documento di piano e della relativa Carta condivisa del paesaggio;
 - d) individuano misure e azioni per promuovere il recupero dei nuclei di antica formazione e delle loro specifiche connotazioni identitarie e dei consolidati sistemi ed elementi di relazione con il contesto, privilegiando gli interventi edilizi che puntino alla salvaguardia della conformazione degli insediamenti storici nel loro complesso e valorizzino gli elementi costruttivi e decorativi che contraddistinguono il singolo insediamento, il suo patrimonio edilizio, gli ambiti di pertinenza e gli spazi pubblici (lastricature, recinzioni, portali, fontane e pozzi, forni e altri manufatti che testimoniano la cultura materiale del luogo); negli edifici di matrice rurale il riferimento guida per gli interventi di riqualificazione e ricomposizione tipologica deve consistere nella lettura del processo costitutivo dell'edificio, nella logica di accrescimento propria della specifica tipologia;
 - e) promuovono reti, percorsi di interconnessione tra i nuclei di antica formazione e le architetture di interesse storico, anche in riferimento all'attuazione della Rete verde Regionale ed alle politiche di riqualificazione del sistema del verde e dagli spazi pubblici contenute nel Piano dei Servizi.

Art. 33.2 Architetture di interesse storico
--

1. Il PPR assume, in prima istanza, i seguenti beni ed architetture, così come individuati nella tavola PR 2 e nei Repertori:
 - architetture di interesse storico sottoposte a tutela ai sensi dell'art.10 del Codice;
 - il patrimonio minerario dismesso;
 - beni architettonici catalogati attraverso il Sistema Informativo Regionale Beni Culturali (SIRBeC), comprendendo anche l'archeologia industriale, le ville e i connessi parchi e giardini, le architetture rurali, i castelli e le fortificazioni;
 - altre architetture di interesse storico segnalate dalla Guida rossa del Touring Club Italiano.
2. Il PPR propone inoltre la tutela e la valorizzazione dei luoghi della memoria storica, ovvero luoghi rappresentativi della presenza umana sul territorio e degli eventi importanti e rappresentativi della storia sociale, politica, religiosa, culturale e artistica:
 - luoghi di culto e di devozione popolare: si tratta dei diffusi luoghi di devozione popolare presenti in Lombardia, quali Santuari, Monasteri, Conventi, Vie Crucis, raffigurazioni murali, santelle ecc.;
 - luoghi di importanti eventi militari: sono i luoghi teatro di eventi militari il cui nome è in grado di evocare quelle vicende e di conferire in tal senso una precisa identità ai luoghi stessi;
 - luoghi ed aree consacrati dalla letteratura e dall'iconografia: si tratta di paesaggi e luoghi descritti e celebrati da guide turistiche, diari di viaggio, opere letterarie e rappresentazioni pittoriche.

Direttive

3. Compete agli enti di cui all'art. 1, comma 3, della presente Disciplina, in base alle proprie competenze, anche attraverso forme di pianificazione condivisa e/o coordinata, da attuarsi prioritariamente entro l'AGP di riferimento:
 - a) assumere ed implementare il censimento delle architetture di interesse storico e i rispettivi perimetri, includendo in tale categoria anche gli episodi edilizi connotati da elementi codificati e riconosciuti dalla storia dell'architettura (ad esempio gli episodi neoclassici o dell'eclettismo di fine Ottocento e/o inizio Novecento), anche se non ricompresi tra i beni tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice;
 - b) comprendere nel censimento di cui al punto a) gli eventuali spazi aperti pubblici e privati interclusi ed esterni adiacenti, con particolare riferimento a parchi e giardini, impianti ed arredi vegetali di interesse storico e paesaggistico;
 - c) tutelare e conservare i luoghi della memoria storica, ripristinando i rapporti paesistici e spaziali originari, prendendo in considerazione le eventuali tracce storiche e i riferimenti simbolici. La normativa di tutela deve, in particolare, evitare opere edilizie e infrastrutturali e movimenti di terra che alterino e compromettano la sacralità e la solennità dei contesti interessati;
 - d) promuovere, ferme le norme di tutela degli edifici di cui all'articolo 10 del Codice, attraverso specifica disciplina di piano le modalità di intervento sul patrimonio di cui ai punti a) e b), volta a garantire il perpetuarsi dei caratteri linguistici, tipologici, cromatici e materici degli edifici e del tessuto urbano, utile alla valorizzazione complessiva del patrimonio edilizio e della matrice storica e culturale del distinto sistema paesaggistico.
4. Nello specifico, gli interventi edilizi sul patrimonio storico, maggiore e minore, dovranno essere indirizzati al mantenimento delle componenti architettoniche, morfologiche e materiche storiche e alla riqualificazione di quelle degradate e/o incongrue dei beni individuati. Particolare attenzione dovrà essere posta alla salvaguardia degli elementi paesistici che caratterizzano l'intorno (manufatti, tracciati poderali, canali di scolo e irrigazione, filari alberati, gli elementi storico-testimoniali riconducibili alla partizione agraria o alle tecniche colturali storiche, ecc.) e al rispetto e alla valorizzazione del sistema di relazioni e dei rapporti visuali con il contesto paesistico di riferimento. Gli eventuali adeguamenti tecnologici dovranno essere effettuati nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificato.
In linea generale si richiamano le seguenti direttive per i possibili interventi sull'edificato storico:

- conservare i caratteri del paesaggio urbano storico e gli elementi architettonici, minimizzando le demolizioni e le sostituzioni di materiali ed elementi costruttivi; gli interventi dovranno essere compatibili con il contesto architettonico e materico in cui si inseriscono;
- utilizzare tecniche di conservazione adeguate alle caratteristiche materiche degli edifici storici, con l'utilizzo di materiali e/o elementi compatibili (idonei) con il contesto esistente;
- nel caso di recupero di fabbricati storici e/o tradizionali, garantire un equilibrato rapporto dell'edificio con il terreno, specie per edifici realizzati in terreni in pendenza; per quanto possibile, dovranno essere conservati i caratteri costruttivi, la morfologia, utilizzando materiali e tecnologie tradizionali.

Art. 34 Alberi monumentali

1. Il PPR tutela e valorizza gli alberi monumentali identificati ai sensi delle disposizioni di norme nazionali e regionali, quali elementi del patrimonio arboreo regionale e che in esso si distinguono per il loro valore botanico, naturalistico, ecologico e simbolico.

Obiettivi

2. Il PPR individua i seguenti obiettivi:
 - a) la conservazione per il loro valore identitario e la valorizzazione nell'ambito di iniziative di educazione e turismo naturalistico;
 - b) il riconoscimento e la conservazione per il loro valore storico – botanico, particolarmente se inseriti in parchi o giardini storici quali componenti qualificanti il giardino stesso.

Direttive

3. Gli enti di cui all'art. 1, comma 3, della presente Disciplina:
 - a) individuano gli alberi monumentali presenti sul proprio territorio al fine del loro riconoscimento ai termini di legge;
 - b) prevedono norme per garantire la conservazione e la valorizzazione degli esemplari monumentali attraverso la limitazione delle attività antropiche nell'intorno dell'albero che possano essere di danno allo stesso;
 - c) promuovono attività di studio e divulgazione dei caratteri e dei valori storico – culturali e botanico naturalistici presenti sul loro territorio;
 - d) attivano specifiche attività di controllo e verifica laddove sia dichiarata da chiunque la necessità del taglio per motivi fito-sanitari o di pubblica incolumità, attivando ogni possibile intervento al mantenimento in vita dell'esemplare arboreo monumentale.

Art. 35 Tracciati di interesse storico-culturale e paesaggistico e centuriazioni

1. Il PPR riconosce, in prima istanza, quali elementi costitutivi della matrice storica ed identitaria del paesaggio i "Tracciati d'interesse storico culturale" che costituiscono la matrice sulla quale si è formato, nei secoli, il sistema insediativo regionale; inoltre, individua le strade panoramiche e i tracciati guida paesaggistici, che rappresentano la viabilità di fruizione paesaggistica attraverso la quale si entra in contatto con i grandi scenari paesaggistici della Lombardia, così come individuati nella Tavola PR2 "Elementi qualificanti il paesaggio lombardo" e nei "Repertori del Paesaggio lombardo".
2. I tracciati di interesse storico-culturale e paesaggistico sono costituiti dai tracciati guida paesaggistici e dalle strade panoramiche di cui alla Tavola PR2, che dominano ampie prospettive e che attraversano, per tratti di significativa lunghezza, zone agricole e boschive, parchi e riserve naturali o, comunque, territori ampiamente dotati di verde o che costeggiano corsi d'acqua e laghi o che collegano mete di interesse turistico, anche minore.
3. All'interno dei tracciati di interesse storico-culturale e paesaggistico, è considerata viabilità di fruizione ambientale la rete dei percorsi fruibili con mezzi di trasporto ecologicamente compatibili, quali sentieri escursionistici, pedonali ed ippici, di media e lunga percorrenza, piste ciclabili ricavate sui sedimi stradali

o ferroviari dismessi o lungo gli argini e le alzaie di corsi d'acqua naturali e artificiali; in particolare la rete risponde ai seguenti requisiti:

- risulta fruibile con mezzi e modalità altamente compatibili con l'ambiente e il paesaggio, vale a dire con mezzi di trasporto ecologici (ferroviari, di navigazione, ciclabili, pedonali ecc.); relativamente ai sentieri della Rete escursionistica della Lombardia (REL) e alle strade storiche di montagna è consentita l'installazione della cartellonistica di cui alla l.r.5/2017;
- privilegia, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali dismesse;
- tende alla separazione, ovunque sia possibile, dalla rete stradale ordinaria;
- persegue l'interazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell'ospitalità diffusa.

Art. 35.1 Tracciati di interesse storico-culturale e paesaggistico

Obiettivi

1. Il PPR individua come obiettivo la conservazione della memoria storica e del paesaggio, mantenendo la leggibilità dei tracciati storici di interesse storico-culturale, testimonianza dell'identità locale e dei segni storici legati alla loro presenza, rispetto ai seguenti elementi:
 - i tracciati e i percorsi storici ed archeologici e relativi tracce residuali e impronte conservatesi nell'assetto attuale del territorio, individuando anche gli elementi ad essi funzionalmente connessi, le opere accessorie e di supporto al traffico (ponti, viadotti, muri di sostegno, cippi, lapidi ecc.), anche non visibili in superficie (es. rinvenimenti archeologici);
 - le direttrici assiali di tali tracciati e relative tracce residuali e impronte conservatesi nell'assetto attuale del territorio e negli orientamenti delle colture, dei fabbricati ecc.;
 - i contesti ambientali (morfologici, vegetazionali o insediativi) evocativi o testimoniali della memoria storica, favorendo la conservazione sia della trama ecologica che delle trame minute date dai tracciati storici, nonché degli elementi tipici dell'organizzazione agraria, salvaguardando i sistemi vegetazionali diffusi presenti lungo le sponde dei fossi, delle rogge, dei canali e lungo le partizioni poderali.
2. Per i Tracciati di interesse storico-culturale e paesaggistico, il Piano assume l'obiettivo di mantenerne il carattere di strade panoramiche e di percorsi nel verde, conseguibile attraverso la definizione di fasce di rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili o edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni, in relazione allo stato di fatto e al giusto temperamento delle esigenze di tutela e di funzionalità; al fine di valorizzare il carattere di panoramicità e facilitarne la fruizione, su tali strade deve essere favorita la predisposizione di aree di sosta attrezzate e devono essere attentamente riconsiderati barriere e limitatori di traffico laterali al fine di contenerne l'impatto, nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando, nelle situazioni di maggiore naturalità, i prodotti ecocompatibili.
Si rimanda altresì ai "Progetti prioritari di rafforzamento" della Rete Verde Regionale di cui all'art.39.5, con specifico riferimento alle fasce di mitigazione e progettazione paesaggistica delle infrastrutture.

Direttive

3. Gli enti di cui all'art. 1, comma 3, della presente Disciplina, in base alle proprie competenze, anche attraverso forme di co-pianificazione e da attuarsi preferibilmente entro l'AGP di riferimento:
 - a) individuano e precisano a scala di maggior dettaglio i Tracciati di interesse storico culturale e paesaggistico di cui alla Tav. PR2, assumendo come riferimento di base per l'identificazione la prima levata delle tavolette IGM 1/25.000;
 - b) tutelano e valorizzano la permanenza, la continuità e la leggibilità del tracciato antico, anche in presenza di modifiche e varianti; avranno cura, inoltre, non soltanto di evitare interventi che materialmente li cancellino e li interrompano, ma anche di conservare, per quanto possibile, la loro struttura (pavimentazioni, muri in pietra, ponti ecc.) e mantenere leggibili i segni storicamente legati alla loro presenza (quali allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e cancelli, opere di presidio e simili);
 - c) identificano la connotazione paesaggistica di taluni luoghi in quanto riconoscibile e localizzabile per oggetti, caratteri, percorsi e/o punti di visuale, individuando anche specifici luoghi deputati alla

- contemplazione del panorama che favoriscono la percezione e il godimento del paesaggio;
- d) individuano i punti peculiari di osservazione nei contesti paesaggistici dai quali è possibile godere ampie vedute panoramiche, salvaguardando l'orizzonte sensibile dei luoghi e dei singoli elementi e le mete ottiche fruibili dal percorso o da punti di visuale isolati; è opportuno non interrompere la continuità di questi assi visuali, salvaguardando nella propria integrità e potenzialità panoramica tali vedute, sia in termini di percezione visuale che di valore simbolico, anche tramite un attento controllo delle trasformazioni all'intorno;
- e) definiscono una normativa paesaggistica idonea a tutelarne la riconoscibilità e i rapporti con il contesto, tenuto conto delle funzioni attualmente svolte dalle diverse strade e delle caratteristiche del territorio attraversato. La normativa paesaggistica dovrà inoltre favorire il corretto inserimento degli interventi di:
- manutenzione e trasformazione di tracciati, manufatti ed attrezzature (quali alberature, siepi, separatori, arredi ecc.);
 - realizzazione di eventuali nuovi tracciati e varianti di tracciati preesistenti che implicino il disassamento delle direttrici storiche tutelate, la formazione di manufatti, attrezzature ed arredi nonché la trasformazione di contesti ambientali comunque stabilizzati;
- f) salvaguardano i dati materiali dei tracciati di interesse storico-culturale (muri a secco, selciati, dimensioni delle sedi stradali), nonché il rapporto con il reticolo idrico minore o con canali irrigui con i quali viaggiano in parallelo;
- g) favoriscono la conservazione delle trame vegetazionali presenti lungo le sponde dei corsi d'acqua e lungo le partiture interpoderali;
- h) le Province e i Comuni, nonché gli Enti interessati alla gestione della viabilità, assumono ogni iniziativa per ridurre la presenza di cartellonistica lungo i tracciati viabilistici di interesse storico-culturale e paesaggistico, fatte comunque salve le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché negli ambiti oggetto di specifica tutela ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004, dei disposti degli articoli 49, 153, 162 e 168 dello stesso D. Lgs. 42/2004; fino all'adeguamento di cui al primo periodo, lungo i tratti viabilistici indicati nella tavola PR2 "*Elementi qualificanti il paesaggio lombardo*" del presente piano, come tracciati guida-paesaggistici e strade panoramiche (meglio identificate nel documento "Repertori"), è fatto comunque divieto di installare nuova cartellonistica pubblicitaria all'esterno dei centri abitati. Gli enti competenti provvedono inoltre alla graduale rimozione di quella esistente in occasione della scadenza dei contratti in essere.

Art. 35.2 Centuriazioni

1. Il PPR riconosce la struttura centuriata e gli elementi della centuriazione quali le strade, le strade poderali e interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione.

Obiettivi

2. Il PPR individua i seguenti obiettivi:
 - a) il riconoscimento e la tutela degli elementi che permettono di riconoscere il disegno storico dell'impianto centuriato che sono: l'orientamento dei tratti, la loro continuità, la distanza interassiale regolare e la ripetizione (parallela);
 - b) la salvaguardia e riqualificazione della geometrizzazione del tracciato stradale ove esistente, dei canali di scolo e di irrigazione, degli apparati vegetazionali disposti lungo gli assi principali della centuriazione, compresa la valorizzazione dei tracciati storico archeologici latenti;
 - c) la promozione e conservazione delle aree agricole residue e riqualificazione delle aree compromesse all'interno dei singoli ambiti della centuriazione.

Direttive

3. I Comuni individuano nei propri strumenti urbanistici gli ambiti delle centuriazioni prevedendo idonee misure di tutela e valorizzazione.

Art. 36 Canali e navigli di rilevanza regionale

1. I *Canali e navigli di rilevanza regionale* costituiscono l'infrastrutturazione idrografica operata nei secoli per la bonifica e l'irrigazione del territorio e il trasporto su acqua e si configurano, pertanto, quale sistema di specifica connotazione e grande rilevanza paesaggistica della pianura lombarda. La Regione, rilevata la specifica importanza di questo elemento, ha approvato il PTRNA Navigli, il cui contenuto si ritiene qui integrato alla presente disciplina.

Obiettivi

2. Il PPR individua, quale obiettivo, la salvaguardia dei principali elementi e componenti della rete nelle loro diverse connotazioni, garantendone il funzionamento anche in riferimento alle potenzialità di risorsa paesaggistica e ambientale.

Direttive

3. Gli enti di cui all'art. 1, comma 3, della presente Disciplina, in collaborazione con i consorzi di irrigazione e bonifica ed in base alle proprie competenze, anche attraverso forme di pianificazione condivisa e/o coordinata da attuarsi preferibilmente entro l'AGP di riferimento:
- a) promuovono azioni coordinate per lo sviluppo di circuiti ed itinerari di fruizione sostenibile del territorio che integrino politiche di valorizzazione dei beni culturali, del patrimonio e dei prodotti rurali, delle risorse ambientali e idriche, in scenari di qualificazione paesaggistica di ampio respiro;
 - b) salvaguardano i caratteri connotativi di valore storico-culturale e morfologico dei Navigli, limitando la frammentazione dell'asta e delle alzaie a causa di attraversamenti troppo ravvicinati, valutando con grande attenzione previsioni di nuovi ponti o infrastrutture a cavallo della via d'acqua al fine di verificarne l'incidenza paesaggistica ed individuare le migliori modalità di inserimento nel paesaggio in termini di collocazione, soluzione tecnica e architettonica e di interventi di raccordo con il contesto;
 - c) coordinano le indicazioni relative al trattamento delle sponde, alla manutenzione del fondo, al recupero dei manufatti idraulici e delle opere d'arte (conche, paratoie, bocche di derivazione, ruote idrauliche, lavatoi, approdi ecc.), alla sistemazione delle alzaie e dei relativi equipaggiamenti verdi, al fine di garantire modalità di intervento coerenti e organiche sull'intera asta dei corpi idrici, con specifica attenzione al valore storico-culturale del sistema dei Navigli lombardi nel suo complesso e alla promozione e potenziamento di percorsi ciclo-pedonali contermini;
 - d) assicurano le corrette modalità di integrazione fra i canali e i navigli e i contesti paesaggistici contermini, con specifica attenzione alla continuità e coerenza degli spazi verdi, al rapporto con percorsi storici e di fruizione del paesaggio, al rapporto storicamente consolidato tra insediamenti e residenze nobiliari e la via d'acqua, con specifico riferimento agli ambiti oggetto di tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e relativa disciplina di dettaglio;
 - e) assicurano con adeguate misure la tutela delle aree libere ancora esistenti.

Prescrizioni

4. Fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 4/2016 *"Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua"*:
- a) si richiamano integralmente i contenuti del Piano Territoriale Regionale d'Area dei Navigli (D.C.R. 16/12/2010 - n. IX/72 e s.m.i.) che, nell'obiettivo 1 (Territorio), individua sulla tavola n. 2 "Fascia di tutela 100 m" un ambito di salvaguardia di 100 metri lungo entrambe le sponde dei navigli, limitatamente alle aree esterne agli ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 D. LGS. 42/2004. I contenuti del Piano sono prescrittivi per la specifica "fascia di tutela

di 100 metri” lungo entrambe le sponde e per le interferenze di progetti sovra locali ed infrastrutturali, le cui disposizioni sono contenute nella sezione 2, Area tematica prioritaria - “TERRITORIO” nella relativa azione di Piano. Tale fascia deve essere identificata dai Comuni all’interno dei PGT ed è facoltà degli stessi, all’interno della superficie urbanizzata esistente, di modificarla in ampliamento (nel caso in cui si ritenga che alcune porzioni di territorio necessitino di tutela) o in riduzione sulla base dell’analisi dello stato di fatto dei luoghi, nel rispetto dei principi del presente piano; qualora il PGT non risulti ancora adeguato a tale disposizione, nel caso in cui in tale fascia siano previsti interventi su suolo libero non ancora assentiti (permesso di costruire) o programmi di trasformazione non ancora convenzionati, gli stessi dovranno essere sottoposti alla compatibilità con il PTR;

- b) nei territori compresi entro la fascia di 100 metri, come dettagliata all’interno dei PGT ai sensi della precedente lettera a), lungo entrambe le sponde del naviglio di Paderno, naviglio Grande, naviglio Pavese, naviglio di Bereguardo, naviglio Martesana, e nei territori compresi entro la fascia di 50 metri lungo entrambe le sponde del Naviglio Sforzesco, Canale Villoresi, Canale Muzza, Naviglio d’Isorella, Canale Vacchelli, Naviglio Civico di Cremona, Naviglio Nuovo Pallavicino, Naviglio Grande Pallavicino, Roggia Maggia e Dugale Delmona, è vietato realizzare nuovi interventi per grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti di trattamento rifiuti assoggettati ai criteri localizzativi secondo il PRGR vigente, ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti industriali e insediamenti che non siano di completamento del tessuto urbano e produttivo esistente.

Ciò fatta comunque salva la possibilità dei PGT di ridefinire, in ampliamento o in riduzione, la fascia di cui sopra secondo quanto indicato al precedente punto a). La realizzazione di grandi strutture di vendita può comunque essere ammessa, previa verifica di compatibilità regionale e/o provinciale, per interventi di Rigenerazione che riqualifichino, nel complesso, il contesto e che migliorino il rapporto paesaggistico preesistente con i Canali o i navigli.

Per i territori compresi in una fascia di 10 metri lungo entrambe le rive dei sopracitati Canali e navigli, sono in ogni caso ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione ed il recupero di manufatti idraulici e opere d’arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie, nonché di sistemazione e potenziamento del verde, con specifica attenzione alla promozione della navigabilità della via d’acqua, alla fruizione ciclo-pedonale delle alzaie e alla massima limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati, fatti salvi interventi per la realizzazione di opere pubbliche da valutarsi con specifica attenzione all’attento inserimento nel paesaggio, ma anche alla garanzia di realizzazione di correlati interventi di riqualificazione delle sponde, delle alzaie e delle fasce lungo il naviglio.

Sono peraltro ammessi gli interventi di recupero o ristrutturazione di edifici storicamente integrati alle sponde o all’immediato intorno delle sponde dei Canali e dei navigli;

- c) per il Naviglio Martesana si applicano la dichiarazione di notevole interesse pubblico e i relativi criteri di gestione approvati con D.g.r. n. 3095 del 1 agosto 2006;
- d) per il Naviglio Grande si applicano i criteri di gestione approvati con D.g.r. n.62221 del 30 dicembre 1994 e D.g.r. n. 3671 del 2 luglio 2012;
- e) per il Naviglio Pavese e il Naviglio Grande in Comune di Milano si applicano i criteri di gestione approvati con D.g.r. n. 62221 del 30 dicembre 1994.

Art. 37 Siti Unesco

1. Il PPR promuove la salvaguardia e la valorizzazione dei siti lombardi posti sotto tutela dall’Unesco.

Direttive

2. Gli enti di cui all’art. 1, comma 3, della presente Disciplina, in base alle proprie competenze, anche attraverso forme di co-pianificazione e da attuarsi prioritariamente entro l’AGP di riferimento:
 - a) identificano i siti Unesco presenti sul proprio territorio;
 - b) orientano lo sviluppo urbano in modo da preservare l’eccezionalità paesaggistica del Sito Unesco, anche individuando aree esterne di sensibilità (buffer zones) soggette a specifica disciplina di salvaguardia paesaggistica.

Art. 38 Ecomusei

1. Gli Ecomusei lombardi, nella loro attività, sostengono la conoscenza dei paesaggi culturali come strumento di rafforzamento dell'identità delle comunità, ne mettono in luce la matrice naturale e storica, forniscono chiavi di lettura e indicazioni di salvaguardia e valorizzazione del territorio nel suo complesso e nella sua identità.

Direttive

2. Gli enti di cui all'art. 1, comma 3, della presente Disciplina, in base alle proprie competenze:
 - a) assumono nei propri strumenti di pianificazione gli elementi del patrimonio culturale e naturale individuati dagli ecomusei, anche con la partecipazione delle comunità, quale patrimonio strategico per conseguire obiettivi di qualità paesaggistica;
 - b) prevedono forme di collaborazione, anche finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione, per l'identificazione di elementi di lettura validi delle specificità territoriali e delle caratteristiche identitarie del sistema paesistico, ambientale, insediativo e infrastrutturale.

CAPO III – LA RETE VERDE REGIONALE**Art. 39 Rete Verde Regionale (RVR)****Obiettivi**

1. Il PPR definisce e identifica nelle tavole di progetto PR 3.1 e PR 3.2 la RVR quale infrastruttura di progetto finalizzata alla ricomposizione e valorizzazione del paesaggio lombardo. La RVR ha l'obiettivo di garantire e rafforzare le condizioni di godimento, tutela e fruizione dei paesaggi rurali, naturalistici e storico culturali, anche con finalità di adattamento al cambiamento climatico; a tal fine, riconosce e comprende sia contesti paesaggistici caratterizzati dalla presenza di elevati valori naturalistico/ambientali, rurali e storico/identitari, sia contesti territoriali connotati da situazioni di degrado, tra cui anche i siti contaminati o di pressione trasformativa del paesaggio, da includere nel progetto di ricomposizione e riqualificazione paesaggistica.
2. La RVR identifica quali Elementi connettivi primari strutturanti il proprio progetto: i corridoi degli ecosistemi fluviali, la rete idrografica secondaria, la rete ciclabile regionale e la rete ciclabile secondaria, i tracciati di interesse storico culturale, i navigli ed i canali. Sono invece identificati quali Elementi sinergici alla realizzazione del progetto: gli elementi di primo e secondo livello ed i varchi della Rete Ecologica Regionale (RER), il sistema delle aree protette, i laghi ed i bacini artificiali, i parchi urbani ed i giardini, i nuclei di antica formazione che la RVR assume e/o connette secondo un criterio di continuità e coesione, al fine di creare un sistema paesaggistico capace di favorirne e consolidarne le potenzialità.
3. La RVR costituisce il riferimento per l'elaborazione della Rete Verde Provinciale (RVP) e della Rete Verde Comunale (RVC) da svilupparsi nell'ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione, anche in riferimento a quanto meglio dettagliato nelle Schede degli AGP di cui all'art. 8.
4. Costituiscono obiettivi generali della RVR:
 - a) la conservazione e valorizzazione dei caratteri identitari e storico culturali del paesaggio lombardo;
 - b) il ripristino e il rafforzamento del valore ecologico e delle condizioni di biodiversità del paesaggio agricolo, anche attraverso il mantenimento e la deframmentazione dei varchi;
 - c) il miglioramento della qualità di vita in senso biologico e psichico;
 - d) lo sviluppo di progetti connessi alla ricomposizione, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio antropico e naturale e delle sue risorse;
 - e) lo sviluppo e il rafforzamento della vocazione turistico-fruitivo-ricreativa dei sistemi paesaggistici naturali, rurali e storico-culturali;

- f) la tutela e l'incremento degli elementi connettivi primari del paesaggio lombardo, nonché la realizzazione di nuove connessioni multifunzionali tra gli elementi della Rete.
5. Il PPR individua tre caratterizzazioni prevalenti della RVR su cui indirizzare le azioni prioritarie per la manutenzione e valorizzazione del paesaggio lombardo:
- la RVR a prevalente caratterizzazione naturalistica;
 - la RVR a prevalente caratterizzazione rurale;
 - la RVR a prevalente caratterizzazione storico-culturale.

Per ognuna delle tre caratterizzazioni sopraelencate il PPR identifica obiettivi specifici, esplicitati nei successivi articoli, volti alla manutenzione e valorizzazione paesaggistica e all'incremento dei valori esistenti, nonché alla ricomposizione paesaggistica. All'interno delle tre caratterizzazioni principali della RVR vengono inoltre individuate aree, dette ambiti di rafforzamento multifunzionale, che, oltre alla caratterizzazione prevalente, possiedono valori particolarmente elevati per almeno una delle altre caratterizzazioni; per tali aree il PPR individua specifici orientamenti strategici.

Art. 39.1 Rete Verde Regionale (RVR) a prevalente caratterizzazione naturalistica

Obiettivi

1. Obiettivi per gli ambiti di manutenzione e valorizzazione:

- tutelare e salvaguardare gli elementi strutturali del paesaggio prevedendo azioni per il rafforzamento della connettività ecologica e il mantenimento dell'elevata naturalità, anche in contesti interessati da cave recuperate a valenza naturalistica;
- valorizzare gli ecosistemi fluviali preservando i caratteri di continuità e qualità degli ambienti naturali connessi agli elementi idro-geo-morfologici.

2. Obiettivi per gli ambiti di incremento dei valori esistenti e ricomposizione:

- promuovere forme di fruizione sostenibile compatibilmente con i caratteri naturali del paesaggio;
- rafforzare le componenti paesistico-ambientali prevedendo azioni di consolidamento dei valori ecosistemici, anche in contesti interessati da cave recuperate a valenza naturalistica;
- per le aree naturali collocate in contesti di alto valore storico-culturale, il PPR propone inoltre i seguenti orientamenti strategici:
 - valorizzare la matrice storico-culturale del paesaggio naturale consolidando e rafforzando il carattere multifunzionale dell'ambito;
 - potenziare il sistema paesaggistico attraverso interventi per la fruizione dei luoghi, il miglioramento della vivibilità territoriale e il consolidamento del carattere identitario locale, anche attraverso il recupero dei manufatti di matrice storico-culturale.

In ogni caso, la realizzazione di connessioni fruibili in prossimità di aree appartenenti a rete Natura 2000 dovrà essere valutata e graduata in relazione agli obiettivi vigenti di tutela ecologica. Si richiama, pertanto, la necessità di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza in tutti i casi previsti da norma di legge, in particolar modo se ricadenti all'interno di siti Natura 2000, altre aree protette e in ambiti fluviali e periacquatici. Sia i progetti di nuovi tracciati che il potenziamento di quelli esistenti dovranno attuarsi componendo eventuali criticità naturalistiche e ponendo attenzione alla tutela della connettività ecologica.

Art. 39.2 Rete Verde Regionale (RVR) a prevalente caratterizzazione rurale

Obiettivi

1. Obiettivi per gli ambiti di manutenzione e valorizzazione:

- tutelare e salvaguardare gli elementi strutturali del paesaggio prevedendo azioni per il rafforzamento dell'impianto agrario e rurale e potenziando la diversificazione e connettività ecologica-ambientale, anche in contesti interessati da cave recuperate a valenza agricola;
- valorizzare l'impianto agricolo e rurale come settore produttivo multifunzionale per la qualificazione e la fruizione sostenibile del territorio.

2. Obiettivi per gli ambiti di incremento dei valori esistenti e ricomposizione:

- a) promuovere l'integrità paesaggistica delle aree rurali evitando la frammentazione, la semplificazione e l'omologazione colturale, migliorando la matrice agricola e rurale e ricomponendo i tessuti periurbani;
- b) migliorare la qualità paesaggistica e ambientale dell'impianto agrario e rurale valorizzando i caratteri identitari e la riconoscibilità dei luoghi, anche in contesti interessati da cave recuperate a valenza agricola;
- c) per le aree rurali interne alla RVR in contesti di alto valore naturalistico, il PPR propone inoltre i seguenti orientamenti strategici:
 - valorizzare la matrice naturalistica del paesaggio rurale consolidando e rafforzando il carattere multifunzionale dell'ambito attraverso interventi di consolidamento dell'ecosistema fluviale e del patrimonio ecologico-ambientale;
 - potenziare il sistema paesaggistico incentivando pratiche agricole compatibili con i caratteri ecosistemici, ambientali e naturali.
- d) per le aree rurali interne alla RVR in contesti di alto valore storico-culturale, il PPR propone, inoltre, i seguenti orientamenti strategici:
 - valorizzare la matrice storico-culturale del paesaggio rurale, consolidando e rafforzando il carattere multifunzionale dell'ambito;
 - potenziare il sistema paesaggistico attraverso interventi per la fruizione dei luoghi, il miglioramento della vivibilità territoriale e il consolidamento del carattere identitario locale, anche attraverso il recupero dei manufatti di matrice storico-culturale.

Art. 39.3 - Rete Verde Regionale (RVR) a prevalente caratterizzazione storico-culturale
--

Obiettivi

1. Obiettivi per la manutenzione e valorizzazione:

- a) tutelare e salvaguardare gli elementi strutturali del paesaggio antropico prevedendo azioni per il rafforzamento della vivibilità territoriale e il consolidamento del carattere identitario locale;
- b) valorizzare i caratteri storico-testimoniali e identitari del patrimonio edilizio e dei tessuti urbani di valore storico a esso sinergici;
- c) promuovere il potenziamento della fruizione paesaggistica diffusa attraverso il miglioramento delle connessioni leggere e sostenibili, con particolare attenzione alla connettività del sistema di ville e parchi storici quali elementi nodali del paesaggio e cerniere tra le diverse caratterizzazioni della Rete;
- d) migliorare l'inserimento paesistico-ambientale di elementi antropici preservandone il carattere identitario, anche attraverso il recupero dei manufatti di interesse storico testimoniale, anche in contesti interessati dalla presenza di archeologia preindustriale ed industriale.

Art. 39.4 Rete Verde Regionale (RVR) - Modalità di attuazione e rafforzamento
--

1. Il PTR assume la RVR come prioritario riferimento per la valutazione ambientale e paesaggistica di iniziative inerenti alle infrastrutture e alle opere pubbliche di interesse regionale, dei criteri operativi di salvaguardia ambientale, delle linee orientative di sviluppo del territorio regionale e dei criteri per limitare il consumo di suolo.
2. I piani e i programmi di settore concorrono, per quanto di competenza e nel rispetto delle gerarchie e/o delle forme di coordinamento previste per legge, alla promozione della RVR, assumendola come riferimento prioritario nella definizione dei rapporti tra paesaggio e ambiente e le specifiche politiche di settore.
3. Gli enti di cui all'art. 1, comma 3, della presente Disciplina, ciascuno nei limiti e nelle forme dei poteri di governo del territorio attribuiti per legge, anche attraverso forme di pianificazione condivisa e/o coordinata da attuarsi preferibilmente alla scala dell'intero AGP di riferimento:
 - a) orientano le linee dello sviluppo urbanistico nell'ottica della valorizzazione, fruizione e promozione della RVR, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti commi, assumendo la RVR come ambito di ricaduta di interventi di riqualificazione e compensazione ambientale degli impatti connessi a piani, programmi e progetti di trasformazione del suolo;

- b) evidenziano la rilevanza sovracomunale delle trasformazioni alle quali possono essere associate misure di perequazione territoriale o compensazione a scala sovracomunale utili all'attuazione della RVR;
 - c) sviluppano la rete della mobilità ciclopedonale e sentieristica per la fruizione dei percorsi dei luoghi di interesse paesaggistico, nonché la rete degli ecomusei e dei distretti culturali, includendo, nei propri strumenti di governo del territorio, linee guida o dispositivi normativi che perseguano tali strategie di sviluppo;
 - d) potenziano la rete dei percorsi ciclabili di livello sovracomunale;
 - e) integrano le reti di mobilità ciclabile e pedonale con le aree pedonali e i percorsi destinati alla fruizione del territorio e dei parchi, valorizzandone l'interesse paesaggistico.
4. In tutti i casi in cui siano previsti gli interventi di compensazione o riqualificazione ambientale connessi all'attuazione della RVR, gli stessi non devono riguardare aree agricole o naturali, ma dovranno contemplare una effettiva riqualificazione di ambiti oggetto di degrado o comunque connotati da criticità di rapporto con il sistema ambientale e rurale, oppure realizzare effettivi interventi di ricucitura e/ completamento della RVR.

Art. 39.5 Rete Verde Regionale (RVR) - Progetti prioritari di rafforzamento
--

1. Il PPR, al fine di proteggere e rafforzare la RVR, individua **Progetti prioritari di rafforzamento** che gli enti di cui all'art. 1, comma 3, della presente Disciplina, ciascuno nei limiti e nelle forme dei poteri di governo del territorio attribuiti per legge, anche attraverso forme di pianificazione condivisa e/o coordinata da attuarsi preferibilmente alla scala dell'intero AGP di riferimento, declinano nei propri strumenti.
2. I Progetti prioritari individuati a scala regionale nella tavola PR 3.2 costituiscono il riferimento generale per l'individuazione e realizzazione a scala locale di interventi finalizzati alla realizzazione di:
 - a) Connessioni paesaggistiche multifunzionali di potenziamento lungo elementi connettivi primari della RVR
 - sono da prevedersi interventi da realizzare lungo gli elementi connettivi esistenti (ad es. fiumi, navigli, reti ciclabili) nel cui intorno la RVR non appare sufficientemente sviluppata. Possono consistere nell'incremento dei valori culturali, nel potenziamento dell'equipaggiamento vegetazionale dei tracciati di mobilità, nella deframmentazione di ambiti urbani perifluviali, nella ricucitura di elementi paesaggistici diffusi.

Obiettivi:

 - valorizzare le connessioni paesaggistiche esistenti tra ambiti della RVR, anche a differente caratterizzazione, per garantire una fruizione multifunzionale diffusa;
 - promuovere azioni progettuali di ricomposizione dei paesaggi attraversati da elementi di connettività finalizzati al miglioramento qualitativo dei caratteri ecosistemici.
 - b) Connessioni paesaggistiche multifunzionali di progetto per la costruzione di nuovi elementi connettivi della RVR
 - sono da prevedersi nuove connessioni da realizzare tra ambiti della RVR di particolare valore o consistenza che non risultano collegati tra loro. Possono consistere in connessioni ciclopedonali lineari, in interventi areali diffusi di ricomposizione paesaggistica o in entrambe le tipologie di azioni.

Obiettivi

 - promuovere la realizzazione di nuove connessioni paesaggistiche tra ambiti della RVR, anche a differente caratterizzazione, per garantire una fruizione multifunzionale diffusa;
 - valorizzare il contesto territoriale interessato dalle nuove connessioni ricucendo gli elementi strutturali del paesaggio.
 - c) Fasce di mitigazione e progettazione paesaggistica delle infrastrutture
 - sono le aree che costituiscono l'intorno di nuove infrastrutture di viabilità in progetto o in previsione o di cui si prevede la riqualificazione, per le quali si può prevedere, nell'ambito delle specifiche procedure approvative delle singole opere, l'individuazione di interventi di inserimento paesaggistico che possono comprendere azioni di mitigazione o anche, ove possibile, l'affiancamento di tracciati di mobilità dolce.

Obiettivi

- migliorare l'inserimento paesistico-ambientale delle infrastrutture lineari in progetto o in previsione, prevedendo interventi progettuali mitigativi di carattere ecologico;
 - garantire le connessioni e i collegamenti tra i territori attraversati delle infrastrutture stradali lineari in progetto o in previsione, assicurandone la vocazione fruitiva-ricreativa.
3. In relazione ai progetti di rafforzamento, si fa presente la necessità di Screening di Incidenza in tutti i casi previsti; in generale, laddove si prevedano obiettivi di valorizzazione e sviluppo di connessioni fruibili e, in particolar modo, se ricadenti all'interno di siti Natura 2000, altre aree protette e in ambiti fluviali e periacuali, sia i progetti di nuovi tracciati che il potenziamento di quelli esistenti dovranno attuarsi componendo eventuali criticità naturalistiche e ponendo attenzione alla tutela della connettività ecologica.

Art. 40 - Riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi e contenimento dei processi di degrado

1. Ai fini paesaggistici, le aree e gli ambiti ove si registra la "perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici testimoniali", ovvero la banalizzazione, l'impovertimento e la perdita dei caratteri paesaggistici identitari, vengono assunti quali aree e ambiti compromessi o degradati ovvero a rischio di degrado secondo le definizioni successivamente indicate.
- La condizione di degrado o compromissione è comunque connessa non solo alla perdita dei caratteri e valori preesistenti ma anche al riconoscimento del mancato raggiungimento di una nuova condizione qualitativamente significativa sul piano dell'abitabilità dei luoghi e al correlato arricchimento e/o valorizzazione del loro patrimonio naturalistico, artistico-culturale, estetico (durevole e dunque trasmissibile).
- Si definiscono:
- compromessi: gli ambiti e le aree laddove si è manifestata la perdita definitiva e irreversibile della connotazione originaria, determinata sia da interventi di trasformazione sia da abbandono;
 - degradati: gli ambiti e le aree laddove si è manifestata la perdita parzialmente o totalmente reversibile della connotazione originaria, determinata sia da interventi di trasformazione sia da abbandono;
 - a rischio di degrado/ compromissione: gli ambiti e le aree laddove è possibile prevedere a breve/medio termine il determinarsi di fenomeni di degrado e/o compromissione paesaggistica.
2. Si considerano di prioritaria attenzione per "rischio" di degrado e compromissione paesaggistica le situazioni dove si verificano contestualmente:
- a) presenza di contesti paesaggistici particolarmente sensibili in quanto contraddistinti da presenza di significative rilevanze paesaggistiche e da elevati gradi di "integrità" del paesaggio correlati a specifiche connotazioni e sistemi di relazione vulnerabili rispetto ai cambiamenti, con primario riferimento agli ambiti ed elementi indicati ai precedenti articoli del presente Titolo e alle aree di cui all'articolo 136 del D. Lgs. 42/2004;
 - b) condizioni di maggiore pressione connessa ai processi trasformativi in corso per rischio calamità naturali, processi di urbanizzazione e infrastrutturazione, trasformazioni delle produzioni agricole e zootecniche, abbandono e dismissione, criticità ambientale.

Obiettivi

3. Nelle aree e negli ambiti indicati al precedente comma 1, la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi:
- a) nelle aree e negli ambiti degradati o compromessi, favorire gli interventi di recupero e riqualificazione ai fini di reintegrare o reinterpretare i valori paesaggistici preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici correlati con questi;
 - b) nelle aree e negli ambiti a rischio di degrado e/o compromissione paesaggistica, mettere in atto misure di prevenzione e di contenimento dei processi che lo determinano;
 - c) concentrare prioritariamente gli interventi di compensazione in tali aree ed ambiti ai fini del perseguimento delle finalità sopradicate.

4. In applicazione del criterio di maggior definizione di cui all'art. 2, gli atti a valenza paesistica di maggior dettaglio ed in particolare i P.G.T. e i P.T.C. di parchi e province, a fronte degli studi paesaggistici compiuti:
- verificano e specificano la delimitazione delle aree e degli ambiti di degrado o compromissione del paesaggio e di quelli a rischio di degrado/compromissione paesaggistica;
 - ne articolano la relativa disciplina d'uso e i programmi di riqualificazione in coerenza con i contenuti e gli obiettivi paesaggistici locali, tenendo conto di quanto prescritto dal presente articolo e degli obiettivi di riqualificazione e di contenimento del degrado indicati al precedente comma 3.

5. Il termine area si riferisce a situazioni circoscrivibili, individuabili ed esattamente perimetrabili di degrado o compromissione, il cui recupero deve inquadarsi in uno scenario integrato di riqualificazione paesaggistica locale, definito dalla pianificazione urbanistica o di settore, attraverso idonei progetti e piani attuativi volti non solo al recupero funzionale e urbanistico, ma anche alla riqualificazione paesaggistica dell'area stessa, contribuendo anche alla riqualificazione e al miglioramento della qualità paesaggistica del suo intorno.

Il termine ambito si riferisce a situazioni più estese, non immediatamente perimetrabili, che sono interessate da forme diffuse di degrado o compromissione, spesso afferenti anche a più fenomeni e per le quali si rende necessaria un'azione strategica di governo della pianificazione provinciale e comunale, al fine di orientare le future trasformazioni verso obiettivi mirati di controllo del consumo di suolo, riqualificazione ambientale, ricomposizione paesaggistica, salvaguardia dei valori storico-culturali, facendo confluire su detti obiettivi le previsioni e la disciplina di piano, strumenti di programmazione negoziata, documenti di linee guida per gli interventi e le diverse politiche di settore.

6. Le province e i parchi, attraverso un approfondimento non solo ricognitivo ma anche cognitivo, individuano, in relazione allo specifico interesse provinciale o di parco, i programmi, le azioni e gli interventi di recupero e riqualificazione per le aree significativamente compromesse o degradate come per quelle considerate a rischio di degrado o compromissione.

Assumono specifica rilevanza provinciale e carattere prevalente, con conseguente necessità di approfondimento nei P.T.C. delle province, le indicazioni e prescrizioni relative ad aree e ambiti, tematici e territoriali, corrispondenti alle competenze tecnico-amministrative provinciali, come definite dalla l.r. 12/2005 e s.m.i., che riguardano in particolare: attività agricole, attività estrattive, smaltimento rifiuti, attività commerciali nell'esercizio di grande distribuzione, strade di interesse provinciale, interventi nel demanio lacuale, trasformazioni del bosco, linee elettriche e impianti/opere per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Assumono altresì carattere prevalente le indicazioni contenute nei P.T.C.P. in riferimento al recupero o alla prevenzione del degrado in aree correlate alla tutela e alla valorizzazione di sistemi, ambiti ed elementi di rilevanza paesaggistica provinciale o alla costruzione della rete verde, con specifico riferimento a varchi, nodi e corridoi provinciali della rete ecologica.

Assumono carattere di indirizzo per i P.G.T. le indicazioni dei P.T.C. provinciali relative ad aree e ambiti, tematici e territoriali, non corrispondenti alle competenze tecnico amministrative delle Province e non correlate alle indicazioni di tutela o valorizzazione delle rilevanze paesaggistiche o alla costruzione della rete verde provinciale.

Indirizzi

7. Ai fini della promozione di azioni di inversione dei processi di degrado in essere e di attenta valutazione dell'efficacia migliorativa delle proposte di trasformazione, anche in attuazione delle finalità di cui al precedente comma 3, assume assoluta rilevanza l'accurata valutazione paesaggistica dei progetti che interessano le aree e gli ambiti di cui al presente articolo, applicando, in riferimento alle differenti procedure di valutazione dei progetti vigenti, i seguenti indirizzi:
- negli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 136 del D. Lgs. 42/2004, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dovrà dar conto dell'efficacia del progetto proposto ai fini della valorizzazione e del recupero dei caratteri paesaggistici connotativi indicati nella dichiarazione di notevole interesse pubblico o nei provvedimenti di cui all'articolo 157 del D. Lgs. 42/2004;
 - negli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dovrà dar conto dell'efficacia del progetto proposto in riferimento all'attuazione delle indicazioni di riqualificazione o di prevenzione del rischio di degrado

indicate dal P.T.C. del parco o della provincia e dal P.G.T. o, in mancanza di esse, con specifica riferimento alle priorità di tutela e valorizzazione indicate ai precedenti articoli del presente Titolo e dai criteri di cui alla DGR 2727/2011;

- nella restante parte del territorio lombardo, la determinazione del grado di “sensibilità paesistica” delle aree paesisticamente compromesse o degradate, per la definizione e valutazione delle scelte di pianificazione locale e dei progetti di intervento, sono da considerarsi di principio a “sensibilità elevata o molto elevata” a seconda delle caratteristiche del contesto e, di conseguenza, dovrà essere attentamente considerata l’incidenza paesistica dei singoli interventi come dei programmi urbanistici che le riguardano; nel caso di situazioni solo parzialmente degradate o compromesse e riferite a contesti non contraddistinti da connotazioni paesaggistiche di elevata integrità o eccezionalità, la predefinizione della sensibilità può attestarsi sul valore medio. In ogni caso, nella fase di lettura della sensibilità del sito, la valutazione dovrà tenere in attenta considerazione le connotazioni del contesto “sovralocale” con il quale il sito specifico si relaziona;
 - qualora la pianificazione locale, tramite i propri strumenti, abbia definito scenari organici di riqualificazione paesaggistica dei suddetti ambiti, la valutazione degli interventi dovrà essere effettuata con specifico riferimento alle necessarie coerenze con detti scenari, considerando le eventuali necessità di confronto intercomunale, in coerenza con i contenuti dell’art. 41 “Esame paesistico dei progetti”;
 - nella valutazione delle opere compensative relative ad interventi che riguardano territori afferenti o limitrofi ad ambiti ed aree di riconosciuti degrado o compromissione paesaggistica, deve essere verificato che una specifica quota delle spese per suddette opere compensative sia destinata alla riqualificazione paesaggistica di detti ambiti o aree.
8. Al fine di facilitare l’attuazione di azioni coordinate di riqualificazione paesaggistica e di prevenire possibili forme di futuro degrado e compromissione, valgono comunque i presenti indirizzi regionali:
- a) il recupero delle aree dismesse in contesto urbano o periurbano deve essere orientato non solo al recupero funzionale e urbanistico delle stesse ma anche, previa riqualificazione delle matrici ambientali, alla riqualificazione e qualificazione paesaggistica dell’area e del suo intorno, con specifica attenzione alla valorizzazione della dimensione pedonale e ciclopeditone della città, alla ricomposizione delle relazioni fisiche e percettive con il paesaggio urbano e rurale circostante, alla valorizzazione degli elementi architettonici e materici di connotazione locale, al potenziamento della rete verde comunale e provinciale;
 - b) i piani cave provinciali definiscono ex ante scenari di recupero complessivo delle aree oggetto delle previsioni estrattive a cessata attività, precisando le linee di interazione con le previsioni di potenziamento e valorizzazione della rete verde provinciale e regionale, di riqualificazione e valorizzazione del territorio in riferimento allo sviluppo di forme di turismo sostenibile, di tutela della biodiversità, definendo in tal senso specifici obiettivi e correlate azioni, per ciascuna area/ambito estrattivo;
 - c) i nuovi impianti di trattamento rifiuti devono prevedere adeguati interventi di sistemazione degli spazi pubblici o di pubblico affaccio e di potenziamento del verde al fine di limitarne l’impatto paesaggistico e ricostruire qualificanti elementi di correlazione con il contesto; in ogni caso detti impianti non possono essere collocati nelle seguenti tipologie di territori:
 - territori contermini ai laghi, di cui alla lettera b) articolo 142 del D. Lgs. 42/2004;
 - immobili ed aree di cui al D. Lgs 42/2004, articoli 10, 12 e 13; art. 136, comma 1, lettere a) e b) per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico; art. 142, comma 1, fatti salvi impianti di termovalorizzazione coerenti con la programmazione regionale.
- Sono comunque fatte salve indicazioni e prescrizioni più restrittive di cui ai precedenti articoli del presente Titolo o derivanti da specifica disciplina di tutela definita dalla Giunta Regionale in riferimento a singoli beni paesaggistici o a particolari ambiti di rilevanza paesaggistica.
- Si applicano, inoltre, per le diverse fattispecie di interventi e impianti, le indicazioni specifiche più restrittive contenute negli atti di indirizzo, di pianificazione e di attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa ai rifiuti;

- d) le nuove grandi strutture di vendita e di centri commerciali non possono, di massima, interessare gli ambiti di parchi e riserve naturali e di P.L.I.S.; in ogni caso, su tutto il territorio regionale, i progetti relativi ai suddetti centri e strutture devono essere valutati in termini di scelte localizzative e progettuali, con riferimento all'efficacia di correlazione con il contesto paesaggistico locale e sovralocale, considerando in tal senso:
- qualità e quantità degli elementi verdi e dei percorsi ciclo-pedonali di connessione con le reti verdi provinciali e comunali;
 - la previsione di interventi compensativi specificamente orientati alla riqualificazione e ricomposizione paesaggistica di aree all'intorno;
 - l'attenta e organica progettazione degli affacci sulla viabilità pubblica, con specifica cura dei prospetti architettonici e delle aree pedonali e di parcheggio;
 - sono fatte salve indicazioni o prescrizioni più specifiche di cui alla disciplina di tutela a corredo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di beni paesaggistici;
- e) piani e progetti relativi a nuove aree e impianti industriali, poli logistici e grandi impianti tecnologici, devono prevedere una specifica quota della superficie scoperta da dedicare alla realizzazione di elementi verdi di inserimento paesaggistico e ambientale, da individuare e progettare in riferimento sia alle necessità di schermatura delle parti più impattanti sia in funzione della ricostruzione o del potenziamento di sistemi ed elementi verdi e d'acqua di connotazione del sistema paesaggistico locale di riferimento; questi interventi possono anche ricadere all'esterno dell'area di pertinenza, ma, preferibilmente, in stretta correlazione con essa; si richiamano a tale proposito i Criteri per il settore logistico di cui al Piano Territoriale Regionale (PTR) – Criteri e indirizzi per la pianificazione (Paragrafo 3.1.5 "Insediamenti logistici");
- f) l'interramento delle linee elettriche è da promuovere prioritariamente nei parchi e nelle riserve naturali e in corrispondenza di aree e beni di cui alle lettere a) e b) di cui all'articolo 136 del D. Lgs. 142/2004;
- g) l'installazione di impianti di tele e radio comunicazione è da limitare il più possibile in tutte le aree e immobili di cui all'articolo 136 dello stesso D. Lgs. 42/2004; gli enti territoriali competenti individuano in tal senso criteri di esclusione degli stessi in riferimento alle esigenze di tutela dei caratteri connotativi del paesaggio; sono fatte salve eventuali prescrizioni indicate nella disciplina di tutela a corredo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico o degli atti di cui all'articolo 157 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- h) l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, di impianti eolici e grandi impianti fotovoltaici sono comunque di massima da escludersi in aree e immobili di cui all' articolo 136 dello stesso D. Lgs. 42/2004;
- i) i progetti di nuove infrastrutture della mobilità devono essere valutati nell'ambito delle procedure ordinarie di autorizzazione paesaggistica, qualora gli stessi ricadano all'interno di aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Per le infrastrutture che interessano aree esterne ai suddetti ambiti, la valutazione degli impatti paesaggistici di tali progetti deve essere elaborata sulla base delle indicazioni contenute nella DGR 11045/2002 "Linee Guida per l'esame paesistico dei progetti".

In tale ottica la valutazione paesaggistica considererà, quali possibili criteri, l'impatto complessivo dell'infrastruttura e delle relative strutture e spazi di servizio rispetto alla salvaguardia delle componenti paesaggistiche del contesto, il disegno degli spazi liberi contermini, la non occlusione di visuali significative, la minor compromissione possibile di corridoi verdi ed ecologici. In fase progettuale dovrà inoltre essere posta attenzione all' inserimento di equipaggiamenti verdi delle fasce stradali e alla ricostruzione di alberate e macchie boschive, nonché alla riqualificazione di situazioni di degrado e compromissione paesaggistica dei territori attraversati, in coerenza con gli obiettivi locali di ricomposizione del paesaggio.

Sulla base di dette analisi paesaggistiche vengono altresì individuati i possibili interventi compensativi prioritariamente finalizzati al migliore inserimento paesaggistico dell'opera, anche in coerenza con le misure di mitigazione e compensazione ambientale definite nell'ambito delle procedure di valutazione previste per legge;

- j) al fine di evitare la formazione di situazioni di degrado e di promuovere una migliore qualificazione paesaggistica del territorio regionale, nel caso di interventi di razionalizzazione della viabilità esistente che comportino la dismissione di tronchi o tratti stradali a seguito di varianti di percorso, l'Ente gestore predispone e attua, ove possibile, un progetto di recupero e valorizzazione paesaggistica del tracciato dismesso al fine di favorirne una fruizione paesaggistica sostenibile; nel caso di reliquati residuali non riutilizzabili in tal senso, l'Ente provvede alla rimozione degli stessi e al ripristino di adeguata copertura vegetale.
9. Per la prevenzione dell'inquinamento luminoso si applica la normativa in materia e, in particolare, la l.r. 31/2015.
10. È facoltà della Giunta regionale individuare, per specifici ambiti di interesse paesaggistico regionale considerati particolarmente sensibili e a rischio di degrado, le tipologie di opere che non possono essere realizzate per motivazioni di tutela dei valori paesaggistici presenti, nonché predisporre specifici piani paesaggistici di dettaglio per la tutela, la valorizzazione e la riqualificazione degli ambiti suddetti.
11. Al fine di promuovere la riqualificazione degli ambiti degradati e di potenziare la rete verde provinciale, le province possono individuare nel proprio P.T.C. misure e azioni prioritarie di riqualificazione, ripristino o ricomposizione paesaggistica, secondo progetti concordati con i comuni, da sostenere con specifici fondi di compensazione provinciale, in coerenza con il disegno di Rete Verde Regionale di cui alla Tavola PR 3.
12. Al fine di promuovere la riqualificazione degli ambiti degradati, prevenire fenomeni di degrado e potenziare la Rete Verde Regionale, la Giunta regionale supporta e propone azioni locali integrate tramite: la realizzazione di sistemi verdi agroalimentari, lo sviluppo di scenari di riqualificazione paesaggistica locale condivisi, l'individuazione di specifici piani d'area.

PARTE SECONDA

TITOLO I - Criteri e modalità per la valutazione degli impatti sul paesaggio

Art. 41 Esame paesistico dei progetti

1. Fermo quanto disposto all'art. 11 della presente Disciplina, il PPR definisce *Esame paesistico* di un atto di natura progettuale il procedimento mediante il quale se ne accerta l'impatto sotto il profilo paesaggistico e, conseguentemente, se ne determina l'accettabilità.
2. L'impatto paesistico esprime l'entità dei prevedibili effetti sul paesaggio conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto. L'*Esame paesistico* ha per oggetto tutti i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici, compresi gli interventi di trasformazione dell'assetto vegetazionale su parchi, giardini e viali definiti di interesse storico e/o ambientale dai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province o dagli strumenti urbanistici comunali.
3. Non sono soggetti a *Esame paesistico*:
 - gli interventi soggetti ad *autorizzazione paesaggistica*, ai sensi dell'art. 146 del Codice;
 - le lavorazioni dei terreni che rientrano nelle normali pratiche colturali agricole purché non comportino la realizzazione di strutture fisse o semi-permanenti;
 - gli interventi manutenzione straordinaria necessari per la messa in sicurezza o la messa a norma di infrastrutture di mobilità esistenti o di altre infrastrutture pubbliche.
4. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto i valori, le soglie di rilevanza e tolleranza, i criteri, nonché le modalità attuative per l'esame di impatto paesistico. Sino all'approvazione di una nuova deliberazione della Giunta Regionale in merito, continua ad applicarsi la DGR n. 11045/2002 "*Linee guida per l'esame paesistico dei progetti*".
5. Il giudizio di impatto paesistico può, altresì, essere espresso, ai sensi dell'art. 81, comma 3, della l.r. 12/2005, dalla Commissione per il Paesaggio qualora esistente.

6. In presenza di una disciplina paesaggistica di dettaglio, contenente prescrizioni direttamente incidenti sulla progettazione edilizia, il giudizio di impatto paesistico si intende positivamente esperito qualora il progetto si attenga a tali prescrizioni di dettaglio.

TITOLO II – Disposizioni finali e transitorie

Art. 42 Disposizioni particolari per il sistema della mobilità

La progettazione di interventi di nuova realizzazione, potenziamento, riqualificazione, ammodernamento o messa in sicurezza di linee di comunicazione e del sistema della mobilità qualificati Obiettivi prioritari o progetti strategici del Piano Territoriale Regionale, si conforma alla disciplina del PPR, discostandosene motivatamente - fatta salva l'applicazione delle misure di mitigazione e/o compensazione definite nel percorso autorizzativo/approvativo di legge - nel momento in cui la medesima disciplina pregiudichi la fattibilità tecnica degli interventi stessi. Si richiama, in ogni caso, la necessità di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di incidenza per progetti di nuove infrastrutture e, in generale, si specifica che, laddove si prevedano obiettivi di valorizzazione e sviluppo di sistemi di fruizione pubblica, manutenzione dei tracciati, questa dovrà avvenire nel rispetto di eventuali criticità naturalistiche e della tutela della connessione ecologica. La disciplina del PPR non si applica, in ogni caso, alle opere in sotterraneo.

Art. 43 Norma transitoria

1. Per le aree indicate agli artt. 13 bis e 15 bis, relative agli Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità indicate nella Tavola PR2 *“Elementi qualificanti il paesaggio lombardo”* del PPR, gli enti pubblici territoriali con competenza di governo del territorio, in occasione della loro prima revisione generale dello strumento urbanistico e, comunque, non oltre 5 anni dalla pubblicazione sul BURL del PTR-PPR approvato, ai sensi dell'articolo 1 della presente Disciplina, e sulla base di approfondimenti e verifiche sullo stato dei luoghi, provvedono ad una maggiore definizione. Fino all'avvenuto adeguamento, continua a trovare applicazione il contenuto dell'ex art. 17 del PPR 2010, qui sotto riportato integralmente, e degli articoli ivi richiamati.

Art. 17 (Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità) - Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n.951 del 19/1/2010

1. *Ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata.*
2. *In tali ambiti la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi generali:*
 - a) *recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei luoghi;*
 - b) *recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo;*
 - c) *favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali;*
 - d) *promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell'ambiente;*
 - e) *recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono.*
3. *Gli ambiti di elevata naturalità di cui al comma 1, individuati nel presente Piano nella tavola D e nel repertorio a questo allegato, coincidono con quelli già perimetrati dalla d.g.r. 3859/1985 e succ. mod. e int., ad esclusione di quelli ricadenti nelle Province di Milano e di Pavia e degli ambiti di contiguità ai parchi regionali dell'Oglio Nord e dell'Oglio Sud in Provincia di Bergamo e in Provincia di Brescia.*

4. In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6, gli atti a valenza paesaggistica di maggior dettaglio ed in particolare i P.R.G. e i P.G.T., a fronte degli studi paesaggistici compiuti, verificano e meglio specificano la delimitazione degli ambiti di elevata naturalità e ne articolano il regime normativo, tenendo conto delle disposizioni del presente articolo e degli obiettivi di tutela indicati al precedente comma 2. PPR -Normativa 19
5. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo le aree ricomprese in parchi regionali dotati di P.T.C. definitivamente approvati, o nelle riserve naturali regionali dotate di piano di gestione. Nelle aree ricomprese in riserve naturali e parchi regionali istituiti ma non dotati di strumenti di pianificazione definitivamente approvati, valgono le disposizioni del presente articolo limitatamente agli aspetti non specificamente disciplinati dalle norme di salvaguardia contenute nei relativi atti istitutivi o piani adottati.
6. Negli ambiti di cui al presente articolo, gli interventi sottoelencati sono soggetti alla seguente disciplina, fatti comunque salvi gli indirizzi e le determinazioni contenuti nel Piano del Paesaggio Lombardo nonché le procedure di V.I.A., qualora previste dalla vigente legislazione:
 - a) la realizzazione di nuove grandi attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e turistico, è possibile solo se prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale; nelle more dell'entrata in vigore del P.T.C.P. sono ammessi esclusivamente i predetti interventi che siano ricompresi in strumenti di programmazione regionale o provinciale;
 - b) la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l'apertura di nuove discariche, è possibile solo se prevista in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale;
 - c) la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di energia e fluidi, che non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita individuando le opportune forme di mitigazione, previa verifica dell'impraticabilità di soluzioni alternative a minore impatto da argomentare con apposita relazione in sede progettuale.
7. Negli ambiti di cui al presente articolo, non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo diportistico, di mezzi motorizzati; le autorità competenti possono limitare a specifiche categorie di utenti l'accesso alla viabilità locale anche attraverso la realizzazione di specifiche barriere.
8. Non subiscono alcuna specifica limitazione per effetto del presente articolo, le seguenti attività:
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed eventuale ampliamento dei manufatti esistenti, nonché gli interventi ammessi nelle situazioni indicate al successivo comma 11, purché gli interventi siano rispettosi dell'identità e della peculiarità del costruito preesistente;
 - b) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti;
 - c) utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali connesse all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo;
 - d) opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali;
 - e) piccole derivazioni d'acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi idrici, da verificarsi anche in relazione ai criteri di cui alla d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006²;
 - f) opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di corretto inserimento paesaggistico delle stesse; g) eventuali nuove strade, necessarie per consentire l'accesso ad attività già insediate, realizzate nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima della carreggiata di m. 3,50 e piazzole di scambio.
9. I committenti ed i progettisti degli interventi ammessi e degli strumenti pianificatori sono tenuti al rispetto del contesto paesaggistico ed ambientale, nonché a garantire la coerenza delle opere e delle previsioni dei piani con i contenuti del presente articolo e con gli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale. A tal fine i predetti progettisti fanno riferimento, per quanto applicabili, a:
 - Indirizzi di tutela, contenuti nel presente P.P.R.;

² per le grandi derivazioni si rimanda ai contenuti della sentenza del TSAP 232-2017 ai fini di una corretta interpretazione della norma.

- *Criteria e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006 e pubblicati sul 3° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 31 marzo 2006;*
 - *Linee guida per l'esame paesistico dei progetti, approvate con d.g.r. n.11045 dell'8 novembre 2002 e pubblicati sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002;*
 - *Criteria per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi, approvati con d.g.r. n. 675 del 21 settembre 2005, pubblicata nel B.U.R.L. 4 ottobre 2005, I S.S. al B.U.R.L. 3 ottobre 2005, n. 40., e successivamente modificati con d.g.r. n. 8/3002 del 27 luglio 2006, pubblicata sul 2° Supplemento Straordinario del B.U.R.L. del 24 agosto 2006;*
 - *Quaderno Opere Tipo di ingegneria Naturalistica, approvato con d.g.r. n. 48470 del 29 febbraio 2009, pubblicata sul B.U.R.L. 9 maggio 2000, n. 19 S.S.;*
 - *Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali da impiegare negli interventi di ingegneria naturalistica, approvata con d.g.r. n. 2571 del 11 dicembre 2000 e pubblicata sul B.U.R.L. n. 52 del 27 dicembre 2000.*
10. *In fase di revisione dei propri strumenti urbanistici i comuni, qualora ravvisino la presenza negli ambiti di elevata naturalità di campeggi o di altre attività o attrezzature, non compatibili con gli obiettivi di tutela degli ambiti stessi, individuano aree idonee al loro trasferimento.*
11. *Sino a quando i comuni, il cui territorio ricade interamente o parzialmente all'interno degli ambiti di elevata naturalità, non rivedono i propri strumenti urbanistici in conformità alla disciplina del presente piano e agli obiettivi e alle disposizioni del presente articolo, si applicano le norme dei piani urbanistici vigenti, assumendo quali indirizzi progettuali quelli contenuti in "I criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici" approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006, esclusivamente nelle seguenti situazioni:*
- a) *ambiti che alla data di entrata in vigore del presente piano risultino edificati con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, a tal fine perimetrare dai comuni;*
 - b) *previsioni contenute in piani urbanistici attuativi già convenzionati o in programmi di intervento già beneficiari di finanziamenti pubblici e situazioni di diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente piano; al di fuori delle situazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, non possono essere realizzati interventi urbanistici ed edilizi, fatto salvo quanto disposto al precedente comma 8."*